



Corso di Laurea in Economia e Management

Cattedra in Diritto Commerciale

L'IMPRESA PER CONTO PROPRIO

Relatore:

Prof. Vincenzo Donativi

Correlatore:

Prof.ssa Federica Trovato

Tesi di Laurea di:

Lucrezia Nuzzi

Matr. 279331

Anno Accademico 2024/2025

L'IMPRESA PER CONTO PROPRIO

INDICE

Introduzione.....	4
-------------------	---

CAPITOLO PRIMO: IL CONCETTO DI IMPRESA PER CONTO PROPRIO

1. Definizione di Impresa e Imprenditore nel diritto commerciale	6
1.1 Nozione generale di imprenditore	10
1.2 Nozione generale di Impresa	11
1.3 Il regolamento di impresa.....	15
2. Distinzione tra impresa per conto proprio e impresa commerciale	16
3. Natura giuridica dell'impresa per conto proprio	38
3.1 L'impresa per conto proprio secondo la Cassazione	39

CAPITOLO SECONDO: L'IMPRESA PER CONTO PROPRIO NEL QUADRO NORMATIVO ITALIANO

1. Requisiti soggettivi e oggettivi dell'imprenditore e dell'impresa che opera per conto proprio.....	44
1.1 I requisiti soggettivi.....	46
1.2 L'attività economica.	48
1.3 L'organizzazione.....	50
1.4 L'attività produttiva.	54
1.5 La professionalità.....	56
1.6 Lo scopo di lucro.	59
1.7 La liceità.	68

2. La linea di confine tra impresa per conto proprio e le regole del mercato e della concorrenza	69
3. Aspetti e normativa fiscale dell'impresa per conto proprio.....	79

CAPITOLO TERZO: IL CASO LUNA ROSSA

1. Luna Rossa e l'America's Cup.....	86
2. Luna rossa come impresa per conto proprio.....	88
3. Evoluzione del modello giuridico Luna Rossa	95
3.1 I primi cambiamenti.....	97
4. Luna Rossa diventa impresa commerciale	99
4.1 Requisiti per la qualificazione di Impresa Commerciale: il Caso Luna Rossa	103
4.2 Evidenze dalla visura camerale di Luna Rossa.....	104
 Conclusioni.....	 108
 Bibliografia.....	 110

INTRODUZIONE

Il concetto di impresa per conto proprio rappresenta una delle questioni più controverse, dibattute e significative, ma al tempo stesso più trascurate, nella giurisprudenza italiana ed europea.

Con l'espressione "impresa per conto proprio" si intende identificare un'attività produttiva di beni e/o servizi, esercitata secondo criteri organizzativi riconducibili alle attività tipiche di un'impresa, ma la cui produzione non è destinata allo scambio sul mercato e dunque rimane nella disponibilità del soggetto produttore per finalità interne, personali o familiari (c.d. autoproduzione con conseguente autoconsumo).

L'orientamento giuridico italiano ed europeo non dispone di una disciplina specifica e organica per l'impresa per conto proprio, né tantomeno ne delimitano o precisano le aree d'azione.

Questa lacuna normativa rende arduo determinare chiaramente quando un'attività possa definirsi "impresa", pure in assenza di una destinazione al mercato, e quando invece sia estranea alla fattispecie, così come chi possa essere considerato imprenditore a tutti gli effetti. Per di più genera controversie anche nell'ambito di applicazione delle norme in materia di concorrenza, imposizione fiscale, diritti sociali e obblighi contabili.

Inoltre, manca una definizione normativa che consenta di distinguerla da altre forme di attività produttiva non destinate al mercato, rendendo complessa l'identificazione della stessa.

A primo impatto, l'assenza della destinazione al mercato rende verosimile l'esenzione da queste attività, in quanto la definizione comune di impresa, data dall'articolo 2082 del Codice civile, sembra per certi aspetti presupporre la finalità allo scambio con il mercato. In presenza di alcuni elementi, però, (quali la struttura organizzativa o il volume delle attività poste in essere), il requisito risulta essere meno determinante ai fini della qualificazione.

La presente tesi ha l'obiettivo di delineare il ruolo di tale impresa all'interno del sistema economico e del panorama giurisprudenziale, così come tentare di analizzare il rapporto che ha questa con il mercato e con gli operatori che ne fanno parte.

Si cercherà in primo luogo di ricostruire ed esaminare il contesto dottrinale e normativo all'interno del quale si inserisce, e successivamente si andranno ad analizzare i tratti che consentono di distinguerla da un'impresa commerciale, o da altre imprese presenti sul mercato, cercando di comprendere se l'assenza di una destinazione diretta dei beni e/o servizi al mercato sia un requisito necessario e sufficiente per escludere la sua natura imprenditoriale.

Verranno presi in esame anche casi concreti e modelli ibridi, tramite un'analisi approfondita di sentenze giurisprudenziali, realizzate dalla corte italiana e/o europea, e articoli della dottrina, cercando di individuare i limiti attuali esistenti nel complesso normativo italiano ed europeo.

L'evoluzione delle pratiche commerciali contemporanee, così come la nascita di nuove forme di impresa, ha reso ancora più complessa l'identificazione del concetto di impresa per conto proprio.

La distinzione non si limita più a quella tradizionale, ovvero tra attività commerciali e non commerciali. Sono state introdotte nuove forme di organizzazione economica, come ad esempio le organizzazioni no-profit o le cooperative, enti pubblici o privati che operano in settori come lo sport, l'arte o la cultura.

Questo ha dato vita all'introduzione di nuovi confini e ha fatto sorgere ulteriori dubbi riguardo ciò che può essere considerato impresa e ciò che non lo è.

Molte di queste forme di produzione, pur non avendo come scopo la realizzazione di profitto o una destinazione diretta al mercato, utilizzano modalità organizzative simili a quelle tipiche dell'impresa commerciale.

La comparsa sul mercato di queste nuove attività produttive rende necessario un aggiornamento, una modificazione, delle norme che regolano l'impresa e che ne stabiliscono limiti e aree d'azione.

La flessibilità normativa diventa quindi un elemento fondamentale al fine di garantire anche alle attività non commerciali e non tradizionali, che assumono rilevanza economica, di avere un quadro completo, ma soprattutto chiaro, della loro posizione, del loro ruolo e delle loro obbligazioni.

CAPITOLO PRIMO

IL CONCETTO DI IMPRESA PER CONTO PROPRIO

Sommario: 1 Definizione di Impresa e Imprenditore nel diritto commerciale. - 1.1 Nozione generale di imprenditore.- 1.2 Nozione generale di Impresa.- 1.3. Il regolamento di impresa. - 2. Distinzione tra impresa per conto proprio e impresa commerciale. - 3. Natura giuridica dell'impresa per conto proprio. -3.1 L'impresa per conto proprio secondo la Cassazione

1. Definizione di Impresa e Imprenditore nel diritto commerciale

L'introduzione del concetto di imprenditore, avvenuta con l'emanazione del Codice civile in luogo del concetto di commerciante, secondo la Dottrina è scaturita da una esigenza di politica economica, che consigliava di spostare l'asse della teoria giuridica dell'impresa dal momento dello scambio al momento della produzione.

Il tutto era visto nell'ottica della dottrina economica corporativa: una dottrina che riconosceva l'iniziativa economica privata, ma dichiarava di riconoscerla solo, così si era pronunciata la Carta del lavoro, in quanto destinata a svolgere *«una funzione di interesse nazionale»*.

In questo contesto, secondo i sostenitori della teoria istituzionale, l'impresa doveva perdere quel carattere individualistico e speculativo che ha nell'economia liberale, per assumere una funzione non solo economica, ma anche politica ed etica.

La sostituzione del concetto di imprenditore a quello di commerciante aveva, pertanto, l'importante funzione di porre l'accento sull'aspetto socialmente utile dell'attività dell'imprenditore, piuttosto che sull'aspetto speculativo, e di elaborare un concetto di imprenditore che fosse funzionale alle esigenze dell'ordinamento giuridico primario.

Tra i lavoristi, la Dottrina tradizionale, condivisa da quella più recente, pare orientata verso una definizione soggettiva dell'interesse dell'Impresa facendolo coincidere, in sostanza, con l'interesse dell'imprenditore al coordinamento dell'attività del lavoratore.

Il coordinamento dell'attività lavorativa corrisponde al risultato atteso dal datore di lavoro in quanto, da un lato, esprime sul piano formale il risultato materiale dell'attività lavorativa e, dall'altro, realizzando la funzionalizzazione dei singoli apporti individuali al risultato dell'organizzazione di lavoro nel suo complesso considerata, consente la soddisfazione dell'interesse ad esso relativo.

In definitiva, si deve ritenere che l'interesse del quale si dibatte vada individuato con riferimento all'interesse dell'imprenditore, inteso non come generico all'adempimento della prestazione lavorativa, ma come suo interesse *«all'esercizio della propria attività di organizzazione del lavoro alle proprie dipendenze»* e quindi come interesse a ricevere ed utilizzare la prestazione dovuta in un determinato contesto organizzativo.

La disciplina delle attività economiche nel nostro sistema giuridico ruota intorno alla figura dell'imprenditore, che l'articolo 2082 del Codice civile, così definisce: *«è imprenditore colui che esercita professionalmente l'attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi»*.¹

La disciplina però non è identica per tutte le figure di imprenditore. Il Codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditore in base a tre criteri di selezione.

- L'oggetto dell'impresa, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo (art. 2135 cc²) e imprenditore commerciale (art. 2195 cc³);

¹G.F CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p. 19

² *«È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse [2082, 2083].*

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge 2557.»

³ *«Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:*

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;*
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;*
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;*
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;*

- La dimensione dell'impresa, che serve a distinguere il piccolo imprenditore (art. 2083 cc⁴) e, di riflesso, l'imprenditore medio grande;
- La natura del soggetto che esercita l'impresa, che determina la tripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società e impresa pubblica.⁵

I tre criteri si fondano su dati diversi e perciò si cumulano ai fini della qualificazione di una data impresa.

Il Codice civile detta un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori; queste sono le norme che fanno riferimento all'imprenditore o all'impresa, senza ulteriori specificazioni.

Lo statuto generale dell'imprenditore comprende parte della disciplina dell'azienda (art. 2555-2562 c.c.) e dei segni distintivi (art. 2563-2574 c.c.), la disciplina della concorrenza e dei consorzi e alcune disposizioni speciali in tema di contratti, situate nel quarto libro del Codice civile.⁶

Applicabile a tutti gli imprenditori è anche la disciplina a tutela della concorrenza e del mercato introdotta dalla legge 287/1990⁷, così come le misure recentemente introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12-1-2019, n.14⁸) in tema di

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. »

⁴ «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo [1647, 2139, 2221], gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [1330, 1368, 2202, 2214, 2221; art. 45 Cost.]. »

⁵ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., p. 19.

⁶ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., p. 19.

⁷ «Art. 1

Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario

1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese ((...)).

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata "Autorità", applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2017, N. 3)).

4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.»

⁸ «Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

emersione precoce e composizione negoziata della crisi, piani attestati di risanamento, convenzione di moratoria e concordato semplificato liquidatorio.⁹

È poi identificabile uno specifico statuto dell'imprenditore commerciale, anche se alcuni istituti che lo compongono trovano applicazione anche nei confronti di imprenditori non commerciali (società) ed altri non trovano applicazione nei confronti di determinati imprenditori commerciali (piccoli e pubblici).

Rientrano nello statuto tipico dell'imprenditore commerciale la liquidazione giudiziale e il concordato preventivo disciplinati dal codice della crisi dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (d.lgs. 8-7-1999, n. 270¹⁰ e d.l. 23-12-2023, n.347¹¹).

La qualifica di imprenditore agricolo o di piccolo imprenditore ha rilievo essenzialmente negativo, in quanto serve a delimitare l'ambito di applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale.

L'imprenditore commerciale è *species* della figura generale dell'imprenditore. Non si può essere imprenditori commerciali se non si è imprenditori, se l'attività svolta non risponde ai requisiti fissati dalla nozione generale di imprenditore (art. 2082 c.c.) (G. Ferri¹²).

L'imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore, anche commerciale, sono infatti esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, mentre l'iscrizione nel registro delle

2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:

- a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;
- b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.

3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.

4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

⁹ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., p.20

¹⁰ L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.

¹¹ Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", ((ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,)) purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

- a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;
- b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

¹² G. FERRI, *Diritto commerciale*, 11ª ed., Torino, Giappichelli, 2009.

imprese, in passato non ritenuta obbligatoria, è stata oggi estesa anche a tali imprenditori, sia pure con un rilievo diverso per l'imprenditore agricolo o per il piccolo imprenditore (artt. 2136, 2022, 2214 del Codice civile) (G. Ferri¹³).

Diverso rispetto all'imprenditore commerciale è poi anche il sistema di procedure concorsuali che regola la crisi o l'insolvenza dell'imprenditore agricolo e dell'impresa minore sotto il profilo dimensionale.

Le società diverse dalla società semplice, definite società commerciali, “sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese” con effetti di pubblicità legale, anche se l'attività esercitata non è commerciale (art. 2200 c.c.¹⁴).

1.1 Nozione generale di imprenditore

Secondo la definizione fornita dall'art 2082 del Codice civile *«è imprenditore colui che esercita professionalmente l'attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi»*.

L'articolo stabilisce i requisiti necessari per l'acquisto della qualità di imprenditore.

L'imprenditore è la figura che nel processo economico svolge funzione intermediaria fra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi (G. Ferri¹⁵).

Nello svolgimento di tale funzione l'imprenditore coordina, organizza e dirige, secondo proprie scelte tecniche ed economiche, il processo produttivo, svolgendo la funzione organizzativa, assumendo su di sé il rischio relativo, ovvero il rischio che i costi sopportati non siano coperti da ricavi conseguiti, il cosiddetto rischio di impresa, per la mancanza di domanda o per la situazione di mercato (G. F. Campobasso¹⁶).

¹³ G. FERRI, *Diritto commerciale*, cit.

¹⁴ «Sono soggette all'obbligo [2194] dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V [2291] e le società cooperative [2511], anche se non esercitano un'attività commerciale [2195, 2949].

L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI [2250, 2296, 2297, 2317, 2330, 2331, 2411, 2435, 2436, 2471, 2475, 2494, 2498, 2502, 2504, 2506, 2519, 2537, 2538]»

¹⁵ G. FERRI, *Diritto commerciale*, cit.

¹⁶ G.F CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p. 21

L'esposizione al rischio di impresa giustifica poi il potere dell'imprenditore di dirigere il processo produttivo e legittima l'acquisizione da parte dello stesso dell'eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi, i quali generano un profitto (G. F. Campobasso¹⁷).

Da qua deriva il tipico movente dell'attività imprenditoriale, il quale risiede nell'intento di conseguire il massimo profitto.

1.2 Nozione generale di Impresa

L'impresa è, in termini di *regula juris*, una fattispecie di effetti giuridici (V. Colussi¹⁸, P. Spada¹⁹).

Definirla come fattispecie basta per riconoscere all'impresa il carattere di nozione originaria e di nozione primaria rispetto a quella di imprenditore; la quale ultima esprime e sintetizza in una qualifica soggettiva (alcuni di) quegli effetti (V. Colussi²⁰, R. Tommasini²¹).

L'impresa è l'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni (art. 810 c.c.²²) o servizi.

L'impresa trova la sua nozione fondamentale nell'articolo 2082 del Codice civile, in quanto rappresenta l'attività esercitata dall'imprenditore, disciplinato, appunto, dal suddetto articolo.

L'impresa, infatti, rappresenta la fattispecie giuridica (P. Greco²³), ovvero l'elemento che determina l'applicazione della norma, mentre l'imprenditore è il soggetto giuridico sul quale ricadono gli effetti che l'ordinamento collega allo svolgimento di tale attività economica.²⁴

Fattispecie è l'impresa, non l'imprenditore, che, come qualificazione giuridica, appartiene alla sfera dell'effetto. L'imprenditore non è propriamente fattispecie neanche

¹⁷ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., p.21

¹⁸ V. COLUSSI, *Capacità e impresa*, I, *Le imprese individuali*, Padova, 1974

¹⁹ P. SPADA, *L'incognita "impresa" dal codice allo statuto*, nel libro di P. G. Jaeger, in *Giur. comm.*, 1985, I, 748 ss.

²⁰ V. COLUSSI, *Capacità e impresa*, I, *Le imprese individuali*, Padova, 1974, p. 5 ss.

²¹ R. TOMMASINI, "Contributo alla teoria dell'azienda come oggetto di diritti", Milano, 1986, p. 249 ss.

²² Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti [832]

²³ P. GRECO, *Diritto commerciale*, 3ª ed., Torino, Giappichelli, 2021

²⁴ "Impresa e Imprenditore I", in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, p. 1 s.

come soggetto: il soggetto è ovviamente sempre presente alla norma e nella norma (*hominum causa omne ius*), ma come destinatario dell'effetto, in funzione di un fatto o comportamento che ne è appunto la fattispecie (P. Spada²⁵; contro P.G. Jaeger). Non è ammissibile un'impresa senza imprenditore (W. Biagivi²⁶).

La fattispecie si realizza nel momento in cui si verificano i presupposti per la configurazione di un'impresa.

Ma quando è possibile definire un'attività come impresa?

L'attività economica si caratterizza come un insieme organico di atti tra loro coordinati, finalizzati al raggiungimento di un obiettivo unitario e comune (G. Ferri²⁷).

Essa costituisce un fatto giuridico, in quanto evento idoneo a produrre effetti giuridici in modo del tutto indipendente dalla volontà del soggetto che la realizza.

Partendo da una definizione teorica (G. Bonilini²⁸, M. Confortini²⁹, C. Granelli³⁰) è possibile definire l'impresa come «*un'attività economica strutturata professionalmente, costituita dall'insieme organizzato di persone e beni, come sono ad esempio i macchinari, i locali, il capitale, operanti insieme per produrre e/o scambiare prodotti o servizi, allo scopo di soddisfare i bisogni dei diversi soggetti.*» (tratto da Wolters Kluwer³¹).

L'impresa è un insieme di atti che, seppure soggetti singolarmente alla disciplina generale prevista per ciascuno di essi, nel loro insieme comportano l'assoggettamento di chi li esercita anche a una disciplina particolare, il cosiddetto *statuto dell'imprenditore*.

L'attività di impresa è definita, dall'art. 2082 c.c., come attività economica (ossia preordinata alla copertura dei costi con i ricavi), organizzata (con risorse produttive umane e materiali, organizzate dall'imprenditore), svolta in maniera professionale (né occasionale né casuale, ma sistematica, anche se non continuativa né esclusiva) e destinata alla produzione o scambio di beni o servizi.³²

²⁵ P. SPADA, *L'incognita "impresa" dal codice allo statuto*, nel libro di P. G. Jaeger, in *Giur. comm.*, 1985, I

²⁶ W. BIAGIVI, *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948

²⁷ G. FERRI, *Diritto commerciale*, 11ª ed., Torino, Giappichelli, 2009.

²⁸ G. BONILINI, *Diritto commerciale*, 8ª ed., Torino, Giappichelli, 2022

²⁹ M. CONFORTINI, *Diritto commerciale*, 6ª ed., Padova, CEDAM, 2021

³⁰ C. GRANELLI, *Diritto commerciale*, 2ª ed., Torino, Giappichelli, 2023

³¹ "Art. 2082 c.c. Imprenditore," *One Legale* - Wolters Kluwer, <https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-2082-c-c-imprenditore/C0CI0000003243>.

³² *Impresa e Imprenditore I*", in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, p. 3 s.

L'impresa assume forme differenti a seconda delle sue caratteristiche.

Si può quindi classificare l'impresa sulla base dell'oggetto (commerciale o agricola), della dimensione (piccola o grande) e della natura del soggetto (individuale o collettiva, privata o pubblica).³³

In relazione all'oggetto dell'attività, si distinguono impresa commerciale (artt. 2195, 2203 ss. c.c.) e impresa agricola (artt. 2135 ss. c.c.). L'impresa commerciale può avere ad oggetto, secondo l'elencazione di cui all'articolo 2195 del Codice civile, l'esercizio di attività industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi; di attività di intermediazione nella circolazione dei beni; di attività di trasporto per terra, per acqua per aria; di attività bancaria o assicurativa e di altre attività ausiliarie delle precedenti.

L'impresa commerciale è soggetta allo statuto dell'imprenditore commerciale, che prevede obblighi di iscrizione di alcuni atti nel registro delle imprese, con effetto di pubblicità legale, l'obbligo della tenuta delle scritture contabili, l'assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali (G.F. Campobasso³⁴).

L'impresa agricola ha per oggetto attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e allevamento di animali (cosiddette attività principali) e le attività a queste connesse, di carattere accessorio rispetto alle prime. La disciplina originariamente prevista dall'art. 2135 del Codice civile è stata modificata dal d.lgs. 228/2001³⁵, che ne ha esteso l'ambito applicativo anche attraverso l'introduzione del concetto di *ciclo biologico*, con il fine di

³³ "Impresa e Imprenditore I", in Enciclopedia Giuridica, p. 15 s.

³⁴ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p. 43

³⁵ «L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 ((, terzo comma,)) del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.»

adeguare la nozione di impresa agricola alle nuove esigenze connesse al processo tecnologico.

All'impresa agricola si applica lo statuto generale dell'imprenditore, con l'obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, e con l'esclusione dal fallimento (G.F. Campobasso³⁶).

Quanto alle dimensioni, si distingue la piccola impresa dall'impresa medio-grande, definita in via residuale rispetto alla prima.

La piccola impresa è quella esercitata da coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.³⁷

Dalla piccola impresa si distingue, sebbene possa presentare possibili sovrapposizioni, l'impresa familiare, introdotta con la riforma del diritto di famiglia (l. 151/1975) e disciplinata dall'art. 230-bis³⁸ del Codice civile, al fine di tutelare i membri della famiglia nucleare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) che prestano la

³⁶ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., p.44

³⁷ La definizione contenuta nel Codice civile all'articolo 2083 riserva una posizione centrale alla prevalenza, quale requisito generale per enucleare, sul piano qualitativo, il lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari dal complesso degli altri fattori produttivi, anche se va registrata un'evoluzione della categoria verso quella dell'impresa minore, specialmente per l'evoluzione delle figure dell'artigiano e del coltivatore diretto del fondo, oggi spinti dal confronto con il mercato a ricorrere a forme giuridiche e strumenti tecnici sempre più evoluti

³⁸ «Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.»

loro attività (in passato caratterizzata dalla gratuità) in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare.³⁹

Da una parte le imprese producono e offrono i beni e i servizi che, in modo diretto o indiretto, soddisfano i bisogni dei consumatori; dall'altra, le persone prestano lavoro alle imprese ottenendo in cambio un reddito.

È stato detto che l'impresa è una struttura economica organizzata professionalmente, ma qual è esattamente la sua forma?

Gli elementi costitutivi dell'impresa sono quattro, di seguito elencati:

- struttura e organizzazione: ogni impresa ha una propria struttura organizzativa per coordinare e regolare le funzioni e i processi interni, al fine di raggiungere un obiettivo finale;
- persone: fanno parte di questa componente sia l'imprenditore sia i lavoratori;
- beni economici: sono l'insieme dei fattori e dei beni materiali e immateriali impiegati durante il processo di produzione;
- processo produttivo: è l'insieme delle operazioni compiute per realizzare il prodotto o il servizio.⁴⁰

Le risorse di un'impresa uniscono le loro diverse competenze lavorando in maniera interdipendente e coordinata.

È chiaro quindi che qualsiasi impresa per funzionare ha bisogno delle persone, che rappresentano il suo più prezioso capitale.

1.3 Il regolamento di impresa

Mediante l'esercizio concreto dei poteri che l'ordinamento attribuisce per il funzionamento dell'organizzazione aziendale, l'imprenditore determina, nei limiti che attengono alla funzione delle sue prerogative, la rispettiva posizione giuridica propria e dei lavoratori dipendenti, attraverso un regolamento interno che rappresenta il livello più

³⁹ *Impresa e Imprenditore I*, in Enciclopedia Giuridica, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, p. 4 s.

⁴⁰ *Impresa e Imprenditore I*, in Enciclopedia Giuridica, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, p. 4 s.

alto della regolamentazione generale e, allo stesso tempo, la più alta espressione del potere direttivo.

A tal riguardo, è stato anche fatto richiamo al *potere organizzativo dell'imprenditore*, del quale il regolamento sarebbe appunto espressione.

L'articolo di riferimento è il 2086 del Codice civile che recita: *«L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.»*

Resta fermo, comunque, che l'imprenditore è legittimato ad emanare disposizioni relative alla disciplina ed esecuzione tecnica del lavoro nonché ai comportamenti dei dipendenti, sia in linea principale con la stesura del regolamento, sia ad integrazione (ma anche in mancanza) dello stesso, mediante ordini di servizio e/o circolari (G. Ferri⁴¹).

Secondo la giurisprudenza prevalente, nel nostro ordinamento, la forma con la quale viene esercitato il potere direttivo è la più libera possibile, non sussistendo alcuna fonte legislativa o equiparata che imponga specifiche e particolari forme per i regolamenti, emanati dall'imprenditore, al fine di disciplinare la sua condotta nell'organizzazione interna dell'azienda.

2. Distinzione tra impresa per conto proprio e impresa commerciale

La nozione di imprenditore commerciale comprende, per esclusione, tutte quelle attività che non rientrano nell'attività agricola.

In particolare, ai sensi dell'art. 2195 c.c., sono imprenditori commerciali coloro che esercitano:

- attività industriali, cioè quelle attività dirette alla produzione di beni o di servizi;

⁴¹ G. FERRI, *Diritto commerciale*, 11^a ed., Torino, Giappichelli, 2009.

- attività intermediarie nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto, le quali realizzano il trasferimento di persone e/o cose da un luogo all'altro per terra, aria, acqua;
- attività bancarie o assicurative;
- attività ausiliarie alle precedenti, cioè quelle che agevolano l'esercizio di tali attività o comunque sono legate a queste da un rapporto di complementarità.

Esse sono caratterizzate dal fatto di essere esercitate da un imprenditore a favore di un altro imprenditore: si pensi, ad esempio, alle imprese di agenzia, di deposito, di mediazione.

Si chiarisce così quali attività identifichino chi, oltre a qualificarsi imprenditore secondo la definizione generale dell'art. 2082 c.c., debba ritenersi imprenditore commerciale.

L'attività che contraddistingue un'impresa come commerciale può essere innanzitutto quella «*industriale diretta alla produzione di beni e di servizi*», definizione che, se raffrontata con quella generale dell'articolo 2082 del Codice civile, che già parla di produzione di beni o servizi, sembra incentrarsi soprattutto sul carattere della "industrialità" ("industriali" sono ad es. le imprese manifatturiere, meccaniche, edili, chimiche, ecc.) (G. Oppo⁴², estratto da Wolters Kluwer⁴³).

Analogamente, poiché già in via generale l'art. 2082 c.c. prevede «*lo scambio di beni o servizi*», il *proprium* dell'impresa commerciale, con riferimento alla previsione dell'art. 2195 c.c., n. 2, sembra consistere specificamente nel carattere "intermediario" nella circolazione di beni, carattere che sarebbe tipico dell'attività del commerciante che acquista beni per poi rivenderli ad altri intermediari od ai consumatori (G. Oppo⁴⁴, estratto da Wolters Kluwer⁴⁵).

⁴² G. OPPO, *Diritto commerciale*, 10^a ed., Padova, CEDAM, 2019.

⁴³ Wolters Kluwer, "Art. 2195 c.c. Imprenditori soggetti a registrazione," One Legale, <https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-2195-c-c-imprenditori-soggetti-a-registrazione/C0CI0000004565?searchId=3019995922&pathId=2343e6c2e5171&offset=0&contentModuleContext=all>.

⁴⁴ G. OPPO, *Diritto commerciale*, 10^a ed., Padova, CEDAM, 2019.

⁴⁵ Wolters Kluwer, "Art. 2195 c.c. Imprenditori soggetti a registrazione," One Legale, <https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-2195-c-c-imprenditori-soggetti-a-registrazione/C0CI0000004565?searchId=3019995922&pathId=2343e6c2e5171&offset=0&contentModuleContext=all>.

Con riferimento alle altre attività elencate dall'art. 2195 c.c. si rileva da più parti, invece, la mancanza di una loro autonomia concettuale rispetto alle attività previste dai nn.1 e 2: di queste ultime, le altre rappresenterebbero solo una specificazione.

Infatti, chi trasporta persone o cose, altro non fa che produrre un particolare servizio, quello di trasporto, appunto, a favore di chi lo richieda; la banca che raccoglie il risparmio fra il pubblico ed esercita il credito, (cfr. art. 10, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385⁴⁶), altro non fa che rendersi intermediaria nella circolazione del denaro o, rispettivamente, produrre servizi a favore dei propri clienti; così come una produzione di servizi è l'esercizio dell'attività assicurativa.

Visto che, in definitiva, la commercialità dell'impresa si lascia definire in base ai requisiti della "industrialità" della produzione, e del carattere "intermediario" dello scambio, si è posta dunque l'esigenza di precisare il significato dei due requisiti (G. Oppo⁴⁷).

Secondo un'interpretazione più formale, per "industrialità"⁴⁸ dovrebbe intendersi quella modalità della produzione consistente nell'impiego di materie prime per trasformarle in beni "nuovi", cioè, dotati di un nuovo e maggiore valore d'uso e di scambio, mentre per attività "intermediaria"⁴⁹ solo quella consistente nell'acquisto e successiva rivendita di beni (G. Oppo⁵⁰).

Potrebbero individuarsi, allora, talune attività che pur non essendo agricole non rientrerebbero neppure nel novero di quelle commerciali, in quanto dirette alla produzione di beni o servizi non ricavati dalla trasformazione di altri beni (per esempio, l'attività estrattiva, o la prestazione di servizi diversi da quelli previsti dall'art. 2195 del c.c.) o allo scambio di beni propri (alienazione di prodotti agricoli non qualificabile come connessa ex art. 2135 del c.c.), nonché quelle ausiliarie di imprese non commerciali (F. Galgano⁵¹).

⁴⁶ «1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.»

⁴⁷ G. OPPO, *Diritto commerciale*, 10ª ed., Padova, CEDAM, 2019.

⁴⁸ L'attributo industriale utilizzato al n. 1 dell'art. 2195 c.c. serve esclusivamente da discriminante generico tra attività agricole e attività commerciali: il termine "industriale" non è, quindi, concepito nella sua accezione tecnico-economica ovvero nel significato di "processo fisico-chimico di trasformazione delle materie prime". Le attività produttive di servizi sarebbero, poi, sempre industriali, poiché non sono riscontrabili attività agricole, in senso stretto, fornitrici di servizi.

⁴⁹ Il requisito dell'intermediazione, di cui al n. 2 del citato articolo, equivale a scambio, cioè alla generica attività di collocazione sul mercato di beni e servizi (anche autoprodotti, cioè non acquistati da terzi).

⁵⁰ G. OPPO, *Diritto commerciale*, cit.

⁵¹ F. GALGANO, *Diritto commerciale*, I, *L'imprenditore*, III ed., Bologna, 1989

L'impresa commerciale viene definita dall'articolo 55 del Tuir⁵², che specifica che i redditi d'impresa sono quelli che provengono dall'esercizio di imprese commerciali.

A qualificare queste imprese dal punto di vista fiscale è l'esercizio per professione abituale, anche in modo non esclusivo, delle attività che sono riportate dall'articolo 2195 del Codice civile.

Perciò, gli elementi che individuano e distinguono l'impresa commerciale rispetto all'impresa agricola sono tutti racchiusi nelle prime due categorie dell'art. 2195 c.c. e risiedono, esattamente, nel carattere industriale dell'attività di produzione di beni o servizi e nel carattere intermediario dell'attività di scambio.

La corretta lettura (G. Oppo) dell'art. 2195 c.c., messo a sistema con l'articolo 2135 del Codice civile, "Imprenditore agricolo", porta dunque a concludere che:

- tutte le attività di produzione non agricole sono industriali e conferiscono la qualità d'imprenditore commerciale;
- tutte le attività d'intermediazione nella circolazione di beni e servizi, purché non connesse ad un'attività agricola essenziale, sono attività d'impresa commerciale (estratto da Wolters Kluwer⁵³).

Per determinare la natura di un'impresa, quindi, è necessario stabilire in primo luogo se si tratti di un'impresa agricola a norma dell'art. 2135 c.c..

Se l'attività svolta non può qualificarsi come agricola, neppure per connessione, allora siamo di fronte ad un'impresa commerciale alla quale si applicherà lo statuto dell'imprenditore commerciale.

⁵²«1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;

b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.»

⁵³ Wolters Kluwer, "Art. 2195 c.c. Imprenditori soggetti a registrazione.", cit.

Un particolare dibattito dottrinario e giurisprudenziale si è sollevato in merito alla cosiddetta impresa in senso proprio, esercitata da colui che produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale.⁵⁴

L'impresa per conto proprio si riferisce a un'attività nella quale una persona fisica o giuridica svolge operazioni economiche per soddisfare esigenze personali o interne, senza l'intenzione di offrire beni o servizi sul mercato (G. Oppo⁵⁵).

Nel sistema attuale l'impresa come attività economica e professionale è nozione e fattispecie di diritto comune, mentre la commercialità è solo un suo possibile attributo, dipendente dall'oggetto dell'attività, e non ha rilevanza fuori dall'esercizio professionale dell'impresa (G. Oppo⁵⁶).

Per attività economica si intende attività produttiva, di ricchezza e di nuove utilità; in questo senso attività economica nel risultato (produzione o scambio di beni o di servizi), non solo nei mezzi, attività che soddisfa bisogni economici (T. Ascarelli⁵⁷).

Con le previsioni di tale requisito si deve intendere come richiesta non soltanto l'economicità oggettiva del risultato ma anche l'agire con metodo economico e cioè l'economicità dell'attività in aggiunta alla produttività (G. Oppo⁵⁸).

È stato precisato che economicità significa anzitutto che l'attività organizzata sia condotta secondo parametri di economicità, per cui la dissipazione anche solo prevedibile di risorse è un principio da escludere: economicità non significa lucratività, né lucratività del singolo atto, né che in concreto si realizzi un lucro (B. Libonati⁵⁹).

Lo scopo di lucro non è espressamente previsto dalla norma ma è opinione prevalente che il fine di lucro in senso oggettivo (idoneità in sé dell'impresa a dare un profitto) sia immanente allo stesso concetto di imprenditore, mentre non è richiesto il fine di lucro in senso soggettivo (destinazione finale del profitto dell'impresa). Questo emerge dalla decisione della Corte di Cassazione civile con la sentenza n. 16612 del 19 giugno 2008 la quale, in tema di attribuzione della categoria catastale di un immobile, ha così stabilito

⁵⁴G.F CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p. 34

⁵⁵G. OPPO, *Materia agricola e forma commerciale*, in Scritti in onore di F. Carnelutti, III, Padova, 1950, p. 87 ss.

⁵⁶G. OPPO, *Materia agricola e forma commerciale*, cit.

⁵⁷T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale introduzione e teoria dell'impresa*, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1962

⁵⁸G. OPPO, *Materia agricola e forma commerciale*, cit.

⁵⁹B. LIBONATI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, 2009

«La nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. Peraltro, ai fini dell'industrialità dell'attività svolta (art. 2195, primo comma, c.c.), per integrare il fine di lucro è sufficiente l'idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio; né ad escludere tale finalità è sufficiente la qualità di congregazione religiosa dell'ente.»

È stato altresì affermato che affinché un'attività produttiva di servizi soddisfi il requisito dell'economicità è sufficiente che essa sia potenzialmente produttiva di utili essendo irrilevante che degli utili sia prevista la destinazione ai fini benefici e assistenziali (C 94/5766, C 94/3353, C 89/819).

Lo scopo di lucro può consistere anche in un risparmio di spesa o in un altro vantaggio (C 81/ 6395). Si è anche precisato che per integrare lo scopo di lucro è sufficiente la copertura almeno tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio del bilancio (C. 08/16612).

La commercialità, che qualificava l'atto e la disciplina secondo il sistema anteriore, poteva anche prescindere da una funzione produttiva con concreta, funzione che all'incontro condiziona sempre la presenza dell'impresa.

La creazione di ricchezza intesa come produttività (contro E. Gliozzi⁶⁰) è comunque inequivocamente richiesta dalla legge almeno in termini di produzione o scambio di beni o di servizi.

La produttività in termini economici prescinde invece da altre qualificazioni o classificazioni dell'attività, ad altri effetti giuridicamente rilevanti: può esservi impresa anche nell'attività di godimento dei beni (G. Oppo⁶¹, A. De Martini⁶², e ampiamente M.

⁶⁰ E. GLIOZZI, *Dalla proprietà all'impresa*, Milano, 1970

⁶¹ G. OPPO, *Note preliminari sulla commercialità dell'impresa*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1967, I, p. 561 ss.

⁶² A. DE MARTINI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, 1963

Tanzi⁶³) se capace di produrre altri beni o servizi e così nell'attività di godimento diretto del fondo che dà luogo all'impresa agricola e nell'attività di godimento dei beni produttivi in genere.

L'economicità oggettiva del risultato non basta tuttavia all'impresa né in termini economici né in termini giuridici.

La produzione di risultati economici senza metodo economico si risolve alla lunga e inevitabilmente non in produzione ma in distruzione di ricchezza.

La legge (art. 2082 c.c.) richiede il carattere della economicità della attività in aggiunta al carattere della produttività («*produzione o scambio di beni o di servizi*») che è già economicità del risultato.

L'inclusione del requisito della economicità in una definizione formulata in termini soggettivi, riferita cioè all'imprenditore, imprime naturalmente al requisito medesimo il senso di una esigenza di economicità dell'azione del soggetto e per il soggetto; dunque, il senso dell'attitudine a produrre un risultato economico per chi agisce.

Non si tratta di condizionare fattispecie e disciplina a moventi o intenti del soggetto (scopo di lucro o di un più generico vantaggio economico, scopo egoistico e simili) ma di controllare pur sempre un carattere oggettivo dell'attività, il suo meccanismo o “metodo” (Cass., 14 luglio 1965, n. 1508⁶⁴) che deve essere (meglio che “astratta-mente

⁶³ M. TANZI, *Il godimento del bene produttivo*, Roma, 1986

⁶⁴ «*Sullo scopo di lucro: App. Bari 15 novembre 1961, id., Rep. 1962, voce Società, n. 113 e App. Roma giugno 1957, id., 1957, I, 1274 (con ampia nota di richiami), le quali hanno ritenuto non essenziale (come elemento oggettivo del negozio di società) il fine di lucro. Contra, in riforma dell'App. Roma cit., Cass. 14 ottobre 1958, n. 3251, id., 1958, I, 1617, con ampia nota di richiami (citata nella motivazione della presente sentenza). In dottrina, fra gli altri, vedi Giordano, Impresa sociale e scopo di lucro, in Studi in onore di E. Betti, 1962, V, pag. 173 (ivi, ulteriori richiami)*».

E andando avanti «*A tale obiezione, già mossa in sede di merito, la sentenza impugnata ha creduto di rispondere che non importava che l'attività deliberata in un secondo tempo, come in genere quella assunta ad originario oggetto della impresa, non fosse volta alla realizzazione di alcun lucro, poiché quel che conta ai fini della caratterizzazione in senso imprenditoriale di qualsiasi attività è la obiettiva economicità, intesa quale scopo e metodo utilitario delle operazioni in cui si svolse, economicità rispetto alla quale «l'intento di lucro, così come ogni altra soggettiva previsione ed aspettativa dell'agente, degrada a semplice motivo giuridicamente irrilevante*»

E conclude «*... resta fermo quanto è essenziale e bastevole a sorreggere la decisione anche sul punto in esame, avendo la corte di merito manifestato di ravvisare scopo e metodo utilitario, cioè il fine della produzione di utili (quello della divisione non è oggetto di disputa nel caso in esame) nel complesso dell'attività che la società statutariamente si proponeva di esercitare.* »

lucrativo”: G. Valeri⁶⁵; M. Casanova⁶⁶; W. Biagiavi⁶⁷) “rimunerativo”, capace cioè di compensare i costi, e dunque i fattori di produzione (G. Oppo⁶⁸, G.F. Campobasso⁶⁹), anche in prospettiva di sopravvivenza futura (G. Guarino⁷⁰).

Inoltre, è da considerare il requisito della professionalità, anch'esso da valutare in termini oggettivi e cioè come potenzialità di durata: il che suppone che l'impresa abbia in sé stessa la capacità di vivere e di durare e dunque opere con un metodo che garantisca e non pregiudichi questa autonomia o autosufficienza. (G.F. Campobasso⁷¹)

Nell'impresa per conto proprio il risultato produttivo non è trasferito a terzi ma consumato o comunque fatto proprio dal produttore (direttamente o eventualmente come titolare di un'altra impresa “connessa” e distinguibile dalla prima) (G. Oppo⁷²).

Questa caratteristica, perfettamente conciliabile con la formula alternativa dell'articolo 2082 del Codice civile, che assegna all'impresa un fine di “produzione o scambio”, non basta ad escludere le esigenze assolute dalla disciplina dell'impresa, ne esclude alcun requisito della nozione e in particolare quello ora considerato.⁷³

Un esempio tipico di impresa per conto proprio è l'attività di costruzione di un edificio destinato all'uso personale. In questo contesto, l'attività non è rivolta al mercato, ma è finalizzata all'utilizzo personale dei risultati ottenuti.

Ulteriori esempi di possibili imprese per conto proprio sono spesso segnalati nel coltivatore diretto e in talune imprese pubbliche; vanno aggiunte le imprese rivolte, con organizzazione stabile alla produzione di un risultato economico unitario da utilizzare dallo stesso produttore (grande bonifica e trasformazione fondiaria, ferroviaria, autostrada, impianti portuali e così via) e, esempio tipico, le imprese mutualistiche⁷⁴.

⁶⁵ G. VALERI, *Manuale di diritto commerciale*, II-III, Carlo Cya, Firenze, 1950

⁶⁶ M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, in Tratt. Vassalli, Utet, Torino, 1974

⁶⁷ W. BIAGIAVI, *La professionalità dell'imprenditore*, Cedam, Padova 1948

⁶⁸ G. OPPO, *Note preliminari sulla commercialità dell'impresa*, in Riv. Dir. Civ., 1967, I

⁶⁹ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019

⁷⁰ G. GUARINO, *L'impresa come modello organizzativo tipico*, in Giur. comm., 1977, I

⁷¹ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, I, Diritto dell'impresa*, Torino, 1986

⁷² “Impresa e Imprenditore I”, in Enciclopedia Giuridica, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, p. 4 s.

⁷³ “Impresa e Imprenditore I”, in Enciclopedia Giuridica, cit., p. 4 s.

⁷⁴ “Impresa e Imprenditore I”, in Enciclopedia Giuridica, cit. p. 5

Queste considerazioni possono forse dare un contributo anche alla discussione della cosiddetta impresa di navigazione (D. Lucarini Ortolani⁷⁵).

Se è vero che per l'esistenza dell'impresa non è necessario il perseguimento di una finalità lucrativa e che il servizio economicamente prodotto può essere consumato dallo stesso produttore, può prospettarsi la tesi che l'esercizio della nave per una propria finalità non lucrativa (durevolmente perseguita) costituisce autoproduzione di un servizio e dunque è impresa anche se il servizio è reso dal produttore a sé stesso.⁷⁶

L'opinione prevalente in dottrina, però, è quella di non qualificare giuridicamente come impresa l'attività esercitata da chi produce beni o servizi destinati al proprio uso o consumo personale.

L'attività economica imprenditoriale deve essere destinata al mercato. Ciò non implica che l'attività deve avere necessariamente un mercato, perché potrebbe al limite esserne sprovvista per cause contingenti (transitoria assenza di clientela) o per motivi strutturali dell'attività (impresa con un solo cliente) senza perdere la natura imprenditoriale (estratto da Wolters Kluwer⁷⁷).

Il concetto deve allora essere inteso in un'accezione strutturale, nel senso che l'attività deve essere destinata a proiettarsi all'esterno, quali che siano i risultati della sua proiezione concreta (G. Cottino⁷⁸).

Ciò implica che non è impresa l'impresa per conto proprio, cioè chi produce solo per il proprio consumo, dato che l'economia di mercato presuppone la terzietà dei bisogni che l'imprenditore deve soddisfare (B. Libonati⁷⁹).

In sostanza quando l'impresa opera per il mercato possiede un flusso di economicità che va dall'impresa verso il mercato al quale deve corrispondere un flusso di economicità dal mercato verso l'impresa. È dunque da respingere anche la tesi che si accontenta di un lucro indiretto; il quale se può soddisfare un intento del soggetto non soddisfa l'esigenza in discorso appunto perché non proviene dall'impresa (R. Costi⁸⁰, P. Rescigno⁸¹).

⁷⁵ D. Lucarini Ortolani, *Società di armamento, impresa, fallimento*, 1983

⁷⁶ "Impresa e Imprenditore I", in *Enciclopedia Giuridica*, cit. p. 5

⁷⁷ Art. 2082 c.c. Imprenditore," *One Legale - Wolters Kluwer*, <https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-2082-c-c-imprenditore/C0CI0000003243>.

⁷⁸ G. COTTINO, *Trattato di diritto commerciale*, 1968

⁷⁹ B. LIBONATI, *Diritto commerciale*, Milano, 2005, 10; Ferrara, Corsi, 32

⁸⁰ R. COSTI, *Fondazione e impresa*, in *Riv. Dir. Civ.* 1968, I, 1968

⁸¹ P. RESCIGNO, *Fondazione e impresa*, in *Riv. Soc.* 1967

Secondo la Cassazione civile, sezione lavoro, del 04/07/2001 n. 9040⁸², il coltivatore diretto del fondo che è, se pur piccolo, un imprenditore, si deve escludere la configurabilità dell'impresa per conto proprio e, pertanto, non può essere attribuita la qualifica di coltivatore diretto a colui che coltiva il proprio fondo al solo scopo di destinare i prodotti al suo diretto consumo anziché al mercato.

Di contro, si deve ritenere di carattere settoriale (ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti) e non definitiva la conclusione per cui non è richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia. Questo è emerso dalla sentenza della Cassazione civile, Sezione civile, del 9 giugno 2003, n. 9208⁸³.

Non bisogna cadere poi nella tentazione di qualificare impresa in senso proprio fenomeni giuridici che hanno tutt'altra natura.

Si pensi ad esempio alla cooperativa edilizia, per la quale è da escludere che si tratti di una impresa per conto proprio (G. Ferri⁸⁴).

⁸² Ai fini della tutela contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, è richiesto l'esercizio professionale, da parte dei soggetti indicati nell'art. 205 d.P.R. n. 1124 del 1965, come modificato con l'art. 10 l. 9 dicembre 1977 n. 903 (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali o adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende), di un'attività economica diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, secondo la previsione dell'art. 2135 c.c., espressamente richiamato dall'art. 206 dello stesso d.P.R. (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 1 l. 20 novembre 1986 n. 778) per l'individuazione della nozione di azienda agricola o forestale; ne consegue che, ai fini della tutela suddetta, non è sufficiente l'attività di coltivazione del proprio fondo, ancorché svolta in modo abituale, al solo scopo di destinare i prodotti al proprio diretto consumo e non al mercato. Ritiene infondata «la prospettata lettura degli artt. 205, 206 e 207 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, secondo la quale non rilevarebbe il fatto che l'attività agricola sia esercitata o meno professionalmente, vale a dire con finalità di commercializzazione dei prodotti, essendo sufficiente che con la stessa si ottengano prodotti destinati al consumo familiare, con un risparmio di spesa che costituisce comunque un lucro. »

Ha ritenuto poi non condivisibile il diverso orientamento espresso con la decisione n. 4724 del 28 maggio 1997, «la quale ha da un lato affermato la non professionalità dell'attività agricola esercitata in un piccolo appezzamento di terreno da un soggetto che, come attività professionale, svolgeva il lavoro di impiegato d'ordine presso un ente pubblico, e, dall'altro, ha ritenuto sufficiente, ai fini della operatività dell'assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro, l'esercizio abituale di una lavorazione agricola anche se non in un'azienda in senso tecnico, ma in un semplice "fundus instructus", i cui prodotti erano destinati al consumo familiare. »

⁸³ «Per la qualifica di coltivatore diretto ai fini prudenziali di cui alle leggi 1047 del 1957 e 9 del 1963 il limite delle centoquattro giornate lavorative per la coltivazione va riferito al fondo rustico, mentre la posizione del singolo lavoratore rispetto al diritto all'assicurazione va collegata al diverso presupposto che l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività di coltivazione o anche in modo prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito.»

⁸⁴ G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, UTET, 1986

La cooperativa edilizia è un'impresa che ha una propria personalità giuridica distinta dai soci che saranno i futuri assegnatari degli immobili, in base alle convenzioni che regolano i rapporti giuridici tra la cooperativa edilizia ed i soci stessi.

Deve essere precisato che secondo una parte significativa della dottrina (ad es. Ferrara Corsi, V. Buoncore, Graziani, Bonfante-Cottino⁸⁵) l'impresa per conto proprio non potrebbe definirsi "impresa" così come definita e normata nell'art. 2082 c.c..

Secondo tale indirizzo gioca ruolo significativo la concezione economica dell'imprenditore come soggetto che svolge funzione intermedia fra proprietari dei fattori produttivi e consumatori. E ciò induce a ritenere la destinazione allo scambio della produzione richiesta dal carattere professionale dell'attività di impresa, ovvero dalla natura economica della stessa o quantomeno dalla funzione della speciale disciplina dell'impresa risulti fondamentale. Funzione che non sussisterebbe quando il soggetto risolve la propria attività produttiva in sé stesso senza entrare in contatto con terzi.⁸⁶

Per una via o per un'altra si arriva alla conclusione che l'impresa per conto proprio non è impresa, pur concedendosi che per l'acquisto della qualità di imprenditore bastano destinazione parziale o potenziale della produzione al mercato.

Assolutamente autorevole è però una seconda dottrina (G. F. Campobasso) che va in direzione completamente opposta. L'indirizzo parte dal concetto secondo il quale la destinazione al mercato della produzione non è richiesta da alcun dato legislativo.

Pertanto, l'articolo 2082 c.c. nell'affermare che è "*imprenditore chi esercita attività organizzata al fine della produzione o dello scambio*" offre un argomento letterale per sostenere che rientra in tale categoria anche l'imprenditore per conto proprio.

La destinazione al mercato non rappresenterebbe quindi un requisito essenziale dell'attività d'impresa, difatti non è richiesta da alcun dato legislativo.

Si è ritenuto che per l'acquisto della qualità di imprenditore sia sufficiente l'oggettiva riconoscibilità della possibile destinazione al mercato dei beni prodotti

⁸⁵ G. BONFANTE, G. COTTINO, *Trattato di diritto commerciale, I, L'imprenditore*, 2001

⁸⁶ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p. 34

indipendentemente dalle intenzioni del soggetto e dall'effettiva sorte dei beni prodotti (Presti- Rescigno⁸⁷).

Anche Campobasso fa alcune precisazioni: non tutte le ipotesi di impresa per conto proprio possono essere considerate imprese vere e proprie.

Tale non è, ad esempio la cooperativa che produce esclusivamente per i propri soci.

La società cooperativa è soggetto di diritto, quindi una persona giuridica, distinta dai soci che la compongono di soci fruiscono dei beni prodotti della società in base ai rapporti che giuridicamente sono pur sempre rapporti di scambio con la cooperativa (G.F. Campobasso).

Sempre secondo Campobasso non sono inoltre imprese per conto proprio le aziende costituite dallo Stato o da altri enti pubblici per la produzione di beni o servizi da fornire, dietro corrispettivo, esclusivamente all'ente di pertinenza (G. Campobasso⁸⁸).

Possono invece considerarsi vere e proprie imprese per conto proprio:

- La coltivazione del fondo, finalizzata al soddisfacimento dei bisogni dell'agricoltore e della sua famiglia.
- La costruzione di appartamenti non destinati alla rivendita (c.d. costruzione in economia).

La prima ipotesi mostra come l'attività produttiva può assumere carattere professionale, anche se non è rivolta al pubblico.

Una figura più significativa è la seconda, la quale dimostra infatti che non vi è incompatibilità fra impresa per conto proprio ed economicità, dato che l'attività produttiva può considerarsi svolta con metodo economico, anche quando i costi sono coperti da un risparmio di spesa, da un incremento del patrimonio del produttore. Dimostra anche che le esigenze di tutela del credito possono ricorrere anche rispetto all'impresa per conto proprio (G. Campobasso⁸⁹).

⁸⁷ G. PRESTI, M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale, I: Impresa, contratti, titoli di credito, fallimento*. Bologna, Zanichelli, 2023.

⁸⁸ G. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p. 34

⁸⁹ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, cit.*, p.34

Il principio di diritto, secondo Campobasso, è che l'applicazione della disciplina dell'impresa deve fondarsi esclusivamente sui caratteri oggettivi fissati dall'art. 2082 c.c.. Questi caratteri possono ricorrere anche quando i beni prodotti vengono in fatto consumati o utilizzati dallo stesso produttore (G. Campobasso⁹⁰).

Il costruttore in economia deve perciò essere qualificato come imprenditore commerciale, dato che tale è di regola anche chi costruisce un singolo immobile.

Analogamente, il coltivatore del proprio fondo sarà o meno imprenditore agricolo, quale che sia la destinazione data ai prodotti, a seconda che ricorrano o meno i reali requisiti oggettivi dell'attività d'impresa.

Il quesito è se sia possibile diventare imprenditore quando si produce per sé stessi e non per altri.

Secondo Campobasso sì, poiché il comma due dell'articolo 2082 c.c. precisa che l'attività di impresa deve essere organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi: le due ipotesi (produzione e scambio) sono indicate in alternativa, a dimostrazione che vi potrà essere “impresa” anche nell'ipotesi di semplice “produzione”, come nel caso di impresa per conto proprio e non necessariamente anche con la simultanea presenza della fase di “scambio” (G.F. Campobasso⁹¹).

Su questa interpretazione però parte della dottrina è in disaccordo, sostenendo che per essere imprenditore bisogna comunque svolgere un'attività intermediaria tra proprietari dei fattori della produzione e consumatori.

La necessità di contemporaneità tra produzione e scambio risulterebbe in maniera implicita dall'articolo 2082 c.c., proprio perché l'attività economica ivi richiamata deve intendersi esercitata in forma professionale ed ha natura economica.

Altro fattore derimente sarebbe rappresentato infine dalla disciplina giuridica dell'impresa finalizzata anche alla tutela dei terzi, che sarebbe inutile nell'ipotesi in cui un soggetto agisce per conto proprio.

⁹⁰ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., p.33

⁹¹ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., p.34

Secondo questa tesi, quindi, non è imprenditore chi produce per sé, anche se lo può diventare se mette in piedi un'organizzazione che potenzialmente o parzialmente può produrre per il mercato (G. Ferri⁹²).

Le critiche di cui sopra però non hanno convinto Campobasso, secondo il quale le ipotesi da lui contemplate ricadono pienamente nell'art. 2082 c.c.

Ad esempio, nel caso dell'agricoltore che coltiva un fondo per soddisfare i propri bisogni e della sua famiglia viene svolta un'attività professionale.

Nella ipotesi invece di chi costruisce per sé l'attività viene svolta con metodo economico, anche se i costi sono coperti dalle risorse personali del produttore.

Anche nelle ipotesi sopra richiamate possono sorgere problemi di tutela dei terzi, pensiamo ad esempio alla posizione dei fornitori dei materiali edili o dell'agricoltore.

In realtà per risolvere il problema è necessario verificare se esistano, nel caso concreto, i criteri oggettivi stabiliti dall'articolo 2082 c.c., criteri che possono esistere anche quando un soggetto produce per sé; in altre parole, bisogna vedere se chi produce per sé abbia messo in piedi un'organizzazione potenzialmente idonea alla produzione, per sé o per altri, indipendentemente dal fatto che poi voglia tenere per sé i frutti del proprio lavoro (G.F. Campobasso⁹³).

Ulteriore esempio di impresa per conto proprio è l'impresa mutualistica. L'impresa mutualistica in quanto impresa collettiva è comunemente contrapposta all'impresa mutualistica lucrativa il che è esatto avuto riguardo al momento associativo e quindi alla causa delle rispettive fattispecie contrattuali (G. Oppo⁹⁴).

Nella teoria dell'impresa la mutualità, come in genere la produzione per conto proprio, va tuttavia contrapposta alla produzione per il mercato o per i terzi e in questo senso all'impresa capitalistica: si tratta dunque di un carattere che attiene all'attività e non al soggetto anche se nell'ipotesi mutualistica presuppone la collaborazione di una pluralità di soggetti che vi ricercano la soddisfazione di uno specifico bisogno nelle proprie

⁹² G. FERRI, *Diritto commerciale*, 11^a ed., Torino, Giappichelli, 2009

⁹³ G.F CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8^a ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p. 34

⁹⁴ G. OPPO, *L'essenza della società cooperativa e gli studi recenti*, in Riv. Dir. Civ., 1959, I

economie individuali o anche l'incremento o la difesa di un proprio profitto imprenditoriale (G. Oppo⁹⁵).

Il momento dell'attribuzione agli associati del vantaggio mutualistico, momento solo formalmente di scambio e in realtà partecipativo, che sostituisce i rapporti di scambio dell'impresa capitalistica e nel quale si realizza l'essere per conto proprio dell'impresa collettiva. (G. Oppo⁹⁶)

È importante sottolineare che l'attività di impresa per conto proprio, non essendo rivolta al mercato, potrebbe non rientrare pienamente nella definizione di attività imprenditoriale ai sensi del Codice civile italiano. Di conseguenza, alcune disposizioni normative applicabili agli imprenditori potrebbero non trovare applicazione in questo contesto.

La legislazione italiana disciplina specificamente alcune attività svolte in conto proprio, come il trasporto di merci.

Secondo l'articolo 31 della Legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasporto di cose in conto proprio è definito come il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, per esigenze proprie, quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- Proprietà del mezzo: Il trasporto deve avvenire con veicoli di proprietà, in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di acquisto da parte del soggetto che esercita l'attività.
- Personale addetto: I conducenti e gli eventuali addetti alla scorta dei veicoli devono essere il titolare della licenza o suoi dipendenti.
- Attività accessoria: Il trasporto non deve costituire l'attività principale dell'impresa, ma deve essere complementare o accessoria rispetto all'attività principale svolta. ⁹⁷

La distinzione esistente tra impresa per conto proprio e impresa commerciale riveste un ruolo fondamentale nell'inquadramento giuridico delle attività economiche.

Mentre l'impresa per conto proprio si caratterizza per un'attività economica svolta autonomamente, senza l'assunzione di obblighi tipici del commercio organizzato,

⁹⁵ G. OPPO, *L'essenza della società cooperativa e gli studi recenti*, cit.

⁹⁶ G. OPPO, *L'essenza della società cooperativa e gli studi recenti*, cit.

⁹⁷ Provincia autonoma di Trento, *Licenza per il trasporto di cose in conto proprio*, Provincia Autonoma di Trento, [<https://www.provincia.tn.it/Servizi/Merci-Licenza-per-il-trasporto-di-cose-in-conto-proprio>]

l'impresa commerciale è soggetta a specifiche normative che regolano la concorrenza, la contabilità e le responsabilità dell'imprenditore.

Questa differenziazione incide non solo sugli obblighi legali e fiscali, ma anche sul regime di responsabilità patrimoniale dell'imprenditore e sulle forme di tutela previste dall'ordinamento.

Le imprese commerciali devono rispettare particolari obblighi contabili e fiscali, tra cui l'iscrizione al Registro delle Imprese, la tenuta della contabilità e l'eventuale assoggettamento a procedure concorsuali in caso di insolvenza (G. Campobasso⁹⁸).

Le attività per conto proprio, invece, possono essere soggette a regimi fiscali più semplificati, come il regime forfettario⁹⁹, e non sempre necessitano dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'impresa commerciale è un'attività strutturata con finalità di scambio di beni o servizi, mentre un'impresa per conto proprio è spesso una forma più semplice di lavoro autonomo, senza la complessità organizzativa e giuridica di un'impresa commerciale.

Le imprese commerciali, a seconda della forma giuridica scelta (ditta individuale, società di persone o società di capitali), devono rispettare diversi obblighi fiscali e contabili.

Per quanto concerne l'iscrizione in pubblici registri e gli adempimenti iniziali, in primo luogo si riscontra la necessità di iscrizione al Registro delle Imprese, obbligatoria per tutte le imprese commerciali presso la Camera di Commercio. Successivamente vi è il dovere di richiedere la Partita IVA e Codice Fiscale presso l'Agenzia delle Entrate.¹⁰⁰

E infine l'iscrizione all'INPS, obbligatoria per imprenditori e soci lavoratori, e l'iscrizione all'INAIL, necessaria sin caso si assumano dipendenti o se l'attività comporta rischi professionali.

⁹⁸ G.F CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019

⁹⁹ Il regime forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.

Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

¹⁰⁰ Agenzia delle Entrate, "Nuovo regime forfettario agevolato", *Agenzia delle Entrate*, <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/regime-agevolato-forfettario/scheda-nuovo-regime-forfettario-agevolato>.

Per quanto riguarda i regimi fiscali disponibili, invece, ritroviamo Regime Forfettario e il Regime ordinario.

Il Regime Forfettario è applicabile solo alle ditte individuali con fatturato inferiore a 85.000€. È caratterizzato da tassazione agevolata con imposta sostitutiva al 15%, o 5% per i primi 5 anni, e non necessita l'apertura della partita IVA, la quale non si applica sulle fatture.¹⁰¹

Inoltre, non ha diritto alla ritenuta d'acconto, così come alla contabilità semplificata.

Il Regime Ordinario, invece, è il regime fiscale obbligatorio per chi non può accedere al Regime Forfettario.

È caratterizzato dall'obbligo di fatturazione elettronica e dalla dichiarazione IVA¹⁰² e da pagamenti trimestrali¹⁰³.

Per quanto riguarda tasse e contributi principali, invece, riscontriamo l'obbligo di versamento di IRPEF, per imprese individuali e società di persone, con una tassazione progressiva fino al 43% sul reddito; di IRES, per società di capitali, con una tassazione fissa del 24% sugli utili; di IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), con un'aliquota media del 3,9%, varia in base alla Regione; e infine dei contributi INPS, che per le ditte individuali e società di persone è di circa 24% del reddito imponibile, mentre per le società di capitali i contributi sono a carico dei soci e dipendenti.¹⁰⁴

L'impresa per conto proprio rientra in una categoria particolare di attività che non ha l'obiettivo di generare reddito da commercio o vendita al pubblico. Tuttavia, anche se non destinata al mercato, l'attività potrebbe comunque comportare obblighi fiscali e adempimenti iniziali.

¹⁰¹ Agenzia delle Entrate, *"Nuovo regime forfettario agevolato"*, cit.

¹⁰² Si tratta di un adempimento fiscale che consente al contribuente di sapere se, per l'anno di riferimento, dovrà provvedere al versamento dell'IVA, avendo maturato un debito, oppure avrà diritto al rimborso/compensazione dell'IVA, avendo maturato un credito.

¹⁰³ I soggetti in questo caso eseguono le liquidazioni e i versamenti relativi ai primi tre trimestri entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre; la liquidazione relativa al quarto ed ultimo trimestre, va effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a tale ultimo trimestre

¹⁰⁴ Agenzia delle Entrate, *"Nuovo regime forfettario agevolato"*, cit.

Se l'attività economica non è destinata al mercato, ma comunque produce reddito, l'imprenditore potrebbe essere soggetto a tassazione in base alla tipologia dell'attività e alla sua frequenza.

I principali regimi fiscali applicabili a un'impresa che svolge attività economica per uso personale sono il regime forfettario e il regime ordinario.

Il Regime Forfettario è un regime fiscale semplificato introdotto per le attività di piccole dimensioni, ma che può essere applicabile anche a un imprenditore che esercita attività per conto proprio, anche se non destinata al mercato, a condizione che non superi determinati limiti di ricavi o compensi.

Per accedere al regime forfettario, l'attività deve soddisfare determinati requisiti, come il limite di ricavi/compensi che non deve superare 85.000 euro annui per le attività di vendita di beni e 65.000 euro annui per le attività di servizi.¹⁰⁵

Se l'attività non ha l'intento di vendere beni o servizi al pubblico, potrebbe essere comunque considerata come "attività economica" e quindi soggetta a tassazione, ma con l'applicazione di una tassazione semplificata.

In regime forfettario, l'imprenditore paga un'imposta sostitutiva sul reddito forfettario, che viene calcolato applicando una percentuale di redditività sui ricavi o compensi. Non è richiesta la registrazione IVA e gli adempimenti contabili sono ridotti.¹⁰⁶

Il principale vantaggio del regime forfettario è la semplificazione burocratica, la riduzione degli adempimenti e la possibilità di ottenere un'imposizione fiscale più leggera.

Inoltre, non c'è l'obbligo di tenere contabilità ordinaria, ma solo una semplice contabilità semplificata.

Se l'attività per conto proprio supera i limiti previsti dal regime forfettario o se l'imprenditore decide di optare per una forma di gestione fiscale più complessa, l'impresa potrebbe essere sottoposta al regime ordinario.

¹⁰⁵ Agenzia delle Entrate, "Nuovo regime forfettario agevolato", cit.

¹⁰⁶ Agenzia delle Entrate, "Nuovo regime forfettario agevolato", cit.

L'imprenditore dovrà dichiarare i redditi prodotti dall'attività e pagare le imposte in base al reddito imponibile, con l'applicazione delle aliquote progressive dell'IRPEF, da un minimo del 23% fino a un massimo del 43% a seconda del reddito.¹⁰⁷

In regime ordinario, l'imprenditore dovrà tenere una contabilità ordinaria, che implica la registrazione delle fatture emesse e ricevute, la redazione del bilancio annuale e la dichiarazione dei redditi.¹⁰⁸

Dovrà, inoltre, pagare l'IVA se l'attività ha superato i limiti di esenzione.

Se l'attività non è finalizzata alla vendita, ma consiste in un'attività economica che non implica commercio o interazione con il mercato, potrebbe non esserci obbligo di applicare l'IVA e il reddito prodotto potrebbe essere trattato come reddito da lavoro autonomo.¹⁰⁹

In questo caso, l'imprenditore non deve registrarsi come impresa commerciale, ma solo come lavoratore autonomo.

Anche se l'attività è destinata a uso personale e non al mercato, potrebbe comunque essere necessario aprire una partita IVA se l'attività genera un reddito e viene esercitata in maniera continuativa, anche se non destinate al pubblico.

E sarà necessario anche nel caso in cui si è al di sopra dei limiti di esenzione fiscale per attività occasionali, ad esempio, se si supera la soglia di 5.000 euro annui di reddito da attività non commerciale.¹¹⁰

L'apertura della partita IVA avviene presso l'Agenzia delle Entrate, tramite apposita dichiarazione.

Nel caso in cui si avvii un'attività economica, anche non destinata al mercato, è necessario presentare la Comunicazione di Inizio Attività attraverso la Segnalazione Certificata di

¹⁰⁷ Agenzia delle Entrate, "Nuovo regime forfettario agevolato", cit.

¹⁰⁸ Agenzia delle Entrate, "Regime (ordinario e contabile agevolato)", *Agenzia delle Entrate*, <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/archivio/archivioschedeadempimento/schede-adempimento-2015/richiedere-2015/regime-di-vantaggio/schedainfo-imprenditoria-giovanile/regime-ordinario-e-contabile-agevolato>.

¹⁰⁹ Agenzia delle Entrate, "Regime (ordinario e contabile agevolato)", cit.

¹¹⁰ Agenzia delle Entrate, "Regime (ordinario e contabile agevolato)", cit.

inizio attività (SCIA)¹¹¹ o la Comunicazione unica¹¹², da presentare al Comune di residenza o al Comune dove si eserciterà l'attività, se previsto.

Queste comunicazioni servono a informare le autorità locali e fiscali riguardo all'inizio dell'attività.

Nel caso in cui l'attività non richieda licenze specifiche o regolamentazioni particolari (ad esempio, nel caso di attività artigianale o professionale svolta per conto proprio), la comunicazione può essere sufficientemente generica.

Se l'attività ha carattere commerciale (anche se svolta per uso personale e senza finalità di vendita), può essere necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Tuttavia, se l'attività non rientra tra quelle destinate al mercato e non ha una struttura commerciale, questa iscrizione potrebbe non essere obbligatoria.

Anche se l'attività non è destinata al mercato, l'imprenditore è obbligato a dichiarare i redditi derivanti dall'attività economica. Se l'attività genera un reddito, sarà necessario compilare la Dichiarazione dei Redditi, in cui indicare il reddito prodotto.¹¹³

Nell'ipotesi di attività non commerciale, se la stessa è considerata attività lavorativa personale (ad esempio, consulenze, prestazioni professionali), il reddito deve essere dichiarato come reddito da lavoro autonomo.¹¹⁴

Anche se l'attività è per uso personale e non destinata al mercato, l'imprenditore potrebbe dover pagare i contributi previdenziali all'INPS, soprattutto se l'attività produce reddito. In questo caso, si versano i contributi secondo le modalità previste per i lavoratori autonomi.¹¹⁵

¹¹¹ La SCIA è una dichiarazione che consente di avviare, modificare o cessare un'attività. Si presenta al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente per il territorio. Deve essere inviata telematicamente e produce effetti immediati. Va presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

¹¹² La Comunicazione Unica, invece, permette di iscrivere, modificare o chiudere le imprese. Si presenta al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo e anche in questo caso si invia telematicamente entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Inoltre, condivide le informazioni con INPS, INAIL, AE e SUAP.

¹¹³ Agenzia delle Entrate, "Dichiarazioni", Agenzia delle entrate, <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cittadini/dichiarazioni>.

¹¹⁴ Agenzia delle Entrate, "Dichiarazioni", cit.

¹¹⁵ Agenzia delle Entrate, "Dichiarazioni", cit.

Se l'attività rientra tra quelle professionali, l'imprenditore potrebbe essere iscritto alla Gestione Separata dell'INPS.¹¹⁶

Per le implicazioni fiscali per attività non destinate al mercato riscontriamo redditi occasionali e adempimenti minimi.

Se l'attività non fosse continuativa e non producesse un reddito stabile, potrebbe essere considerata un'attività occasionale.

In tal caso, la tassazione si applica solo sui redditi effettivamente prodotti e, se inferiori a 5.000 euro annui, potrebbero non esserci obblighi IVA o contributivi.

Nel caso di adempimenti minimi, se l'attività non è continuativa, non viene richiesta una contabilità complessa e non sono previsti obblighi di emissione di fattura o di registrazione IVA, a meno che l'attività non inizi a superare determinati limiti.¹¹⁷

Anche se l'attività economica non è destinata al mercato, essa può comportare obblighi fiscali, come l'apertura della partita IVA, la dichiarazione dei redditi e il pagamento dei contributi previdenziali. L'imprenditore che svolge attività per uso personale deve considerare la natura dell'attività, occasionale o regolare, per determinare il regime fiscale più adatto, forfettario o ordinario, e rispettare gli adempimenti richiesti.

Per quanto concerne la normativa e i regolamenti, le imprese commerciali sono regolate principalmente dal Codice civile e dalle normative tributarie.

Le normative principali applicabili all'imprenditore commerciale sono il Codice civile, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) e la normativa fiscale.

Nel Codice civile l'impresa commerciale è disciplinata in primo luogo dall'art. 2082, che definisce l'imprenditore come colui che svolge un'attività economica organizzata in modo professionale.

L'articolo 2195, invece, elenca le attività che rientrano nell'impresa commerciale (industriale, commerciale, finanziaria, trasporti, intermediazione), e l'articolo 2555, il quale definisce l'azienda come l'insieme dei beni organizzati dall'imprenditore per l'attività.

¹¹⁶ Agenzia delle Entrate, "Dichiarazioni", cit.

¹¹⁷ Agenzia delle Entrate, "Dichiarazioni", cit.

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) regola la crisi d'impresa e le procedure concorsuali.

L'art. 1 del D.lgs. 14/2019 richiama anche fattispecie inquadrabili come impresa per conto proprio, in particolare al primo comma che recita: *«Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici»*.

Discostandosi dalla struttura dell'abrogata legge fallimentare, che con l'art. 1.1 circoscriveva il suo ambito di applicazione ai soli imprenditori commerciali (c.d. sopra soglia), il CCII mira a disciplinare all'interno di un unico corpus normativo le situazioni di crisi ed insolvenza riferite a tutti i debitori, siano essi civili o commerciali, ferma l'esclusione dello Stato e degli enti pubblici, proseguendo così nel processo di espansione dell'ambito delle procedure concorsuali come modalità di risoluzione di tutte le forme di crisi, sollecitato dalla crisi economica passata ed attuale e dalla volontà di ripristino della parità di trattamento non solo tra debitori, ma anche tra creditori, destinatari di trattamenti troppo differenziati a seconda del soggetto loro debitore.

Il debitore soggetto alla disciplina del Codice viene identificato anzitutto sulla base dell'oggetto dell'attività dal medesimo esercitata, o non esercitata. Viene così messo in rilievo, da un lato, il consumatore o il professionista, dall'altro, l'imprenditore che eserciti, "anche non a fini di lucro" attività commerciale, artigiana o agricola.

Infine, riscontriamo la normativa fiscale (TUIR, DPR 633/72, Legge IVA) la quale definisce le imposte dirette e indirette applicabili alle imprese ivi comprese quelle per conto proprio.

L'attività economica svolta da un imprenditore per uso personale, senza destinarla al mercato, non rientra pienamente nelle normative che regolano le imprese classiche.

Tuttavia, ci sono alcune norme che potrebbero essere applicabili, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità e la gestione dell'attività, anche se non è destinata al mercato.

Dunque, le normative che potrebbero riguardare un'impresa per conto proprio si riscontrano nel Codice fiscale, in particolare nel libro V.

Infatti, l'articolo 2082 definisce l'impresa come un'attività organizzata al fine di produrre beni o servizi destinati al mercato. Se l'attività non è destinata al mercato, non rientra nella definizione di "impresa" secondo il Codice civile, ma potrebbe essere comunque considerata un'attività economica di tipo personale (Presti-Rescigno¹¹⁸).

L'articolo 2238 del Codice civile¹¹⁹, invece, si riferisce al lavoro autonomo e alle attività professionali svolte da persone fisiche, come un imprenditore che lavora per sé stesso senza destinare i beni o servizi prodotti al mercato. In questo caso, l'attività potrebbe non rientrare tra le imprese organizzate ma rimanere un'attività occasionale o autonoma.

La differenza principale in questo caso riguarda il fatto che le imprese commerciali devono rispettare normative più complesse, mentre gli imprenditori in conto proprio seguono regolamenti più snelli.

Le imprese commerciali sono attività più strutturate ed articolate, con obblighi contabili, fiscali ed adempimenti più complessi. Invece chi lavora per conto proprio opera con strutture più agili, in modo più semplice e con meno adempimenti sotto ogni profilo, anche fiscale.

3. Natura giuridica dell'impresa per conto proprio

La natura giuridica dell'impresa per conto proprio dipende dalla configurazione legale con cui essa viene esercitata. In Italia, nel sistema normativo vigente il concetto di impresa per conto proprio non è formalmente riconosciuto come una specifica categoria di impresa.

Tuttavia, essa può assumere diverse forme a seconda dell'attività svolta e del soggetto che la esercita.

La prima possibile configurazione giuridica è quella della persona fisica, quindi di un privato cittadino.

¹¹⁸ G. PRESTI, M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, Bologna, Zanichelli, 2023

¹¹⁹ Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa [2082], si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV, del capo I del titolo II.

Se l'attività è svolta per esigenze personali e senza finalità commerciali, essa non viene qualificata come un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del Codice civile.

Un esempio è un privato che costruisce un immobile per uso personale senza scopo di vendita.

Un'altra configurazione è quella dell'impresa individuale. Se l'attività diventa abituale e organizzata economicamente per la produzione di beni o servizi, anche se svolta per fini personali, può essere considerata una ditta individuale (G. Campobasso¹²⁰, Presti-Rescigno¹²¹).

Il titolare risponde con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni contratte.

Nel caso dell'impresa artigiana se l'attività ha una componente manuale o produttiva prevalente, l'impresa può essere qualificata come artigiana, con iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (G. Campobasso¹²²).

E infine, secondo la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 27240 del 21 ottobre 2024 è possibile avere un ente pubblico o un'associazione (Cass. 24/27240¹²³).

In alcuni casi, le attività per conto proprio possono essere svolte da enti pubblici o associazioni per finalità non commerciali.

L'impresa per conto proprio non ha una forma giuridica univoca, ma può assumere diverse configurazioni a seconda dell'attività svolta e della sua organizzazione. Se l'attività è sporadica e personale, non viene considerata impresa in senso giuridico. Se invece avesse carattere abituale e organizzato, potrebbe rientrare nelle categorie di impresa individuale o artigiana.

3.1 L'impresa per conto proprio secondo la Cassazione

Ai fini della nostra analisi risulta interessante la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 01/09/1999, n. 616.

¹²⁰ G.F CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019

¹²¹ G. PRESTI, M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, Bologna, Zanichelli, 2023

¹²² G.F CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p. 62

¹²³ La sentenza stabilisce che un ente pubblico è di natura economica se, per legge e statuto, produce beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente a un comune imprenditore.

I principi emersi nella sentenza hanno un particolare rilievo, proprio perché la stessa è frutto delle Sezioni Unite¹²⁴.

La sentenza affronta il problema di un agricoltore diretto che chiedeva il riconoscimento del diritto di percepire la pensione di invalidità, che non gli era stata riconosciuta in sede amministrativa.

Dopo aver vinto in primo grado, in appello la sentenza era stata riformata e la domanda del coltivatore rigettata, sulla base della considerazione che, dalle risultanze istruttorie, era stato dimostrato come il coltivatore si dedicasse alla coltivazione dei campi solo per i bisogni propri e della propria famiglia, senza riguardo alla copertura dei costi per mezzo dei ricavi e quindi senza alcun criterio di economicità. Secondo la sentenza d'appello difettava, pertanto, il carattere imprenditoriale dell'attività considerata, come si desumeva dalla determinante circostanza che il prodotto della coltivazione non era, neppure in minima parte, destinato al mercato, ma soltanto al diretto consumo del coltivatore e dei suoi familiari.

Di conseguenza dovevano ritenersi inesistenti le condizioni di legge per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo.

Il coltivatore a questo punto presentava ricorso in cassazione, che veniva assegnato alle Sezioni unite per la risoluzione del contrasto insorto nella giurisprudenza della Sezione lavoro, in ordine all'identificazione delle condizioni di legge per la tutela previdenziale dei coltivatori diretti.

Nei “motivi della decisione” è possibile leggere «*Come riferito in parte narrativa, la questione dell'identificazione delle condizioni per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo nei confronti dei coltivatori diretti è stata oggetto di contrastanti soluzioni nella giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte, essendosi ora ritenuto che nel novero di tali condizioni rientri anche la destinazione, almeno parziale, del prodotto agricolo al*

¹²⁴ Le sezioni unite della Corte di cassazione sono infatti una particolare struttura della Corte, cioè un collegio di nove tra i giudici della Corte stessa, che viene chiamato a pronunciarsi in particolari casi tra i quali, principalmente, quello in cui ci sia da risolvere un contrasto sulla soluzione di una questione giuridica decisa in passato in modo opposto dalle singole sezioni semplici.

Difatti, può accadere che le sei sezioni semplici civili della Corte di cassazione abbiano deciso in modo diametralmente opposto in passato, con le loro sentenze, una identica questione di diritto. Ed allora siccome la Corte di cassazione ha il compito essenziale di assicurare l'uniforme interpretazione del diritto nazionale, la legge prevede che il primo presidente della corte possa disporre che si pronuncino le sezioni unite allorché vengano presentati dai cittadini ricorsi per decidere i quali occorra risolvere proprio quella questione che già in passato era stata decisa in modo contrastante da diverse sentenze delle singole sezioni semplici. La finalità è dirimere il contrasto tra i diversi orientamenti.

mercato, coerentemente con la connotazione di "piccolo imprenditore", riconoscibile nella suddetta categoria di lavoratori autonomi ; ora, e più di recente, affermato che la sussistenza di quell'obbligo non può essere esclusa in base alla sola circostanza che la produzione venga utilizzata esclusivamente e direttamente dal coltivatore e dai suoi familiari, senza alcuna destinazione allo scambio»).

Inoltre: «È questione molto dibattuta se la qualifica di imprenditore, con la disciplina ad essa inerente, debba essere riconosciuta soltanto quando l'attività economica sia destinata a soddisfare i bisogni altrui o comprende anche quelle forme di attività rivolte al conseguimento di un prodotto, non destinato allo scambio, bensì ad essere consumato nell'ambito della stessa impresa»).

La Corte afferma che: «In sintesi, la realtà sottesa all'esposta disciplina delle condizioni di assicurabilità del coltivatore diretto si sovrappone senza residui alla condizione di qualsivoglia lavoratore che rinvenga nella propria attività la fonte primaria, se non esclusiva, dei mezzi di sussistenza, sicché egli è, per tale ragione, apparso al legislatore meritevole della tutela previdenziale, conformemente al precetto dettato dall'art. 38 Cost., essendo, nei suoi come nei confronti di ogni altro prestatore di lavoro autonomo o subordinato, ugualmente necessario che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, nell'eventualità del verificarsi di taluno degli eventi idonei ad impedire o limitare il persistente sfruttamento di quell'esclusiva o prevalente fonte di reddito»).

Il punto di diritto sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza è il seguente: «...ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047¹²⁵, 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9¹²⁶, con

¹²⁵ Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative.

¹²⁶ «Art. 2:

È condizione per il diritto o all'assicurazione di invalidità, e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni dei fondi o e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della precedente legge, il requisito della abitualità nella diretta e

la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o del diretto e abituale allevamento e governo del bestiame, sussistente allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito; b) necessità che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame e che la lavorazione del fondo richieda un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue. Non è, quindi, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione dei prodotti del fondo, anche solo in parte al mercato, essendo sufficiente, invece, che il reddito prodotto, col suddetto connotato della prevalenza, sia destinato direttamente al sostentamento proprio del coltivatore e della sua famiglia».

La Cassazione a Sezioni Unite riconosce quindi un rilievo giuridico importante a favore dell'imprenditore per conto proprio, sancendo il suo diritto alla tutela previdenziale, tipica dell'attività imprenditoriale.

Per le Sezioni Unite è meritevole di tutela previdenziale anche chi "fa impresa" e produce beni e servizi, anche se non li destina al mercato dello scambio.

Nel caso del coltivatore diretto, l'attività agricola può non avere un fine commerciale, ma deve garantire il sostentamento almeno prevalente del lavoratore e della sua famiglia. Tuttavia, pur non essendo necessaria una vendita dei prodotti, è comunque richiesta una certa organizzazione del lavoro, con criteri di abitualità e intensità.

manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1017, e dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.

Art. 3:

Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia rimezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposto regolarmente affidati. »

Il coltivatore diretto, per essere riconosciuto tale, deve ottenere il proprio sostentamento in modo prevalente o totale dall'attività agricola, esattamente come ipotizzabile per un'impresa per conto proprio.

Tuttavia, vi sono limiti e condizioni oggettive (come il minimo di giornate lavorative annue) che lo distinguono da un'attività del tutto informale o occasionale.

È importante infine sottolineare come la Cassazione riconosca la sussistenza del dibattito sull'inquadramento dell'impresa per conto proprio: *«È questione molto dibattuta se la qualifica di imprenditore, con la disciplina ad essa inerente, debba essere riconosciuta soltanto quando l'attività economica sia destinata a soddisfare i bisogni altrui o comprende anche quelle forme di attività rivolte al conseguimento di un prodotto, non destinato allo scambio, bensì ad essere consumato nell'ambito della stessa impresa.....»*

La Cassazione ritiene evidente che, qualunque soluzione si dia al problema, essa riguarda anche la figura del “piccolo imprenditore”: infatti secondo gli Ermellini *«quest'ultima figura professionale, costituendo pur sempre una specie del genere "imprenditore" deve risultare, in qualche misura partecipe di quelle caratteristiche che identificano il genere di appartenenza...»*.

La Cassazione lascia aperta quindi la questione di identificazione, ma precisa che, quale che sia la soluzione, *«essa non è destinata ad influire sull'identificazione dei requisiti necessari all'estensione delle assicurazioni sociali al coltivatore diretto»*.

Anche il piccolo imprenditore, il coltivatore diretto che fa impresa per conto proprio ha la “dignità” di imprenditore che gli garantisce la tutela previdenziale.

CAPITOLO SECONDO

L'IMPRESA PER CONTO PROPRIO NEL QUADRO NORMATIVO ITALIANO

Sommario: 1. Requisiti soggettivi e oggettivi dell'imprenditore e dell'impresa che opera per conto proprio. – 1.1 I requisiti soggettivi. - 1.2 L'attività economica. - 1.3 L'organizzazione.- 1.4 L'attività produttiva.- 1.5 La professionalità.- 1.6 Lo scopo di lucro.- 1.7 La liceità.- 2. La linea di confine tra impresa per conto proprio e le regole del mercato e della concorrenza. – 3. Aspetti e normativa fiscale dell'impresa per conto proprio.

1. Requisiti soggettivi e oggettivi dell'imprenditore e dell'impresa che opera per conto proprio

L'imprenditore è quel soggetto che esercita un'attività qualificata, ovvero un'attività connotata da quelli che tradizionalmente vengono indicati come i requisiti necessari per l'acquisto della qualità di imprenditore (G.F. Campobasso¹).

Imprenditore è colui che svolge un'attività con le seguenti caratteristiche, specificate dall'articolo 2082 del Codice civile: esercizio di un'attività economica, esercitata in modo professionale, mediante organizzazione e al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.

Vi sono ulteriori requisiti per i quali è considerata dubbia la necessità, in quanto la norma però non ne fa parola; questi sono: scopo di lucro, spendita del nome² (nel caso in esame

¹G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8^a ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p. 21.

² La presenza di detto requisito è necessaria in caso di scambio di beni e/o servizi sul mercato; quindi, nel caso di impresa per conto proprio può considerarsi da escludere. Il principio della spendita del nome stabilisce che centro di imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere è solo il soggetto il cui nome è stato speso nel traffico giuridico, rendendolo obbligato nei confronti del terzo contraente (G.F. Campobasso). Viene utilizzato ai fini dell'imputazione dei singoli atti giuridici e dei loro effetti. In tal senso la qualità di imprenditore è acquistata dal soggetto e solo dal soggetto il cui nome è stato speso nel

è da escludere in quanto ritenuto necessario durante lo scambio di beni e/o servizi sul mercato) e liceità, la cui necessità è, almeno in parte, controversa (F. Galgano³).

L'impresa per conto proprio, intesa come attività economica svolta esclusivamente per uso personale e non destinata al mercato, potrebbe non rientrare strettamente nella definizione giuridica di impresa ai sensi dell'art. 2082 del Codice civile.

Tuttavia, è possibile affermare che, affinché si abbia impresa per conto proprio, il soggetto che pone in essere l'attività di impresa, oltre ad essere una persona fisica, non deve perseguire alcun fine lucrativo, in quanto è stato più volte evidenziato che l'attività è finalizzata esclusivamente al consumo personale e non alla vendita o cessione, anche gratuita, di beni e/o servizi a terzi.

Uno dei segni distintivi dell'impresa in esame può essere individuato nell'"autoproduzione", ossia la situazione in cui un soggetto produce beni o servizi per uso esclusivamente personale o familiare, senza che sia ravvisabile alcuna cessione a terzi, e di conseguenza nessun accesso al mercato.

I beni e servizi prodotti, dunque, non vengono immessi nel circuito economico, nemmeno in via occasionale.

Tuttavia, come emerso dall'analisi della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 1999, n. 616, l'assenza di tale requisito non preclude l'attribuzione della qualifica di imprenditore.

Vi sono poi ulteriori requisiti che classificano un'impresa o un imprenditore che opera per conto proprio e possono essere suddivisi in oggettivi e soggettivi ed essere distinti in base alle caratteristiche personali e professionali necessarie per esercitare l'attività imprenditoriale.⁴

I requisiti soggettivi si riferiscono alle qualità e alle capacità personali dell'imprenditore.

compimento dei singoli atti di impresa. Diventa dunque imprenditore colui che esercita personalmente l'attività di impresa compiendo in proprio nome gli atti relativi (G.F. Campobasso *Diritto commerciale*. Vol. 1: *Diritto dell'impresa*, p.84).

³F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, 3^a ed., Padova, Cedam, 2013, p. 439

⁴Brocardi.it. "Art. 2082 Codice civile – Imprenditore." *Brocardi.it*. [https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-i/art2082.html.​;contentReference\[oaicite:0\]{index=0}](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-i/art2082.html.​;contentReference[oaicite:0]{index=0})

Tra questi è possibile trovare la capacità giuridica, la capacità d'agire e la capacità economica (G.F. Campobasso⁵).

1.1 I requisiti soggettivi

Per quanto concerne la capacità giuridica, riguarda l'attitudine dell'imprenditore ad essere titolare di diritti e doveri, ovvero ad essere soggetto di situazioni giuridiche.

Indica, dunque, l'attitudine di un individuo di essere riconosciuto come un soggetto attivo nel diritto, insieme alla possibilità di godere di diritti e di essere vincolato da obblighi, così come di essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive.⁶

Questo è specificato dall'articolo 1 del Codice civile⁷, il quale stabilisce che la capacità giuridica si acquista automaticamente con la nascita.

Per quanto riguarda, invece, la capacità d'agire è presupposto per l'acquisto della qualità di imprenditore in quanto le norme che regolano le relazioni giuridiche degli incapaci sono disposte a tutela degli stessi (G. Galgano)⁸.

Rappresenta l'idoneità di un soggetto a compiere atti giuridici che incidono sulla sua sfera giuridica, ovvero a manifestare validamente e consapevolmente la propria volontà nell'esercitare i propri diritti e ad assumere obblighi (art. 2 c.c.⁹).¹⁰

Questa si acquista con la maggiore età, ovvero al compimento del diciottesimo anno di vita, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del Codice civile¹¹.

⁵G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.102,

⁶ Edizioni Simone. "Capacità giuridica e capacità di agire." *Edizioni Simone*, 20 luglio 2022. <https://edizioni.simone.it/2022/07/20/capacita-giuridica-capacita-agire/#>:

⁷ «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. »

⁸ F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, 13ª ed., Padova, Cedam, 2013, p. 450

⁹ Ciò è stabilito dall'articolo 2 c.c., il quale afferma testualmente: «La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. »

¹⁰ Brocardi.it. "Capacità giuridica." *Brocardi.it*. <https://www.brocardi.it/dizionario/800.html>

¹¹ «La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.»

La capacità d'agire stabilisce che un soggetto minore, oppure un interdetto o un inabilitato, non possono svolgere normalmente l'attività, e di conseguenza non possono diventare imprenditori.¹²

Non costituiscono, invece, una limitazione della capacità di agire, ma incompatibilità, i divieti di esercizio di impresa commerciale posti a carico di coloro che esercitano determinati uffici o professioni. Esempi ne sono gli impiegati civili dello Stato, avvocati o notai (G.F. Campobasso¹³).

Analogamente non impedisce l'acquisto, o il riacquisto, della qualità di imprenditore l'inabilitazione temporanea all'esercizio di attività che consegue la condanna per bancarotta o per ricorso abusivo al credito in caso di liquidazione giudiziale (art. 331 CCI¹⁴).¹⁵

Infine, è necessario che l'imprenditore disponga di una forza finanziaria e che sia in grado di gestire le risorse economiche per finanziare l'attività e farla crescere¹⁶ (questo include la capacità di gestire il capitale iniziale e le risorse necessarie per il funzionamento dell'impresa) (G.F. Campobasso¹⁷).

L'imprenditore deve possedere una certa disponibilità economica per avviare e sostenere l'attività imprenditoriale.

La capacità economica di un imprenditore si manifesta in diversi aspetti, quali la capacità di investimento, ossia l'essere in grado di investire in beni e servizi, infrastrutture e personale, necessari per la crescita dell'azienda; la capacità di gestire debiti e crediti, al fine di mantenere un equilibrio finanziario; la capacità di reperire finanziamenti, ossia l'essere in grado di trovare finanziamenti per sostenere la crescita dell'azienda.¹⁸

¹²Edizioni Simone. "Capacità giuridica e capacità di agire." *Edizioni Simone*, 20 luglio 2022. <https://edizioni.simone.it/2022/07/20/capacita-giuridica-capacita-agire/>.

¹³ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.102

¹⁴«Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.»

¹⁵ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit p102

¹⁶ Dizionari Simone. "Capacità produttiva." *Dizionari Simone*. <https://dizionari.simone.it/6/capacita-produttiva#>.

¹⁷ Dizionari Simone. "Capacità produttiva." *Cit*.

¹⁸ Dizionari Simone. "Capacità produttiva." *Cit*.

1.2 L'attività economica

Dopo aver esaminato i requisiti soggettivi, è necessario soffermarsi anche su quelli oggettivi, che riguardano gli elementi concreti e formali necessari affinché un'attività possa essere qualificata come impresa ai sensi dell'ordinamento giuridico.

Questi, come emerge dall'art. 2082 c.c., sono: l'attività economica, l'organizzazione, l'attività produttiva, di beni o servizi, e la professionalità.

Per quanto concerne l'attività economica è l'attività diretta alla produzione di ricchezza; con la previsione di tale requisito si deve intendere come richiesta non soltanto l'economicità oggettiva del risultato, ma anche l'agire con metodo economico, cioè l'economicità dell'attività in aggiunta alla produttività (G. Oppo¹⁹).

Ciò che qualifica un'attività come economica non è solo il fine produttivo a cui essa è indirizzata, ma è anche il metodo con cui essa è svolta (G.F. Campobasso²⁰).

Per aversi impresa è perciò essenziale che l'attività produttiva sia condotta con metodo economico, secondo modalità che consentono quantomeno la copertura dei costi con i ricavi e che le assicurino l'autosufficienza economica (E. Gliozzi²¹).²²

La modalità con cui questa è strutturata deve essere, almeno in astratto, orientata alla rigenerazione, e non alla dispersione, delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attività stessa.

La prosecuzione dell'attività non deve essere affidata a un equilibrio occasionale o casuale, né ad un flusso incerto di finanziamenti esterni, erogazioni o sovvenzioni, volti a ricostituire a posteriori i mezzi necessari al suo sostentamento.

Al contrario, essa deve poggiare sulla predisposizione di un programma economico idoneo a garantire, almeno in via prospettica, un equilibrio tra costi e ricavi del ciclo produttivo, anche qualora, in concreto, i risultati della gestione si rivelino successivamente insufficienti (Elisabetta Loffredo²³).

¹⁹ G. OPPO, Registro delle Comunicazioni Internazionali, vol. 77, fasc. I, doc. 5958, Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, Roma.

G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p. 28

²¹ E. GLIOZZI, *L'imprenditore commerciale. Saggio sui limiti del formalismo giuridico*, Bologna, 1998.

²² Si precisa inoltre che non è imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico in modo da non consentire la copertura dei costi con i ricavi (G.F. Campobasso).

²³ E. LOFFREDO, *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore. "L'imprenditore"*. Volume 7, Bergamo, 2007, p. 387

Secondo Campobasso, non è possibile affermare che l'attività di impresa per conto proprio sia svolta con metodo economico e che ci sia impresa «*anche quando i costi sono coperti da un risparmio di spesa*» (G.F. Campobasso²⁴).

È stato precisato, inoltre, che economicità significa innanzitutto che l'attività organizzata sia condotta secondo parametri di economicità, per cui la dissipazione anche solo prevedibile di risorse è in principio da escludere: «*economicità non significa lucratività, né lucratività del singolo atto, né che in concreto si realizzi un lucro*» (B. Libonati²⁵).

Il requisito dell'economicità dell'attività, secondo Ascarelli, si coordina con lo scopo di lucro, il quale, però, non è espressamente previsto dalla norma (T. Ascarelli²⁶).

In tal senso, fondamentale è la distinzione tra attività economica e attività di mero godimento di un bene, dal momento in cui non rientra nel concetto di attività economica l'attività diretta al semplice godimento del bene medesimo (T. Ascarelli²⁷).

Assume la qualità di imprenditore, ad esempio, l'ente preposto alla gestione di un fabbricato condominiale in regime di multiproprietà, quando l'attività svolta non si limiti a soli atti di amministrazione dell'immobile, volti ad assicurare il godimento degli appartamenti da parte dei comproprietari, ma riguardi anche la cessione del godimento a terzi e altre prestazioni di servizi propri dell'attività alberghiera (Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione I del 24 febbraio 2021 n. 721²⁸).

Il criterio gestionale di economicità viene risolto nell'attitudine a produrre un risultato patrimoniale vantaggioso, il quale risulta riconoscibile per la previsione di corrispettivi o controprestazioni, e remunerativi del bene fornito o del servizio prestato (Cassazione 9 Febbraio 1989, n. 1789; contro la Cassazione 18 gennaio 2002, n. 555, che identifica

²⁴G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.35

²⁵ B. LIBONATI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 2009

²⁶ T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale introduzione e teoria dell'impresa*, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1962

²⁷ T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale introduzione e teoria dell'impresa*, cit.

²⁸ Si è discusso il tema di compatibilità tra la destinazione alberghiera di un immobile e il frazionamento in multiproprietà; si è fatto riferimento al “commentario breve al diritto dei consumatori” di A. Zaccaria, nel quale è possibile leggere, a pagina 619 «... poiché l'attività alberghiera è caratterizzata dall'apertura al pubblico e dall'offerta dei servizi ad essa inerenti, si potrà ravvisare un cambiamento di destinazione d'uso solo nelle ipotesi in cui il godimento delle singole unità immobiliari sia fissato in modo permanente ed esclusivo in favore dei multiproprietari, senza possibilità, nel caso in cui non ne possano usufruirne nei periodi prestabiliti, di disporne a favore di clienti estranei all'operazione. Si è inoltre sottolineato che il trasferimento dell'immobile adibito ad albergo ai singoli multiproprietari non implica mutamento di destinazione ogni qualvolta il gestore si riserva la proprietà dei servizi comuni, e venga garantita la possibilità di attuare una gestione di tipo alberghiero...»

invece l'economicità con il perseguimento di una finalità di lucro e che ritiene il fine di lucro insito in ogni attività economica comunque svolta).

1.3 L'organizzazione

Per quanto riguarda, invece, il requisito dell'organizzazione, si richiede che l'attività dell'imprenditore si combini con gli altri fattori produttivi, quali lavoro altrui, capitale proprio e altrui.

Non è necessaria, però, la combinazione con tutti i predetti elementi, sicché risulta essere sufficiente l'organizzazione del solo lavoro altrui o l'organizzazione di soli beni (Ferrara-Corsi²⁹).

Secondo parte della dottrina, non è concepibile attività senza programmazione e coordinamento della serie di atti in cui essa si sviluppa, così come non è concepibile attività di impresa senza l'impiego coordinato di fattori produttivi, quali capitale e lavoro, propri e/o altrui (G.F. Campobasso³⁰).

La funzione organizzativa dell'imprenditore si concretizza nella realizzazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e da beni strumentali, quali possono essere ad esempio macchinari, materie prime, merci e locali.

Un apparato produttivo è un insieme di beni mobili e immobili, strumentali e intermedi nella produzione virgola di contratti di acquisizione di fattori non direttamente posseduti, tra i quali lavoro autonomo e subordinato e capitale di credito, ma che può anche ridursi, senza venire esclusa, a soli diritti su beni immateriali, o a soli mezzi finanziari propri o altrui come nelle attività di investimento o di finanziamento virgola e non può essere materialmente percepibile (E. Loffredo³¹).

²⁹ F. FERRARA e F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, 25ª ed., Torino, Giappichelli, 2021.

³⁰ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.25

³¹ E. LOFFREDO, *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*. "L'imprenditore". Volume 7, Bergamo, 2007, p. 385

Il legislatore qualifica l'impresa come attività organizzata e disciplina il lavoro e l'organizzazione del lavoro dell'impresa ponendo in rilievo il potere direttivo e la supremazia gerarchica dell'imprenditore (artt. 2086³² e 2094 c.c.³³) (G.F. Campobasso³⁴).

Inoltre, lo stesso definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.³⁵).

È stata ritenuta non essenziale l'organizzazione del lavoro altrui (Sentenza 29 agosto 1997, n. 8193³⁶), mentre è controverso se possa mancare l'organizzazione dei mezzi produttivi (P.G. Jaeger³⁷).

Secondo Campobasso, è imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore capitale ed il proprio lavoro senza dar vita ad alcuna organizzazione intermediatrice del lavoro, così come può essere considerata organizzazione anche l'impiego di soli capitali e proprio lavoro intellettuale e/o manuale, e allo stesso modo solo l'impiego di mezzi finanziari proprio e/o altrui (G.F. Campobasso³⁸).

Non è necessario, inoltre, che l'attività organizzativa dell'imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile; dunque, ciò che qualifica l'impresa è l'utilizzazione di fattori produttivi e il loro coordinamento da parte dell'imprenditore per un fine produttivo (B. Libonati³⁹).

³² «L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. »

³³ «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».

³⁴ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.25

³⁵ «L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. »

³⁶ La massima della sentenza della Corte di cassazione n. 8193 del 29 agosto 1997 afferma: «Perché ricorra la figura dell'imprenditore commerciale, non è necessario che la funzione organizzativa dell'imprenditore abbia ad oggetto anche le altrui prestazioni lavorative, autonome o subordinate, o che i mezzi di cui ci si avvalga costituiscano un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest'ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi. »

³⁷ P.G. JAEGER, Francesco Denozza e Alberto Toffoletto. *Appunti di diritto commerciale. Impresa e società*. 8ª ed., Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019

³⁸ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.26

³⁹ B. LIBONATI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 2009

Qualunque sia la forma assunta, l'organizzazione deve essere capace di servire oggettivamente alla specifica attività svolta o a quella in vista della quale viene predisposta, mostrandosi dunque funzionalmente orientata al suo esercizio.

Deve essere capace, quindi, di esistere funzionalmente per l'attività oltre e indipendentemente dal soggetto che l'ha costruita e che l'abbia inizialmente utilizzata, o che si sia proposto in concreto di utilizzarla (E. Loffredo⁴⁰).

La giurisprudenza afferma che, ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore, non è richiesta una compiuta organizzazione reale e personale, ma sono sufficienti anche mezzi rudimentali e limitati (Corte di cassazione 16 settembre 1983, n.5589⁴¹) e che l'organizzazione va intesa come sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsità dei beni predisposti, tanto più quando l'attività non richieda mezzi personali e materiali rilevanti come nel caso dell'agente di commercio (Corte di cassazione 6 giugno 2003, n.9102⁴²).

Si è anche precisato che il requisito dell'organizzazione è intrinsecamente connesso alla nozione di impresa, nella quale l'organismo produttivo assume rilievo prevalente. Fanno eccezione le attività ausiliarie di cui all'art. 2195 c.c., comma 1, n. 5, le quali si collocano in una zona intermedia l'area operativa dell'impresa e quella del lavoro autonomo (Corte di cassazione 13 ottobre 2010, n. 21122⁴³).

È stato ulteriormente precisato che l'organizzazione si traduce nel coordinamento, nella più appropriata proporzione, dei fattori della produzione, senza che per questo occorra

⁴⁰ E. LOFFREDO, *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*. "L'imprenditore". Volume 7, Bergamo, 2007, pp. 385-386

⁴¹ La massima della sentenza della Corte di cassazione n.5589 del 16 settembre 1983 afferma testualmente: «*Perché ricorra la figura dell'imprenditore il requisito dell'organizzazione professionale per un'attività di servizi non postula necessariamente un complesso ordinato di mezzi e di persone con le modalità e le caratteristiche delle rispettive attività commerciali, essendo, invece, sufficiente che quell'attività sia sistematica e continua, anche se con rudimentale e limitata predisposizione di documenti, danaro e altro, particolarmente quando essa sia incentrata in una persona e non richieda che scarsi mezzi materiali e personali.* »

⁴² La massima della sentenza della Corte di cassazione n. 9102 del 6 giugno 2003 afferma: «*Gli elementi identificativi dell'impresa commerciale, ai sensi dell'art. 2082 c.c., sono la professionalità e l'organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell'attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsità dei beni predisposti, tanto più quando l'attività, come quella dell'agente di commercio, non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti*»

⁴³ Dalla sentenza della Corte di cassazione n. 21122 del 13 ottobre 2010 emerge che «*Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.* »

una specifica capacità e preparazione tecnica dell'imprenditore (Corte di cassazione 19 dicembre 1980, n.6563⁴⁴).

La sentenza della Cassazione civile n.6563, emanata nel 1980, afferma che «...*L'organizzazione dell'attività economica al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi - che costituisce requisito indispensabile della figura dell'imprenditore - va intesa, sotto il profilo giuridico, come coordinamento, nella più appropriata proporzione dei fattori della produzione (capitale, fisso e circolante, e lavoro), indipendentemente dal possesso di un'elevata capacità e preparazione tecnico-aziendale....*»

L'esperienza giuridica dell'Unione Europea, però, non offre sicure indicazioni circa la necessità o meno dell'organizzazione, affinché una determinata attività possa classificarsi d'impresa.

Tuttavia, la Corte di Giustizia dell'UE si è espressa su casi specifici, prendendo in considerazione la presenza di un'attività economica autonoma e continuativa, indipendentemente dalla forma giuridica dell'entità.⁴⁵

Una definizione espressa d'impresa e d'imprenditore non è contenuta in nessuna norma, e la dottrina, la giurisprudenza e la prassi della Commissione, per parte loro, a volte richiedono effettivamente un'organizzazione, un «*complesso unitario di elementi*»⁴⁶, altre volte ne prescindono, definendo impresa un qualsiasi esercizio di un'attività economica, in qualsiasi forma condotto.⁴⁷

Ulteriore visione afferma che l'attenzione si dovrebbe porre, piuttosto che sull'impiego di mezzi e personale sul processo decisionale che l'imprenditore compie per dirigere differenti business produttivi, sui modelli procedurali (contabili, produttivi,

⁴⁴ Nella sentenza della Corte di cassazione n. 6563 del 19 dicembre 1980 è affermato che: «...*per il coordinamento dei fattori della produzione (capitale - fisso, costituito dalla terra e dagli attrezzi, e circolante, costituito dalle sementi e dalle altre sostanze necessarie per la coltivazione - e lavoro, prestato prevalentemente dall'imprenditori e dai componenti sua famiglia), sono necessarie e elementari nozioni tecniche - che facilmente si acquisiscono con l'esperienza - riguardanti il modo ed il tempo della coltivazione delle varie specie agrarie.* »

⁴⁵ De Martino, Giuseppe. "La nozione di impresa nella giurisprudenza della Corte di Giustizia." *Diritto.it*, 14 dicembre 2022. <https://www.diritto.it/la-nozione-di-impresa-nella-giurisprudenza-della-corte-di-giustizia/>.

⁴⁶ CGCE, 13 luglio 1962 (cause riunite n. 17/62 e n. 20/61), Klockner-Werke AG. c. Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in Racc., 1962; CGCE, 13 luglio 1962 (causa n. 19/61), Mannesmann AG. c. Alta autorità delle Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in Racc., 1962

⁴⁷ CGCE, 18 giugno 1998 (causa n. C-35/96), cit., a nota 7; CGCE, 11 dicembre 1997 (causa C-55/96), Job Centre, in Racc., 1997, 1-7119; CGCE, 16 novembre 1995 (causa C-244/94), Fédération française des sociétés d'assurances e altri c. Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, in Racc., 1995.

contrattuali, pubblicitari) che utilizza e sul complesso di relazioni che intrattiene. Questo sarebbe, secondo Vella, il dato caratterizzante del requisito dell'organizzazione (F. Vella⁴⁸).

Si suggerisce che detto requisito varierebbe il suo contenuto concreto a seconda della tipologia dell'attività posta in essere, restando in ogni caso centrale nella realtà dell'impresa contemporanea (F. Vella⁴⁹).

1.4 L'attività produttiva

Secondo il requisito dell'attività produttiva, è stabilito che l'impresa è attività, ovvero una serie di atti coordinati, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni (art. 810 c.c.⁵⁰) o servizi (G.F. Campobasso⁵¹).

Per qualificare una attività come produttiva è rilevante la natura dei beni e/o dei servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare (G. Galgano⁵²).

Il requisito risulta soddisfatto solo qualora più atti, sia materiali sia giuridici, esprimano un unitario indirizzo a fini produttivi, il quale opera come fattore che ne permette la sintesi.

Non basta quindi una generica pluralità di atti, ma occorre un loro orientamento unitario, rappresentato dalla finalità produttiva perseguita, che li rende attività in senso proprio (E. Loffredo⁵³).

⁴⁸F. VELLA, *Le società holding*, Milano, Giuffrè, 1993.

⁴⁹F. VELLA, *Le società holding*, cit.

⁵⁰ «Bene giuridico è una cosa caratterizzata dall'utilità, cioè idoneità a soddisfare una necessità dell'uomo; dall'accessibilità, intesa come possibilità di subire espropriazione; dalla limitatezza, quale disponibilità limitata in natura. Questa definizione si distingue, perciò, da quella naturalistica di cosa: è possibile, infatti, che vi siano cose non beni giuridici, basti citare a questo proposito l'aria, e beni giuridici che non siano allo stesso tempo cose. Basti pensare, a tale riguardo, alle opere dell'ingegno. »

⁵¹ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.23

⁵² G. GALGANO, *Diritto privato*, terza edizione, edizioni CEDAM, Padova, 1985, p. 431

⁵³E. LOFFREDO, *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore. "L'imprenditore"*. Volume 7, Bergamo, 2007, pp. 378

È invece irrilevante che l'attività produttiva possa essere qualificata allo stesso tempo come attività di godimento o di mera amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto che le esercita (G.F. Campobasso⁵⁴).

Da un punto di vista differente, non può essere considerata impresa l'attività di mero godimento, quindi l'attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi (P. Spada⁵⁵).

Secondo questa prospettiva, è da escludere che possano ricondursi all'impresa condotte meramente conservative del patrimonio e di godimento di beni di cui si disponga.

Anche quando si tratti di beni di per sé dotati di produttività naturale, o di produttività giuridica, o che siano invece beni la cui produttività è indotta artificialmente per effetto del loro coordinamento, la condotta che si limita a utilizzarli per ritirarne l'utilità d'uso, che i beni stessi sono autonomamente capaci di produrre, va considerata di mero godimento (E. Loffredo⁵⁶).

L'impiego produttivo del bene che corrisponde, invece, all'esercizio di un'impresa, postula un comportamento che esorbita dall'esercizio del diritto soggettivo sul bene, sia sul piano dell'apparato organizzativo e della modalità di gestione improntata a criteri economici, sia sul piano dei risultati (Cass. 13 febbraio 1982, n. 4124).

Parallelamente però, non vi è incompatibilità fra l'attività di godimento ed impresa in quanto la stessa attività può costruire allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzioni di nuovi beni o servizi (G.F. Campobasso⁵⁷).

Così è attività di godimento e produttiva di nuovi beni quella, ad esempio, del proprietario di un fondo agricolo che destini lo stesso alla coltivazione (F. Galgano⁵⁸).

⁵⁴ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.23

⁵⁵ P. SPADA, *Diritto commerciale. I. Parte generale. Storia, lessico e istituti*. Padova 2004

⁵⁶ E. LOFFREDO, *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore. "L'imprenditore"*. Volume 7, Bergamo, 2007, pp. 378

⁵⁷ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.23

⁵⁸ F. GALGANO, *Diritto privato*, terza edizione, edizioni CEDAM, Padova, 1985, p. 431

1.5 La professionalità

Ponendo il requisito della professionalità, l'art. 2082 c.c. richiede che l'attività sia svolta in modo stabile e non occasionale, che possa valutarsi come potenzialità di durata (G. Oppo⁵⁹, G.F. Campobasso⁶⁰).⁶¹

Occorre, cioè, che in essa si esprima una certa stabilità, sia rispetto a chi la esercita, sia rispetto al sistema di traffici nel quale opera (G. Ferri⁶²).

Il significato da attribuire alla professionalità emerge sia dal raffronto con la precedente nozione di commerciante, definito dall'art. 8 del Codice di commercio⁶³ come colui che esercita atti di commercio «per professione abituale», sia dal diritto tributario, attestato dall'Ordine professionale di appartenenza del singolo professionista.

L'impresa è considerata lo stabile inserimento nel settore della produzione e della distribuzione, e solo tale stabile inserimento giustifica l'applicazione della disciplina dell'impresa a chi opera nel mondo economico (F. Galgano⁶⁴).

L'attività deve essere abituale per chi la svolge, ovvero caratterizzata da costanza e normalità.

L'accertamento della professionalità deve essere svolto sul piano fattuale, con riferimento alla condotta concretamente posta in essere, sia in relazione all'iniziativa della persona fisica, sia per quella che si eserciti attraverso un diverso organismo comunque strutturato (E. Loffredo⁶⁵).

Il programma definito come oggetto istituzionale dell'organismo non esclude lo svolgimento di attività diverse o condotte in modo differente rispetto a quanto programmato; pertanto, anche nel caso di società o di altre strutture diverse dalla persona

⁵⁹ G. OPPO, *Rivista di diritto civile*. Anno XIII - 1967, Padova, Cedam, 1967.

⁶⁰ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*. Vol. I: *Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.30

⁶¹ Non è dunque imprenditore chi compie una isolata operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci, dal momento in cui in questo caso non si può parlare di attività in senso proprio, così come non è imprenditore chi compie una pluralità di atti economici coordinati quando delle circostanze oggettive mostrano in modo inequivoco il carattere non abituale ed occasionale dell'attività.

⁶² G. FERRI, "Delle imprese soggette a registrazione", in commentario cod. civ., 2 edizione, Bologna-Roma, 1968

⁶³ "Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali."

⁶⁴ F. GALGANO, *Diritto privato*, terza edizione, edizioni Cedam, Padova, 1985, p. 426

⁶⁵ E. LOFFREDO, *Il diritto*. *Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*. "L'imprenditore". Volume 7, Bergamo, 2007, pp. 383

fisica, la professionalità di attività svolta a fini produttivi è soggetta alle medesime valutazioni necessarie per l'azione individuale (G. Ferri⁶⁶).

È stabilito inoltre che non è richiesta necessariamente la continuità, dal momento in cui la professionalità sussiste anche nel caso, ad esempio, dell'impresa stagionale (F. Galgano⁶⁷, B. Libonati⁶⁸, G.F. Campobasso⁶⁹).

Si può avere professionalità anche se l'impresa non è l'unica e neppure quella principale del soggetto (B. Libonati⁷⁰, Corte di cassazione 17 marzo 1997, n.2321⁷¹, Corte di cassazione del 1981, n.6395⁷²).

È quindi ritenuto possibile che uno stesso soggetto eserciti contemporaneamente più attività di impresa, eventualmente anche appartenenti a settori economici differenti (P. Masi⁷³).

Tale possibilità trova fondamento nel principio di libertà di iniziativa economica (art. 41 della Costituzione⁷⁴), purché ciascuna attività sia caratterizzata dai requisiti essenziali dell'impresa.

Secondo la giurisprudenza, la professionalità esclude l'occasionalità, ma allo stesso tempo l'attività economica può consistere anche in un unico affare se la sua rilevanza economica

⁶⁶ G. FERRI, delle imprese soggette a registrazione, in commentario cod. civ., 2 edizione, Bologna-Roma, 1968

⁶⁷ F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, 13ª ed., Padova, Cedam, 2013

⁶⁸ B. LIBONATI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 2009

⁶⁹ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.30

⁷⁰ B. LIBONATI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 2009.

⁷¹ La massima della sentenza della Corte di cassazione n.2321 del 17 marzo 1997 afferma che: «*Al fine di attribuire la qualifica di imprenditore commerciale all'esercente di un'impresa individuale edile, è necessario che concorrano i tre requisiti, consistenti: nell'organizzazione, intesa come coordinamento e predisposizione di tutti i fattori necessari per la costruzione e la commercializzazione delle opere realizzate (richiesta di concessione edilizia, reperimento dei capitali attraverso finanziamenti vari, affidamento della progettazione e dell'appalto dei lavori, ecc.); nella professionalità, intesa come sistematicità ed abitudine nello svolgimento dell'impresa economica, ma non come esclusività e preminenza dell'impresa stessa rispetto ad altre....*»

⁷² La sentenza della Corte di cassazione n.6395 del 1981 tratta il tema dell'imprenditore agricolo e della sua soggezione a fallimento, in particolare, evidenziando che anche il compimento di un unico affare, se di rilevante entità economica, può determinare l'attribuzione della qualifica di imprenditore commerciale, indipendentemente dall'attività agricola principale.

⁷³ P. MASI, *Articolazioni dell'iniziativa economica e unità dell'imputazione giuridica*, Napoli, 1985

⁷⁴ «*L'iniziativa economica privata è libera.*

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.».

e le operazioni che si rendono necessarie non sono riconducibili al concetto di occasionalità (C 97/8193⁷⁵, Corte di cassazione 31 maggio 1986, n.3690⁷⁶).

Di per sé l'affare isolato è incompatibile con il concetto di professionalità, ma, se l'affare isolato implica lo svolgimento di un'attività protratta nel tempo, può essere presente l'estremo della professionalità (F. Galgano⁷⁷).

La professionalità va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi (G.F. Campobasso⁷⁸).

Indice espressivo di professionalità può essere rappresentato dalla creazione di un complesso aziendale idoneo allo svolgimento di un'attività potenzialmente stabile e duratura, così come il compimento di una serie coordinata di atti organizzativi, idonei ad indentificare il carattere non sporadico ed occasionale dell'attività (G.F. Campobasso⁷⁹).

In sostanza l'idea di professionalità si fonda sull'aspetto dimensionale dell'attività (G. Cottino⁸⁰).

Difatti secondo Cottino, il requisito della professionalità è un elemento costitutivo della figura dell'imprenditore, poiché è la chiave per distinguere l'attività d'impresa da altre forme di attività economica saltuaria o occasionale

Questo significa che l'attività imprenditoriale deve essere svolta con continuità e stabilità, anche se non necessariamente in modo continuo, ossia senza interruzioni, purché sia caratterizzata da un impegno costante nel tempo e sia orientata a perseguire obiettivi imprenditoriali duraturi (G. Cottino⁸¹).

⁷⁵ Citata e riportata a p.51

⁷⁶ La massima della sentenza della Corte di cassazione n.3690 del 31 maggio 1986 afferma: «*La qualità di imprenditore può essere conseguita anche sulla base di un solo affare, in dipendenza della sua rilevanza economica e della molteplicità e complessità degli atti che il suo compimento, a fine di lucro, comporta.*»

⁷⁷ F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Cedam, Padova, 2013

⁷⁸ G.F CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed. Torino: UTET Giuridica, 2022, p.30

⁷⁹ G.F CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed. Torino: UTET Giuridica, 2022, p.30

⁸⁰ G. COTTINO, *L'imprenditore. Diritto commerciale. Vol. 1/1*, 4ª ed., Padova, CEDAM, 2000

⁸¹ G. COTTINO, *L'imprenditore*, cit.

1.6 Lo scopo di lucro

Sono inoltre spesso considerati ulteriori requisiti, come lo scopo di lucro, la spendita del nome e la liceità, che tuttavia non sono espressamente previsti dalla legge e la cui necessarietà è oggetto di dibattito in dottrina (G. Campobasso⁸²).

Partendo dallo scopo di lucro, va osservato che esso non è espressamente previsto dalla norma, ma è opinione prevalente, avvalorata anche dalla giurisprudenza (Cassazione civile 19 giugno 2008, n. 16612), che il fine di lucro in senso oggettivo, cioè l' idoneità in sé dell'impresa a dare un profitto, sia immanente allo stesso concetto di imprenditore, diversamente dal lucro soggettivo, riguardante cioè l'effettiva intenzione personale di conseguire un guadagno.

Dunque, tale requisito non appare essenziale né determinante ai fini del riconoscimento della qualifica di "imprenditore" e di "impresa", come più volte evidenziato dalla giurisprudenza.

Ciò è confermato dalla sentenza della Corte di cassazione n.16612 del 19 giugno 2008, in tema di ripetizioni di indebito, nella quale si afferma testualmente che: «*...Ed infatti da un lato questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. 5766/1994⁸³, 16435/2003⁸⁴, e 7725/2004⁸⁵) che la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., va intesa in senso*

⁸² G.F CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.31

⁸³ La sentenza della Cassazione civile, Sezione lavoro, del 14 giugno 1994, n. 5766, afferma: «*In presenza degli altri requisiti fissati dall'art. 2082 c.c., ha carattere imprenditoriale l'attività economica, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ed esercitata in via esclusiva o prevalente, che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività; deve essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti....*»

⁸⁴ *camo* (rv. 567837), è stabilito: «*In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti....*»

⁸⁵ La sentenza della Cassazione civile, Sezione lavoro, del 23 aprile 2004, n. 7725 (rv. 572256) «*In tema di esonero dal pagamento dei contributi CUAFF in favore dei soggetti che erogano prestazioni assistenziali, l'art. 23-bis del D.L. n. 663 del 1979 (convertito in legge n. 33 del 1980) ha condizionato il beneficio all'assenza, in capo a detti soggetti, del fine di lucro, ricavabile dalle modalità stesse dell'azione imprenditoriale; a tal fine la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce lo imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere*

oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce lo imprenditore ad esercitare la sua attività con organizzazione degli elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del servizio, e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. »

La stessa sentenza prosegue affermando: *«...Dall'altro, ai fini della qualificazione dell'industrialità dell'attività (art. 2195 c.c., comma 1⁸⁶), per integrare il fine di lucro è sufficiente l'idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio....»*.

Va rilevato che le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata ricalcano, nell'interpretazione dell'art. 2082 c.c., opinioni comunemente sostenute dalla dottrina tradizionale, secondo la quale, poiché il termine "professionalmente", contenuto nella suddetta norma, non può esaurirsi nella semplice constatazione che l'attività economica deve essere continua (o sistematica) e non occasionale, il termine stesso deve essere dotato di una ulteriore connotazione, ricavabile dalla nozione che all'imprenditore viene data dalla teoria economica. Conseguentemente, poiché tale connotazione, deve essere collegata al concetto di profitto in senso economico, si afferma che l'attività economica può essere qualificata come imprenditoriale solamente se chi la esercita si prefigga di ricavare dalla stessa, sia essa produttiva o interpositiva nella circolazione di beni o di servizi, un profitto personale (estratto da Wolters Kluwer⁸⁷).

La stessa ritiene che la linea argomentativa in questione è stata sottoposta a revisione critica da un'altra parte della dottrina, la quale, muovendo dal rilievo che il concetto di

imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. »

⁸⁶«Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. »

⁸⁷Nozione di imprenditore e articolo 2082 c.c., Altalex, 17 dicembre 2008.
<http://www.altalex.com/documents/news/2008/12/17/nozione-di-imprenditore-e-articolo-2082-c-c>.

lucro non può mancare nella nozione di imprenditore, ha sostenuto che esso deve essere considerato in senso oggettivo e non soggettivo, ed è per questa ragione che possono essere inquadrate nella categoria prevista dall'art. 2082 c.c. anche le imprese aventi uno scopo mutualistico e le imprese pubbliche (estratto da Wolters Kluwer⁸⁸).

Secondo questa dottrina, è lucrativa non tanto l'attività che è svolta con l'intento soggettivo di ottenere un profitto, dal momento in cui questo attiene alla sfera dei motivi, quanto piuttosto quella che, oggettivamente, risulta idonea a produrre ricavi o utili, anche solo in via potenziale (estratto da Wolters Kluwer⁸⁹).

La giurisprudenza sul punto è ampia; meritano menzione alcune decisioni giurisprudenziali di particolare interesse, che si riportano di seguito.

La Cassazione con la sentenza emanata l'11 luglio 1965, n. 1508, ha escluso la necessità del requisito del fine di lucro inteso in senso soggettivo, rilevando che l'attività «*assunta ad oggetto dell'impresa sia rivolta alla realizzazione di alcun lucro, perché quel che conta ai fini della caratterizzazione in senso imprenditoriale di qualsiasi attività è la obiettiva economicità, intesa quale scopo e metodo utilitaristico delle operazioni, economicità rispetto alla quale l'intento di lucro, così come ogni altra soggettiva previsione ed aspettativa dell'agente, degrada a semplice motivo giuridicamente irrilevante.*».

La sentenza della Cassazione del 9 novembre 1979, n. 5770, stabilisce che può essere attribuita la qualifica di imprenditore commerciale all'associazione o alla fondazione aventi per oggetto esclusivo o principale una attività economica nel senso indicato dall'art. 2082 c.c., ancorché finalizzata alla realizzazione di scopi ideali.

È inoltre stabilito, tramite la sentenza della Cassazione del 9 febbraio 1989, n. 819, che la finalità assistenziale di una organizzazione non esclude la natura imprenditoriale dell'attività di assistenza ai bisognosi, «*in quanto potenzialmente produttiva di utili*».

Dalla sentenza della Cassazione del 10 giugno 1993, n. 6463, emerge che deve essere attribuita la natura imprenditoriale ad una associazione che agisce per fini di vantaggio patrimoniale dell'ente che ne ha curato la costituzione e che persegue, quindi, fini assistenziali a favore di soggetti dipendenti o ex dipendenti dell'ente suddetto.

⁸⁸ Nozione di imprenditore e articolo 2082 c.c., cit.

⁸⁹ Nozione di imprenditore e articolo 2082 c.c., cit.

A favore della tesi tradizionale, si può indicare, tra le più recenti pronunce, quella richiamata dalla difesa della Provincia Romana, ossia la sentenza della Cassazione del 6 marzo 2000, n. 2514⁹⁰; mentre una di fondamentale rilevanza in senso contrario è quella della Cassazione del 14 giugno 1994, n. 5766⁹¹, che pone l'accento sull'economicità dell'attività esercitata, intesa nel senso che tale attività deve essere di per sé idonea a rimborsare i fattori della produzione impiegati mediante il corrispettivo ricavato dai beni e dai servizi prodotti o scambiati o, come anche si assume, a realizzare un giusto equilibrio fra i costi e i ricavi.

In secondo luogo, e come corollario di tale principio, è stato sottolineato che, rispetto all'attività esercitata, l'intento di lucro, così come qualsiasi altra previsione o aspettativa soggettiva dell'agente, si riduce a mero motivo, giuridicamente irrilevante ai fini della qualificazione dell'attività come impresa.

E, in definitiva, si deve ritenere che, in presenza degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2082 c.c., la natura imprenditoriale sussista ogni qualvolta l'attività economica organizzata, esercitata in via esclusiva o prevalente, sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, atteso che lo scopo di lucro riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività. Deve invece escludersi la natura imprenditoriale qualora l'attività venga

⁹⁰ I benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali e dell'esonero dal pagamento dei contributi Cuaf, previsti rispettivamente dall'art. 6 del d.l. n. 338 del 1989 e dall'art. 23 bis del d.l. n. 663 del 1979 (conv. in l. n. 33 del 1980) in favore dei soggetti che erogano prestazioni assistenziali, sono condizionati esclusivamente all'assenza di fini di lucro da parte dei destinatari, restando irrilevante la natura imprenditoriale dell'attività da questi esercitata (nella specie, gestione di una casa di riposo), che non è necessariamente collegata alla sussistenza di un fine lucrativo.

⁹¹ «*In presenza degli altri requisiti fissati dall'art. 2082 c.c., ha carattere imprenditoriale l'attività economica, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ed esercitata in via esclusiva o prevalente, che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività; deve essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dall'ospedale del Bambino Gesù e la conseguente applicabilità degli art. 35 e 18 della l. 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente l'entrata in vigore della l. 11 maggio 1990 n. 108, avendo attribuito rilievo all'obiettiva economicità dell'attività stessa, desumibile in particolare dal fatto che l'ospedale percepisce, come corrispettivo del servizio reso, gli introiti della diaria versata dalla regione, che copre, fra l'altro, tutti i costi derivanti dall'assistenza ospedaliera, ivi comprese le spese di ammortamento degli impianti e di ammodernamento delle attrezzature, nonché le spese necessarie per la retribuzione del personale dipendente e per l'addestramento e l'aggiornamento del personale infermieristico, nonché le somme versate dai privati che non hanno diritto all'assistenza mutualistica ovvero che optino per il servizio a pagamento.*»

svolta in modo del tutto gratuito, poiché non può essere considerata imprenditoriale la mera erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti (estratto da Wolters Kluwer⁹²).

È inoltre stabilito che lo scopo o il fine perseguito da un soggetto, sia esso imprenditore o meno, vada valutato prescindendo dalle dimensioni economiche assunte dalla sua attività, dovendosi, al contrario, avere riguardo alla destinazione dei proventi dell'attività gestita (estratto da Wolters Kluwer⁹³).

Secondo una contraria opinione il requisito dello scopo di lucro è irrilevante (F. Galgano)⁹⁴.

Non è quindi attività d'impresa quella svolta istituzionalmente in perdita, come ad esempio l'attività di beneficenza, e, al contrario, costituisce, in linea generale, attività d'impresa quella delle organizzazioni non profit, di cui al d.lgs., n. 460 del 1997⁹⁵ sulle Onlus (Presti-Rescigno⁹⁶).

È stato affermato che lo scopo di lucro, in quanto motivo soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività, resta giuridicamente irrilevante. Tuttavia, non si può qualificare un'attività come imprenditoriale se essa viene svolta in modo del tutto gratuito, poiché l'erogazione gratuita dei beni o servizi non può essere considerata imprenditoriale (Presti-Rescigno⁹⁷).

Tale evidenza è riscontrabile nella sentenza della Corte di cassazione n.16612 del 19/06/2008, già citata e discussa precedentemente, e nella sentenza, sempre della Corte di cassazione, nella Sezione lavoro, n.7725 del 23/04/2004.

⁹² *Nozione di imprenditore e articolo 2082 c.c., cit.*

⁹³ *Nozione di imprenditore e articolo 2082 c.c., cit.*

⁹⁴ F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, CEDAM, Padova, 2013

⁹⁵ «Art. 1

Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività.

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.»

⁹⁶ G. PRESTI e M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale. Volume unico*, 11^a ed., Bologna, Zanichelli, 2023.

⁹⁷ G. PRESTI e M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale, cit.*

Quest'ultima è stata trattata in riferimento all'esonero dal pagamento dei contributi CUA in favore dei soggetti che erogano prestazioni assistenziali, in particolare circa la loro esenzione contributiva.

L'art. 23-bis⁹⁸ del d.l. n. 663 del 1979 (convertito successivamente in legge n. 33 nel 1980) ha subordinato il beneficio all'assenza, in capo a detti soggetti, del fine di lucro, che può essere dedotto dalle modalità stesse con cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

A tal fine la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale dell'attività economica organizzata, finalizzata a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi.

Lo scopo di lucro, che attiene al movente soggettivo dell'imprenditore, è giuridicamente irrilevante, mentre l'attività svolta gratuitamente non può essere considerata imprenditoriale, poiché l'erogazione del tutto gratuita di beni o servizi non rientra nell'ambito dell'impresa.

La sentenza della Corte di cassazione dell'1 agosto 1995, n.8387, ha ritenuto sufficiente, per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto in capo al concedente, il requisito di una normale coltivazione del fondo in modo abituale e diretto, non dovendo, a tali effetti, coincidere la relativa definizione con quella di piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c. ed ammettendosi altresì la semplice destinazione all'autoconsumo dei prodotti ottenuti.

Detta sentenza stabilisce che *«...è invece sufficiente il requisito della normale coltivazione del fondo in modo diretto ed abituale, allo scopo di destinarne i prodotti anche solo al proprio consumo, senza che sia necessario altresì il possesso della capacità di direzione tecnica ed amministrativa...»*.

Contrariamente la sentenza della Cassazione civile nella sezione Lavoro n. 6560 del 2 dicembre 1982 stabilisce che *«...Anche nell'ambito dell'ordinamento del lavoro deve intendersi per impresa quella particolare attività economica, svolta da un determinato soggetto con organizzazione di mezzi, assunzione di rischio e scopo di lucro, al fine della*

⁹⁸ «Agli istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del Servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale, si applicano le norme di cui all'art. 7 della L. 11 giugno 1974, n. 252, purché non abbiano fini di lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. 30 maggio 1975, n. 797»

produzione e dello scambio di beni e servizi, ed imprescindibilmente legata all'individualità e professionalità dell'imprenditore, al quale debbono riferirsi, come tutti gli altri, i rapporti di lavoro subordinato»».

Secondo parte della giurisprudenza, lo scopo di lucro non è connaturato nell'imprenditore, il quale deve essere individuato in base alla natura dell'attività da lui svolta, da valutare secondo gli ordinari criteri, che fanno riferimento al tipo di organizzazione e ai criteri di economicità della gestione, a prescindere dalla esistenza di un vero e proprio fine lucrativo.

Il concetto di cui sopra emerge, ancora una volta, nella sentenza n. 1367 del 26 gennaio 2004 della Corte di cassazione civile, nella quale viene stabilito che *«...in riferimento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui è configurabile un'attività imprenditoriale anche in mancanza del fine di lucro, se essa è caratterizzata dall'economicità, in quanto ispirata al criterio della copertura dei costi con le entrate - è evidentemente del tutto coerente con il rilievo circa l'entità notevole del giro d'affari, che conferma l'esistenza di un'attività economica organizzata e svolta professionalmente.»»*

Un orientamento giurisprudenziale simile è tratto nella sentenza del 20 dicembre 2002 n.18218 (che richiama la sentenza della Cassazione del 9 febbraio 1989, n. 00819), afferma che *«.....Affinché un 'attività produttiva di servizi rivesta il requisito dell'economicità, necessario ai fini della qualificazione d'impresa, è sufficiente che essa sia potenzialmente produttiva di utili, non valendo ad escludere la qualità d'imprenditore dell'ente che la svolge (qualità rilevante, nella specie, ai fini della applicabilità della tutela reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970⁹⁹) la circostanza che di tali utili sia prevista la destinazione a fini benefici ed assistenziali in conformità allo scopo istituzionale dello stesso ente»»* .

Ai sensi dell'art 2247 c.c. lo scopo di lucro, invece, rappresenta un elemento distintivo e caratterizzante delle società. Infatti la norma stabilisce: *«Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili»».*

⁹⁹ Articolo riguardante la *“Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo”*

Lo scopo di lucro consiste nella destinazione ai soci dei vantaggi economici conseguiti tramite l'esercizio dell'attività sociale.

Il diverso modo di realizzare tale vantaggio e di dividerlo tra i soci consente di distinguere lo scopo lucrativo in senso stretto o lo scopo speculativo, ossia la distribuzione ai soci di un utile, quale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi, in proporzione all'investimento di ciascun socio, dallo scopo mutualistico, consistente in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione del lavoro dei soci, tipico delle società cooperative, entrambi compresi nella nozione di società (AA.VV.¹⁰⁰).

La clausola statutaria che impone ai soci l'etero destinazione degli utili, ad esempio per scopi di beneficenza o per finalità politiche o religiose è affetta da nullità, con la conseguente applicazione della norma che impone la ripartizione degli utili tra i soci (G. Zanarone¹⁰¹).

Nella sentenza della Cassazione civile del 12 aprile 2005, n. 7536, si precisa che non è consentito inserire nell'atto costitutivo o nello statuto clausole atipiche che comportino la rinuncia *ex ante* alla distribuzione degli utili.

L'assemblea straordinaria di una S.p.a. non può deliberare la sostituzione dello scopo lucrativo con uno scopo non lucrativo mediante l'introduzione del divieto di distribuzione degli utili, al di fuori del procedimento di trasformazione della società in cooperativa.

Nella stessa sentenza emerge: «... *Il principio di autonomia negoziale è applicabile al contratto di società di capitali, con i limiti derivanti dalla circostanza che l'art. 2249 c.c.*¹⁰², *nel prevedere che le società aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali devono costituirsi secondo i tipi di legge, non consente l'adozione di clausole statutarie incompatibili con il tipo di società prescelto; ne consegue che, costituendo lo scopo di lucro un elemento essenziale e caratterizzante il tipo della società per azioni, l'assemblea straordinaria della società non può deliberare la sostituzione dello scopo*

¹⁰⁰ AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, Giuffrè, 2008, 11

¹⁰¹ G. ZANARONE, "Il ruolo del tipo societario dopo la riforma", in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da Giorgio Abbadessa e Mario Campobasso, Torino, 2006.

¹⁰² «*Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività commerciale [c.c. 2195, 2308] devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo [c.c. 2291; disp. att. c.c. 205, 206].*

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività diversa [c.c. 2135] sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice [c.c. 2251], a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative [c.c. 2511] e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo. »

lucrativo con uno scopo non lucrativo, mediante l'introduzione del divieto di distribuzione degli utili, al di fuori delle tassative ipotesi nelle quali è espressamente consentita l'utilizzazione del tipo della S.p.A. per uno scopo non lucrativo e del procedimento di trasformazione della società in società cooperativa; peraltro, la delibera dell'assemblea straordinaria di una S.p.A. che sostituisca, a livello statutario, allo scopo di lucro soggettivo uno scopo mutualistico, non incide sulla causa del contratto di società e neppure dà vita ad una società di tipo mutualistico e, benché illegittima, se sia stata adottata con la maggioranza stabilita per la modifica dello statuto della società e non sia stata impugnata, comporta l'utilizzazione della società per uno scopo diverso da quello inerente alla sua forma giuridica, sicché la successiva delibera che modifica la precedente, ripristinando lo scopo di lucro, a sua volta, neppure incide sulla causa del contratto di società e, conseguentemente, avendo ad oggetto una modificazione dello statuto, può validamente essere adottata con le maggioranze stabilite a questo fine».

Nel nostro ordinamento, tuttavia, sono previste e disciplinate società atipiche, che, per espressa previsione legislativa, non perseguono il fine di lucro, quali ad esempio le associazioni, le fondazioni o le cooperative sociali (M. Ibbà¹⁰³, G. Santini¹⁰⁴, G. Rossi¹⁰⁵).

Autorevole dottrina (G. F. Campobasso¹⁰⁶), ritiene che per aversi un'impresa sia necessario che l'attività produttiva sia condotta con metodo economico, cioè secondo modalità che consentano quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l'autosufficienza economica.

L'attività economica imprenditoriale deve essere destinata al mercato. Ma ciò non implica che l'attività debba avere necessariamente un mercato, poiché potrebbe esserne sprovvista per cause contingenti (transitoria assenza di clientela) o per motivi strutturali dell'attività (impresa con un solo cliente) senza perdere la natura imprenditoriale (G. Cottino¹⁰⁷).

¹⁰³M. IBBA, "Gli statuti singolari," in *Società di diritto speciale*, diretto da G. Colombo e G. Portale, Trattato delle società per azioni, 8a ed. (Torino: 1992).

¹⁰⁴G. SANTINI, "Il tramonto dello scopo lucrativo," in *Rivista di diritto civile* (RDC), 1973, I.

¹⁰⁵G. ROSSI, "S.r.l. unipersonale e 'tramonto dello scopo lucrativo'," in *Giurisprudenza commerciale* (GC), 1997, I.

¹⁰⁶G.F CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p. 31

¹⁰⁷G. COTTINO, *Diritto commerciale*, Torino, UTET, 2024

Il concetto deve allora essere inteso in un'accezione strutturale, nel senso che l'attività deve essere destinata a proiettarsi all'esterno, quali che siano i risultati della sua proiezione concreta (G. Cottino¹⁰⁸).

Perché si abbia impresa è necessario che l'attività produttiva sia condotta con metodo economico, cioè secondo modalità che consentano quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l'autosufficienza economica (G.F. Campobasso¹⁰⁹).

1.7 La liceità

Ulteriore requisito di cui la norma non fa parola e la cui presenza è ritenuta oggetto di controversia è la liceità (F. Galgano¹¹⁰).

L'attività illecita è quell'attività di impresa svolta in violazione di norme imperative, che subordinano l'accesso all'attività a concessione autorizzazione o licenza, all'ordine pubblico e al buon costume (art. 2084 c.c.¹¹¹).

Di conseguenza, il titolare di un'impresa illecita non dispone di alcuna forma di protezione giuridica, e di conseguenza l'atto illecito deve essere represso e sanzionato (G. Galgano¹¹²).

Non si può escludere che l'attività di impresa illecita possa dar luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi, poiché l'illiceità del risultato complessivamente perseguito dall'imprenditore non comporta di per sé l'illiceità della causa o dell'oggetto (art.1418 c.c.¹¹³) dei singoli atti compiuti nell'ambito dell'attività imprenditoriale (G.F. Campobasso¹¹⁴).

¹⁰⁸ G. COTTINO, *Diritto commerciale*, cit.

¹⁰⁹ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.33

¹¹⁰ F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Cedam, Padova, 2013, p. 451

¹¹¹ «La legge determina le categorie d'impresе il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa. Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie d'impresе sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative.»

¹¹² F. GALGANO, *Diritto commerciale*, cit., p. 451

¹¹³ In materia di nullità del contratto il Codice civile stabilisce: «Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge».

¹¹⁴ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p. 36

2. La linea di confine tra impresa per conto proprio e le regole del mercato e della concorrenza

È stato fino ad ora detto che l'impresa per conto proprio non destina i suoi prodotti e/o servizi al mercato, ma produce per il soddisfacimento dei propri bisogni personali (G.F. Campobasso¹¹⁵).

I beni e i servizi risultanti dall'attività produttiva organizzata e svolta professionalmente sono di regola destinati a essere collocati o scambiati sul mercato, cioè, offerti ad un pubblico indifferenziato di potenziali acquirenti (P. Spada¹¹⁶).

Può anche emergere che la destinazione al mercato rappresenti una necessità implicita derivante dal carattere professionale dell'azione e dalla dimensione organizzativa dell'attività.

Gran parte della disciplina speciale dell'impresa, inoltre, trova la propria giustificazione nella tutela del sistema degli scambi di mercato e delle relazioni commerciali, alle quali restano in larga misura estranee le forme di produzione dirette all'autoconsumo e per le quali l'applicazione delle regole dello statuto dell'imprenditore sarebbe pressoché priva di significato (E. Loffredo¹¹⁷).

La dottrina prevalente nega che possa giuridicamente considerarsi impresa quella esercitata per conto proprio, vale a dire quella nella quale, cioè, i risultati sono direttamente acquisiti e fruiti esclusivamente da chi li produce.

Esempi riscontrabili in giurisprudenza e nei quali, in passato, è stata esclusa la qualità imprenditoriale dell'attività svolta in conto proprio sono quelli della costruzione di appartamenti in economia, non destinati alla vendita e quello, economicamente più rilevante, delle cooperative edilizie che operano in regime di mutualità pura, assegnando ai soli soci gli alloggi costruiti internamente (App. Roma 18 febbraio 1956¹¹⁸).

¹¹⁵ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit. p.34

¹¹⁶ P. SPADA, *Diritto commerciale. I. Parte generale. Storia, lessico e istituti*, Padova, 2004

¹¹⁷ E. LOFFREDO, *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore. "L'imprenditore"*. Volume 7, Bergamo, 2007, p. 389

¹¹⁸ App. Roma 18 febbraio 1956, in dir. fall., 1957; in senso diverso (contrario) rispetto alla medesima ipotesi, Cass. 8 agosto 1979, n.4558, in giust. Civile, 1989, I, p.225

Circa il carattere imprenditoriale delle cooperative, le valutazioni effettuate dalla giurisprudenza più recente, sono orientate in senso decisamente contrario (Cass. 3 marzo 1998, n.2315¹¹⁹).

In tale sentenza, la Corte di cassazione ha sottolineato che, nonostante le cooperative siano costituite per perseguire fini sociali o mutualistici, devono in ogni caso soddisfare i requisiti economici e organizzativi propri di un'impresa.

Infatti, pur non essendo orientate al profitto individuale dei soci, le cooperative devono operare in maniera professionale, gestendo risorse e attività economiche in modo efficiente e autonomo.

La relazione di scambio che si instaura tra le società e i soci destinatari del servizio del bene, nella quale i soci si pongono come terzi rispetto alla cooperativa, è sufficiente a ricondurre l'attività svolta tra quelle che non si esauriscono sul piano interno al soggetto produttore.

Nell'ambito dello stesso orientamento non viene, invece, escluso il carattere imprenditoriale dell'attività quando essa, almeno in astratto, si proietti anche solo potenzialmente verso il mercato, benché poi l'intera produzione sia assorbita da un solo acquirente o da acquirenti predeterminati. Un caso tipico di ciò è rappresentato dalle forme di decentramento produttivo, realizzate attraverso schemi negoziali che legano, in regime di esclusiva, subfornitori e grandi imprese committenti che ne acquisiscono interamente risultati senza che si instaurino relazioni del subfornitore con un pubblico indeterminato di acquirenti (E. Loffredo¹²⁰).

Nella stessa prospettiva va riconosciuto il carattere dell'imprenditorialità nelle attività svolte da una società interna a un gruppo e destinate eventualmente a produrre risultati utili solo per un'altra società del medesimo gruppo o in quella della società in mano pubblica che svolga servizi esclusivamente destinati all'amministrazione che ne sia il socio di riferimento (E. Loffredo¹²¹).

¹¹⁹ La sentenza della cassazione del 3 marzo 1998, n.2315 ha stabilito che la causa mutualistica delle cooperative non si limita al mero scambio economico, ma comprende anche un rapporto di collaborazione e reciprocità tra la società e i suoi soci. Questo rapporto aggiuntivo, che è l'elemento che caratterizza la natura della cooperativa, la differenzia dalle altre società commerciali che perseguono principalmente scopi di profitto.

¹²⁰ E. LOFFREDO, *cit.* p. 389

¹²¹ E. LOFFREDO, *cit.* p. 389

In sintesi, lo scambio che integra la destinazione al mercato, ove si consideri quest'ultimo elemento necessario all'impresa in senso giuridico, sarebbe ravvisabile tutte le volte in cui il produttore e fruitore dei risultati sono soggetti almeno formalmente diversi anche se nella sostanza sono legati da vincoli di partecipazioni o da logiche di azione comune.

Del problema della necessità della destinazione al mercato e dell'ammissibilità giuridica dell'impresa per conto proprio si riscontrano nella letteratura giuridica considerazioni che portano alla conclusione dell'assoluta rilevanza della destinazione dei risultati al mercato (F. Galgano¹²²).

Si permette innanzitutto che la norma attuale dell'impresa, almeno sul piano letterale, non richiede che l'attività sia necessariamente rivolta all'esterno.

Difatti, l'articolo 2082 del Codice civile, nella sua parte finale, separa le attività di produzione da quelle di scambio, utilizzano la particella disgiuntiva “o”, e sembra quindi ammettere la qualificazione come impresa anche di quella di sola produzione nella quale difetti la dimensione dello scambio (P. Spada¹²³).

L'esigenza di un flusso di relazioni con il mercato si presenta, quindi, come un elemento extratestuale rispetto al dato normativo.

In secondo luogo, il fenomeno dell'assenza di scambi con il mercato viene articolato in diverse ipotesi riconducibili a tale situazione, le quali possono essere valutate in modo diverso l'una dall'altra (P. Spada¹²⁴).

È ravvisabile, infatti, attività per conto proprio quando colui che esercita l'attività si appropria direttamente dei risultati consumandone l'utilità; questo accade, ad esempio, nell'ipotesi di costruzione nell'economia della propria casa di abitazione (V. Buonocore¹²⁵), ma anche quando l'acquisizione diretta del risultato produttivo va a soddisfare un'esigenza diversa da parte del soggetto, come nella gestione dei servizi di trasporto o di mensa per il proprio personale.

In questa seconda ipotesi, si prospettano fenomeni che possono definirsi di autoproduzione, più che di autoconsumo. Ciò emerge dall'articolo 9, della legge

¹²² F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Cedam, Padova, 2013, p. 474

¹²³ P. SPADA, *Diritto commerciale. I. Parte generale. Storia, lessico e istituti*, Padova 2004

¹²⁴ P. SPADA, *Diritto commerciale*, cit.; Id, in D. disc. priv, sez. comm., Torino, 1992

¹²⁵ V. BUONOCORE, *Fallimento e impresa*, Napoli 1968; Id, “*l'impresa*” in *trattato di diritto commerciale*, diretto da V. Buonocore, sez. I, Torino 2002

287/1990¹²⁶: secondo tale normativa non è possibile escludere automaticamente che soggetti terzi possano produrre i medesimi beni o servizi per uso interno.

Quest'ultima situazione non è diversa, nella sostanza, da quella società che produce ad esclusivo vantaggio del gruppo, nella quale sono formalmente moltiplicati i centri di imputazione soggettiva, ossia le società di gruppo, attraverso i quali si scompone un'azione che è in realtà unitaria e nella quale potrebbe quindi riconoscersi un'unica impresa di gruppo (E. Loffredo¹²⁷).

Nel contesto normativo attuale, il rapporto tra unitarietà economica del gruppo e differenziazione soggettiva della società che la costituiscono è un problema ancora rilevante.

L'unitarietà dell'attività del gruppo si apprezza su alcuni specifici piani: su quello contabile della *business combination*, prevista nei principi contabili internazionali (IAS); su quello giuslavoristico, volto ad evitare che l'articolazione in gruppo sia strumentale a eludere le tutele assicurate ai prestatori di lavoro dell'impresa; su quello della responsabilità della capogruppo verso i creditori e i soci delle società coinvolte in una gestione unitaria, che per abuso del potere di controllo sia stata per loro dannosa (art. 2497 ss. c.c); infine su quello antitrust, per il quale l'entità economica identificata nel gruppo assume significato sia nel trattamento delle intese tra gruppo, sia nelle norme sulle concentrazioni (F. Galgano¹²⁸).

Il gruppo, come soggetto unitario, non assume rilievo ai fini dell'acquisizione della qualità di imprenditore, la quale può essere riconosciuta autonomamente a ciascuna società che ne fanno parte. Ciò riflette visione atomistica dell'impresa all'interno dei gruppi societari, come ritenuto da F. Galgano, secondo il quale ogni società mantiene una propria individualità giuridica e imprenditoriale, anche in presenza di un'unica direzione e di coordinamento da parte della capogruppo (F. Galgano¹²⁹).

¹²⁶ «1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.

2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni. »

¹²⁷ E. LOFFREDO, *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*. "L'imprenditore". Volume 7, Bergamo, 2007, p. 390

¹²⁸ F. GALGANO, *Direzione e coordinamento di società*, in commentario cod. civ, libro V, Del lavoro, artt. 2497-2497 septies, Bologna- Roma, 2005.

¹²⁹ F. GALGANO, *Direzione e coordinamento di società*, cit.

A questo fine è rilevata la sola imputazione formale a soggetti diversi dalle autonome frazioni dell'attività produttiva e professionale svolta e delle corrispondenti organizzazioni aziendali.

La dimensione dell'impresa del gruppo non differisce da quella dell'impresa che autoproduca, nemmeno in relazione agli interessi che mobilita: per entrambe le fattispecie, dunque, non emerge una valida giustificazione per adottare valutazioni o discipline diverse (E. Loffredo¹³⁰).

A condizione che in entrambi i casi le attività dirette al soddisfacimento dei propri bisogni tramite l'autoproduzione siano comunque realizzate tramite criteri di economicità e professionalità.

Infine, va considerato che, pur in assenza di scambi a valle con il mercato, nell'impresa per conto proprio sono indefettibilmente presenti gli scambi che si instaurano a monte della produzione, indispensabili sia per la costituzione dell'organizzazione sia per lo svolgimento dell'attività: ovvero quelli con fornitori, mediatori, lavoratori, prestatori di credito, anche in funzione dell'affidamento dei quali si giustifica l'applicazione integrale delle regole dell'impresa (E. Loffredo¹³¹).

Nel sistema giuridico italiano, la nozione di *impresa* rappresenta il punto di partenza per definire e applicare le regole della concorrenza.

Per la nozione di impresa, rilevanti fini della disciplina antimonopolistica e per la tendenza della giurisprudenza comunitaria e dell'Autorità garante, si ricomprende nella stessa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica (N. Giannelli¹³²).

Difatti, la giurisprudenza comunitaria definisce impresa, ai fini del diritto della concorrenza, «*qualsiasi soggetto che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico o dalle modalità di finanziamento*» (Tribunale dell'Unione Europea 12 dicembre 2007, causa T-24/05¹³³).

¹³⁰E. LOFFREDO, *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*. "L'imprenditore". Volume 7, Bergamo, 2007, p. 391

¹³¹E. LOFFREDO, *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*. "L'imprenditore". Volume 7, Bergamo, 2007, p. 391

¹³²N. GIANNELLI, *Impresa pubblica e impresa privata nel diritto della concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2019

¹³³ Tribunale dell'Unione Europea, causa T-24/05, *Eurawasser*, 12 dicembre 2007, massima, [EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005TJ0024_SUM](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005TJ0024_SUM).

L'attività economica è quella che consiste nell'offrire beni o servizi in un mercato, anche potenziale, contro remunerazione (Daniele Gallo, Associato di Diritto dell'Unione europea¹³⁴).

La definizione prescinde quindi dalla distinzione tra soggetti pubblici e privati, mirando a garantire che le regole della concorrenza si applichino a chiunque operi in un contesto potenzialmente concorrenziale (Daniele Gallo, Associato di Diritto dell'Unione europea¹³⁵).

Un atto di concorrenza è riscontrabile solo dove possa essere ravvisata l'astratta possibilità di una clientela comune e così, per integrare astrattamente la fattispecie, è sufficiente il contemporaneo esercizio da parte di più imprenditori di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune (Cassazione civile 15 febbraio 1999, n. 1259¹³⁶).

La comunanza di clientela è data, non dall'entità degli acquirenti, ma dall'insieme dei consumatori che avvertono il medesimo bisogno di mercato, ravvisabile nel c.d. mercato di sbocco, e che si rivolgono ai prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare (Cassazione civile 22 luglio 2009, n. 17144¹³⁷).

Inoltre, la disciplina della concorrenza sleale, anche se riguarda solo la concorrenza fra imprenditori, stabilisce che non è necessario che questi operino allo stesso livello economico o esercitino la stessa attività, essendo sufficiente l'incidenza delle rispettive

¹³⁴ Daniele Gallo, "L'economicità alla luce della giurisprudenza UE e della prassi della Commissione sui servizi socio-sanitari," *Federalismi.it*, Università LUISS Guido Carli, 2021, <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45527>.

¹³⁵ Daniele Gallo, "L'economicità alla luce della giurisprudenza UE e della prassi della Commissione sui servizi socio-sanitari", cit.

¹³⁶ La sentenza della Cassazione civile, sez. I, del 15 febbraio 1999, n. 1259, afferma: «*....questa Corte, infatti, ha avuto modo di affermare che ad integrare il presupposto della concorrenza sleale è sufficiente il contemporaneo esercizio, da parte di più imprenditori, di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, non dovendo necessariamente sussistere, in concreto, l'identità di clientela (tra le altre, Cass. 5716-88 e 1990-74);*»

¹³⁷ La massima della sentenza della Cassazione civile del 22 luglio 2009 n. 17144 ritiene: «*....In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell'illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale....*»

attività sulla medesima categoria di consumatori (Cassazione civile 23 marzo 2012, n. 4739¹³⁸, T. Ascarelli¹³⁹, M. Casanova¹⁴⁰).

La giurisprudenza, specie in epoca recente, ribadisce spesso il concetto secondo il quale *«la sussistenza della predetta comunanza di clientela va verificato anche in una prospettiva potenziale, dovendosi, al riguardo, esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e, quindi, su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale»* (Cassazione civile 14 febbraio 2000, n. 1617¹⁴¹).

Dunque, l'applicazione della disciplina della concorrenza sleale regola i rapporti di coesistenza sul mercato tra imprenditori concorrenti (T. Ascarelli¹⁴²).

La sua applicazione, perciò, chiede il ricorso di un duplice presupposto: da un lato la qualità di imprenditore, sia del soggetto che pone in essere l'atto di concorrenza vietato,

¹³⁸ La massima della sentenza della corte di Cassazione civile del 23 marzo 2012, n. 4739, afferma: *«La nozione di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. va desunta dalla "ratio" della norma, che impone, alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l'adozione di metodi contrari all'etica delle relazioni commerciali; ne consegue che si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Infatti, quale che sia l'anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, per cui ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole di cui alla citata disposizione.»*

¹³⁹ T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale introduzione e teoria dell'impresa*, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1962

¹⁴⁰ M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, trad. Enrico Vassalli, Milano, Giuffrè, 1999.

¹⁴¹ La massima della sentenza della Cassazione civile 14 febbraio 2000, n. 1617, per intero afferma: *«In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile della fattispecie di illecito prevista dall'art. 2598 c.c. è la sussistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra soggetti economici, il cui obiettivo consiste nella conquista di una maggiore clientela a danno del concorrente. Ne consegue che la comunanza di clientela — data non già dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti delle due imprese, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato, e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare — è elemento costitutivo di detta fattispecie, la cui assenza impedisce ogni concorrenza, non potendo ritenersi decisiva di per sé, a tali effetti, la circostanza, da utilizzare solo come criterio integrativo, della identità del procedimento di commercializzazione adottato. Peraltro, la sussistenza della predetta comunanza di clientela va verificato anche in una prospettiva potenziale, dovendosi, al riguardo, esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e, quindi, su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale.»*

¹⁴² T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, III ed., Milano, Giuffrè, 1960

sia del soggetto che ne subisce le conseguenze, e dall'altro l'esistenza di un rapporto di concorrenza economica fra i medesimi (G.F. Campobasso¹⁴³).

Per contro, chi è lesa nella propria attività di impresa da un altro soggetto che non è un imprenditore o non è suo concorrente, potrà reagire avvalendosi della disciplina generale, meno favorevole per lo stesso, dell'illecito civile, sempre che non ne ricorrano i presupposti, ossia colpa o dolo del soggetto attivo e danno attuale (G.F. Campobasso¹⁴⁴).

Il dato normativo alimenta qualche incertezza circa la necessità che la qualità di imprenditore debba essere rivestita anche dall'autore, diretto o indiretto, del comportamento sleale, affermandosi testualmente che «*compie atti di concorrenza sleale chiunque*» (art 2598 c.c.¹⁴⁵)

Argomenti, sia letterali che sostanziali, inducono la dottrina e la giurisprudenza prevalente a propendere per un'interpretazione restrittiva di tale formula, ossia «chiunque» deve intendersi come «qualsiasi imprenditore»: senza questa qualifica, il soggetto non può essere ritenuto autore di concorrenza sleale (G.F. Campobasso¹⁴⁶).

Dunque, concorrente di un imprenditore non può che essere altro imprenditore e, soprattutto per tale soluzione, è fondamentale ravvisare la parità di trattamento dato che «*non si saprebbe davvero ravvisare la giustificazione di una tutela privilegiata dell'imprenditore nei confronti di tutti i consociati mentre una tutela speciale degli imprenditori nei confronti degli altri imprenditori perde il carattere di privilegio data la stessa reciprocità della tutela.*» (T. Ascarelli¹⁴⁷).

¹⁴³ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.239

¹⁴⁴ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, cit.*, p.239

¹⁴⁵ «*Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:*

1) *usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;*

2) *diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;*

3) *si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.*»

¹⁴⁶ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, cit.*, p.239

¹⁴⁷ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, Giuffrè, 1952

Il secondo presupposto affinché sia possibile applicare la disciplina della concorrenza sleale è l'esistenza di un rapporto di concorrenza fra gli imprenditori e di concorrenza prossima effettiva¹⁴⁸ (Presti-Rescigno¹⁴⁹).

Soggetto attivo e soggetto passivo devono, dunque, offrire, nello stesso ambito di mercato, beni o servizi che siano destinati a soddisfare, anche in via succedanea, lo stesso bisogno dei consumatori o bisogni simili o complementari (G.F. Campobasso¹⁵⁰).

Nel valutare l'esistenza del rapporto di concorrenza si deve tener conto anche della prevedibile espansione territoriale e del prevedibile sviluppo merceologico di prodotti complementari o affini a quelli dell'attività dell'imprenditore che subisce l'atto di concorrenza sleale, ossia la cosiddetta concorrenza potenziale (G.F. Campobasso¹⁵¹).

La sentenza della Corte, Sesta Sezione, del 23 aprile 1991, causa c-41/90, ha stabilito: *«...A questo riguardo, si deve precisare, nel contesto del diritto della concorrenza, che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status-giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, e che l'attività di collocamento è una attività economica...»*

Nel caso di impresa per conto proprio l'elemento centrale distintivo è l'assenza di destinazione al mercato: non vi è scambio, concorrenza, né possibilità per altri operatori di offrire la stessa prestazione in un contesto competitivo.

Tuttavia, questa condizione non è sempre chiara, poiché esistono dei casi che si trovano al limite, che demarcano il confine, in cui l'attività, pur considerata teoricamente interna, ha effetti o implicazioni esterne. Un esempio ne è il sopracitato caso della mensa per il proprio personale.

In certe complesse attività di autoproduzione possono presentarsi esigenze di tutela del credito analoghe a quelle che si verificano di fronte ad una vera impresa: si pensi, ad esempio, ai fornitori di materiali edili ed ai salariati di chi si costruisce in proprio la casa.

¹⁴⁸ Intendendosi per questa da un lato che tra il soggetto autore dell'atto e quello che ne subisce gli effetti deve esistere un rapporto di vicinanza merceologica e territoriale, e dall'altro che la concorrenza deve essere reale, già posta in essere, non meramente potenziale o astratta

¹⁴⁹ G. PRESTI e M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale. Volume unico*, 11^a ed., Bologna, Zanichelli, 2023.

¹⁵⁰ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*, 8^a ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.240

¹⁵¹ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, cit.*, p.240

Il legislatore non concede una tale tutela in presenza di una qualsiasi attività produttiva di beni o di servizi, ma soltanto a fronte di quelle che si svolgono sul mercato e per il mercato.

E allo stesso tempo, non si fa dipendere la disciplina in questione dalle intenzioni soggettive di chi esercita l'attività.

Infatti, i terzi vengono a sapere di essere entrati in contatto con un imprenditore commerciale, e di poter fruire dalla tutela prevista dall'ordinamento per i crediti verso costui, soltanto attraverso l'esteriorizzazione della sua attività verso il mercato, che non può prescindere, almeno in certa misura, dall'intento che egli si prefigge.

Il modo stesso con cui l'attività è organizzata lascia perciò trasparire le intenzioni del soggetto e, quindi, anche la destinazione al mercato o meno dei beni prodotti.

È necessario, ai fini dell'acquisizione della qualità di imprenditore, che questi ambisca alla massimizzazione del profitto quale contropartita del rischio.

Il fine di lucro se può, apparentemente, non coinvolgere ogni singola categoria di imprese, certo coinvolge e qualifica il sistema nel suo complesso (Cottino-Bonfante¹⁵²).

Il confine tra impresa per conto proprio e impresa rivolta al mercato può essere riscontrato in una determinata fattispecie: ovvero la destinazione parziale della produzione al mercato.

Il confine in esame emerge nella sentenza della Cassazione civile, nella Sezione lavoro, emessa in data 9 giugno 2003, n. 9208, la quale stabilisce: «*Le Sezioni Unite, nella già richiamata sent. n. 615 in data 1 settembre 1999, sono state chiamate a pronunciarsi su un contrasto attinente alla necessità della destinazione, almeno parziale, del prodotto agricolo al mercato, coerentemente con la connotazione di "piccolo imprenditore", riconoscibile nella suddetta categoria di lavoratori autonomi ovvero se la sussistenza di quell'obbligo non possa essere esclusa in base alla sola circostanza che la produzione venga utilizzata esclusivamente e direttamente dal coltivatore e dai suoi familiari, senza alcuna destinazione allo scambio.*»

La disciplina giuridica in materia di concorrenza può quindi essere applicata all'impresa solo se nella attività esercitata vi è una destinazione anche solo parziale al mercato.

¹⁵² G. BONFANTE E G. COTTINO, *Trattato di diritto commerciale – Vol. I: L'imprenditore*, Milano, Cedam, 1982.

Non vi può essere concorrenza, infatti, se non vi è una situazione di interscambio di beni e di servizi diretta ad un pubblico esterno.

3. Aspetti e normativa fiscale dell'impresa per conto proprio

L'ordinamento italiano, da un punto di vista fiscale, non ammette che le imprese vengano condotte senza la realizzazione di un reddito tassabile, quindi, di un profitto, dato che predispone degli strumenti presuntivi per l'accertamento del reddito che non contemplano, nel caso di impresa a regime, il metodo dell'economicità, cioè, del pareggio tra costi e ricavi (G. Cottino¹⁵³).

Non si può parlare astrattamente di una tassazione specifica per l'impresa per conto proprio, difatti andranno valutati i casi concreti ed applicati i principi di tassazione relativi all'attività effettivamente esercitata (M. Giorgi¹⁵⁴).

Ad esempio, nell'ipotesi di edificazione di un immobile destinato ad uso personale l'imprenditore per conto proprio acquisterà i materiali scontando sugli stessi la tassazione sul valore aggiunto (IVA)¹⁵⁵.

Se l'imprenditore deve anche acquistare il terreno, ove costruire l'immobile, dovrà corrispondere le tasse tipiche dei trasferimenti immobiliari, quali ad esempio l'aliquota del 9% in caso di trasferimento immobiliare a titolo oneroso¹⁵⁶.

Se dovrà chiedere anche un titolo edilizio dovrà corrispondere gli oneri concessori al comune per la costruzione¹⁵⁷; questo contributo è destinato a coprire le spese per la

¹⁵³ G. COTTINO, *L'imprenditore. Diritto commerciale. Vol. 1/1*, 4ª ed., Padova, CEDAM, 2000

¹⁵⁴ M. GIORGI, *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore. "L'imprenditore"*. Volume 7, Bergamo, 2007, p.366

¹⁵⁵ L'IVA è un'imposta sui consumi, applicata alle vendite di beni e servizi e sugli acquisti di beni e servizi. Le imprese di autotrasporto in conto proprio possono avere diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti se operano nel settore dell'autotrasporto. In Italia l'aliquota ordinaria Iva è del 22%. Sono previste, inoltre, delle aliquote ridotte per specifici beni e servizi: 4%, per esempio per alimentari, bevande e prodotti agricoli.

¹⁵⁶ «Dal 1° gennaio 2014 scattano le nuove norme sulla tassazione dei trasferimenti immobiliari.

Vediamole nel dettaglio:
a) si abbassa l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa dal 3 al 2% (ma con un minimo di mille euro);

b) ogni altro trasferimento immobiliare a titolo oneroso verrà invece tassato con l'aliquota del 9% (oggi si spazia dal 3 al 15%, a seconda dei casi), anche qui con un minimo di mille euro; faranno eccezione i conferimenti di immobili strumentali in società (non imponibili a Iva), che rimarranno soggetti all'attuale aliquota del 4 per cento.»

¹⁵⁷ Questi sono dei contributi economici che il richiedente di un permesso di costruire (o di altri interventi edilizi) deve versare per contribuire a finanziare le opere di urbanizzazione necessarie per supportare la

realizzazione di opere pubbliche o private necessarie a garantire la funzionalità dell'intervento edilizio.

Inoltre, una volta costruito l'immobile sarà necessario versare l'Imposta Municipale Propria (IMU), ossia un tributo comunale dovuto dai proprietari di immobili, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia destinato all'uso personale o ad attività commerciali.¹⁵⁸

Infine, ulteriore imposta da dover corrispondere è la TARI (Tassa sui Rifiuti), vale a dire un costo legato al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati che il Comune fornisce.¹⁵⁹

È stato stabilito che *«La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree»*.¹⁶⁰

Per quanto riguarda l'IVA, invece, deve essere applicata a qualsiasi forma di impresa per conto proprio, trattandosi di un'imposta indiretta su tutti i beni e servizi scambiati in Italia.

Quando si tassa il consumo o il patrimonio, ed esso fa capo a una società o ad un ente anche sprovvisto di personalità giuridica la tassazione si riferisce più al bene che alla persona.

Difatti, come emerge dal d.P.R. emanato il 29 gennaio 1979, n. 24¹⁶¹, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria, all'articolo 1 stabilisce che *«L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate»*.

nuova costruzione. Questi oneri, insieme al contributo di costruzione, coprono i costi legati all'utilizzo del suolo e alla realizzazione delle infrastrutture pubbliche

¹⁵⁸ È un'imposta locale dovuta per la detenzione di immobili. Il versamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso di: fabbricati diversi dall'abitazione principale; abitazioni principali signorili; aree fabbricabili; terreni agricoli.

¹⁵⁹ La TARI viene calcolata in base a due componenti: la quota fissa, che è legata alla superficie occupata e al tipo di attività, e la quota variabile, che dipende dalla quantità e dal tipo di rifiuti prodotti.

¹⁶⁰ AMA S.p.A. *Tariffa Rifiuti (TARI)*. <https://www.amaroma.it/tariffa-rifiuti/>.

¹⁶¹ Con le successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765

L'impresa per conto proprio è soggetta a detta imposizione in quanto l'articolo 2¹⁶² dello stesso DPR al comma 5 specifica che costituiscono cessione di beni: «... 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione...»

All'articolo 3¹⁶³ del DPR n. 633/1972, in tema di prestazioni di servizi, ha precisato che: «Le prestazioni indicate nei commi primo¹⁶⁴ e secondo¹⁶⁵ sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa...»

Allo stesso tempo lo stesso articolo stabilisce che «... Le disposizioni del primo periodo del terzo comma¹⁶⁶ non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti...».

Lo stesso DPR, all'articolo 5, afferma che «Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile», specificando che: «... Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma: a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi

¹⁶² «Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere»

¹⁶³ «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte»

¹⁶⁴ «(1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; »

¹⁶⁵ «(2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; »

¹⁶⁶ «(3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; ...»

sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni».

Proseguendo, l'articolo 6 stabilisce che *«Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.*

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

....

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni; ...»

A livello europeo, la Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112, in particolare all'articolo 168 bis, afferma: *«1. Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a tale bene è ammissibile, conformemente ai principi di cui agli articoli 167, 168, 169 e 173, soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. »*

Una visione differente è però riscontrabile a livello europeo, dal momento in cui la corte di giustizia Comunità Europee, Sezione V, il 29 aprile 2004, n. 77, ha sancito che *«Ai fini dell'iva, i lavori effettuati nell'ambito di un consorzio, per conto di quest'ultimo, da ciascuno dei suoi membri, non sono differenti, in linea di principio, da quelli realizzati da un'impresa per conto proprio e devono essere pertanto assoggettati alla stessa disciplina. Tuttavia, laddove cessioni di beni o prestazioni di servizi non siano effettuate a titolo oneroso per conto di terzi, esse non possono costituire operazioni imponibili.»*.

Al fine di stabilire la corretta determinazione del reddito d'impresa ed evitare che l'autoconsumo venga escluso dall'imposizione fiscale, viene equiparato, in termini fiscali, ad una cessione a terzi.

Questo è ravvisabile nell'articolo 57, comma 1, del Decreto legislativo emanato il 12 dicembre 2003, n.344, il quale in tema di ricavi stabilisce che: *«Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 85¹⁶⁷ anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore»*.

Inoltre, l'articolo 58, comma 3, dello stesso d.lgs., in tema di plusvalenze, afferma che: *«Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa»*.

Pertanto, l'autoconsumo di beni da parte dell'imprenditore genera una componente positiva di reddito da includere nella determinazione del reddito d'impresa.

¹⁶⁷ Si fa riferimento all'articolo 85 del TUIR in materia di ricavi, ai sensi del quale:

«Sono considerati ricavi:

1. *a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;*
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
2. *Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.*
3. *I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.*
- 3-bis. *In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. ».*

In linea con l'obiettivo di garantire un'imposizione equa anche per le imprese non orientate al mercato, l'articolo 64, comma 2, dello stesso d.lgs, prevede criteri specifici di deducibilità parziale, fissando una soglia del 50% per beni mobili e immobili.

In questo modo, si evita che l'uso personale dei beni impiegati nell'impresa generi indebiti vantaggi fiscali, assicurando coerenza tra utilizzo effettivo e trattamento tributario.

L'articolo in questione, dunque, stabilisce che: *«Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102, nella misura del 50 per cento;.... Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.»*.

La sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, Sez. X, n. 747 del 21 aprile 2016, tratta una questione rilevante in tema di qualificazione fiscale degli immobili nell'ambito del reddito d'impresa, con particolare riferimento alle attività esercitate per conto proprio.

Difatti, in essa si afferma che *«In tema di reddito di impresa, laddove una società, il cui oggetto sociale consiste in costruzione per conto proprio e per conto di terzi di immobili, acquisto, vendita, permuta, gestione, conduzione, locazione di beni immobili, in relazione ad un immobile acquistato si limiti al mero godimento dello stesso, è da ritenersi corretta la riqualificazione dell'immobile, operata dall'Amministrazione finanziaria, da bene strumentale ad immobilizzazione materiale, in quanto tale assoggettata ad imposizione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917¹⁶⁸.»*.

¹⁶⁸ «1.I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati all'estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41. In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10

La pronuncia sottolinea l'importanza dell'effettivo utilizzo del bene nella determinazione della sua natura fiscale, elemento essenziale anche nel contesto delle imprese non orientate al mercato.

del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.⁶⁶⁹

2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.››

CAPITOLO TERZO

IL CASO LUNA ROSSA

Sommario: 1. Luna Rossa e l'America's Cup. - 2. Luna rossa come impresa per conto proprio. - 3. Evoluzione del modello giuridico Luna Rossa. - 3.1 I primi cambiamenti. - 4. Luna Rossa diventa impresa commerciale. - 4.1 Requisiti per la qualificazione di Impresa Commerciale: il Caso Luna Rossa. - 4.2 Evidenze dalla visura camerale di Luna Rossa

1. Luna Rossa e l'America's Cup

Luna Rossa ha rappresentato per lungo tempo un caso atipico nel panorama sportivo ed economico italiano e internazionale.

La squadra velica è nata nel 1997 da un'iniziativa privata e autofinanziata del gruppo Prada e per anni ha manifestato le caratteristiche di un'attività produttiva organizzata, ma che allo stesso tempo, non destinava i beni e i servizi prodotti alla commercializzazione.¹

L'iniziativa fu realizzata come espressione della passione personale per la vela di Patrizio Bertelli, proprietario del marchio Prada, abbinata alla volontà di rafforzare l'identità del marchio, da un punto di vista strategico, attraverso un'impresa di alto profilo simbolico.²

Nonostante abbia operato a lungo come impresa per conto proprio, svolgendo attività tecniche, sportive e progettuali, realizzate esclusivamente per un utilizzo interno, con il tempo Luna Rossa ha assunto caratteristiche tipiche di un'impresa commerciale.

Questo ha segnato il passaggio da un modello produttivo chiuso, destinato unicamente ad uso personale, ad una vera e propria impresa commerciale.

¹Luna Rossa Prada Pirelli Team, "America's Cup History", ultima modifica 2024. <https://www.lunarossachallenge.com/it/americascup-history>.

² Prada Group. *Luna Rossa*. <https://www.pradagroup.com/it/brands/luna-rossa.html>.

Luna Rossa è un'impresa, più precisamente un team di vela, che partecipa alla Coppa America.

Il team, guidato dall'imprenditore Bertelli si occupa di progettare, costruire e gestire una barca a vela di alta tecnologia per competere in questa prestigiosa regata.³

Nasce con l'obiettivo principale di partecipare all'America's Cup, una delle competizioni veliche più prestigiose al mondo, ed eventualmente vincerla, grazie al supporto di importanti partner, tra cui Prada e Pirelli (da qui il nome *Luna Rossa Prada Pirelli*).⁴

Luna Rossa è suddiviso in diversi team, ad ognuno dei quali compete un diverso compito (esempi possono essere sailing team, design team, shore team e molti altri). Questi sono altamente specializzati nella progettazione e costruzione di imbarcazioni da regata.⁵

Le barche sono progettate e costruite internamente con tecnologie all'avanguardia: sono considerate delle vere e proprie opere di ingegneria avanzata, come l'AC75, una barca realizzata per essere estremamente veloce e capace di "volare" sull'acqua grazie a un sistema di foils (ali subacquee)⁶.

Dal momento in cui la costruzione di queste imbarcazioni è un processo altamente sofisticato, lavorano insieme tecnici, progettisti, ingegneri e scienziati per analizzare ogni aspetto della performance della barca.

Le barche di Luna Rossa sono tra le più avanzate al mondo e ogni nuovo modello rappresenta una costante evoluzione, che garantisce un vantaggio competitivo nella gara.⁷

Nel primo periodo, le soluzioni ingegneristiche erano finalizzate unicamente a migliorare le performance durante le gare Luna Rossa, dunque, non rivolgeva direttamente i prodotti, nemmeno parti, al mercato.

Tutte le ricerche e le azioni poste in essere avevano un fine specifico, ossia la partecipazione alla competizione, e nonostante venisse realizzato un impiego di risorse

³ Prada Group, *Luna Rossa*. <https://www.pradagroup.com/it/brands/luna-rossa.html>.

⁴ Prada Group, *Luna Rossa*. Cit.

⁵ Prada Group, *Luna Rossa*. Cit.

⁶ Questo tipo di imbarcazione è il risultato di numerosi studi, esperimenti, condotti internamente, e sviluppo di tecnologie nuove, che impiegano avanzamenti in aerodinamica, fluidodinamica e materiali compositi, come ad esempio il carbonio e il titanio

⁷ Luna Rossa Prada Pirelli Team, "America's Cup History", ultima modifica 2024. <https://www.lunarossachallenge.com/it/americascup-history>

economiche e ingegneristiche durante la costruzione, non avevano l'obiettivo di essere venduti.

2. Luna rossa come impresa per conto proprio

In origine, il team Luna Rossa, dal punto di vista giuridico, poteva essere classificato come impresa per conto proprio, ossia come attività economica organizzata non rivolta direttamente al mercato. È stato considerato per anni un esempio emblematico di detta impresa.

Il team, nato come progetto sportivo privato da Patrizio Bertelli, ossia il CEO di Prada, era finalizzato unicamente alla partecipazione all'America's Cup, con obiettivi di tipo simbolico, sportivo e identitario.⁸

Fin dalla sua fondazione, Luna Rossa si è configurata come una struttura altamente organizzata: progettisti, ingegneri, velisti, esperti di aerodinamica e idrodinamica, meccanici, tecnici e manager, i quali lavoravano insieme secondo una logica industriale.⁹

Tuttavia, l'obiettivo ultimo di tale organizzazione non quello di destinare la produzione alla vendita, ma all'autoconsumo: dunque non era caratterizzata da una finalità lucrativa diretta, non era orientata alla generazione di ricavi e l'attività si esauriva nell'ambito della competizione. Questo è perfettamente in linea con quanto descritto in dottrina per le imprese per conto proprio (G.F. Campobasso¹⁰, T. Ascarelli¹¹, E. Loffredo¹²...)

Le imbarcazioni prodotte venivano utilizzate esclusivamente dal team e non vi era alcuna attività di vendita delle stesse, né tantomeno di parti o servizi. Inoltre, l'intero ciclo produttivo era chiuso e realizzato all'interno della struttura.

⁸Luna Rossa Prada Pirelli Team, "America's Cup History", ultima modifica 2024. <https://www.lunarossachallenge.com/it/americascup-history>.

⁹ *Gazzetta dello Sport*, "Luna Rossa si rinnova per vincere: tecnologia e sponsor al centro del progetto," 18 marzo 2003.

¹⁰ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.35

¹¹ T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale introduzione e teoria dell'impresa*, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1962

¹² E. LOFFREDO, *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore. "L'imprenditore"*. Volume 7, Bergamo, 2007, p. 389

Luna Rossa si presentata per anni come un'iniziativa di prestigio e autopromozione da parte del gruppo Prada, suo finanziatore principale, difettando di uno scambio diretto con il mercato.¹³

A differenza di altri sport business, Luna Rossa non è nata per attrarre sponsor, vendere prodotti o aumentare il pubblico: venne costituita per rappresentare uno stile di vita, un capitale culturale e tecnologico che Prada intendeva proiettare a livello globale.

A questa fase si possono attribuire le caratteristiche tipiche dell'impresa per conto proprio, come, le già menzionate, assenza di un'offerta destinata al mercato e mancanza di ricavi derivanti da un'attività di scambio. Inoltre, era caratterizzata da una struttura organizzativa autonoma e interna al gruppo Prada, da un autofinanziamento completo, nonché da assenza di logiche di sostenibilità economica autonoma.¹⁴

Luna Rossa era interamente finanziata da Prada Holding, senza coinvolgere altri sponsor commerciali rilevanti: questo ha garantito la copertura integrale delle spese operative, eliminando la necessità di campagne di raccolta fondi, accordi di sponsorship o strategie di generazione di profitti.

Il team operava come una struttura interna di ricerca e sviluppo sportivo: era strettamente integrata all'interno dell'organizzazione aziendale e l'obiettivo era quello di generare know-how, posizionamento strategico e prestigio.

Il know-how tecnico accumulato, come l'impiego di materiali compositi avanzati, l'ottimizzazione delle appendici idrodinamiche, i software di simulazione personalizzati e i protocolli di allenamento integrati con l'intelligenza artificiale, non venivano commercializzati, né concessi in licenza.¹⁵

L'intera attività tecnica e sportiva era concepita come un processo chiuso e riservato, coerentemente con quanto descritto in dottrina per le imprese per conto proprio, dove la

¹³ Prada Group, *Luna Rossa*. <https://www.pradagroup.com/it/brands/luna-rossa.html>.

¹⁴ Se pure in un primo momento questa affermazione può risultare contraddittoria, in realtà non lo è. Autofinanziamento completo significa che il progetto viene finanziato interamente tramite risorse proprie, senza ricorrere a fonti di finanziamento esterno. Per assenza di logiche di sostenibilità economica autonoma si intende che il progetto non è volto a generare ricavi né per stare in piedi da sola. Dunque, non vi è un modello economico che garantisca il pareggio o profitto nel lungo termine.

¹⁵ Luna Rossa Challenge S.r.l., *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo* 8 giugno 2001, n. 231. https://www.pradagroup.com/content/dam/pradagroup/documents/CorporateGovernance/2024/Luna%20Rossa%20Challenge%20S.r.l._MOG%20231_approv.13.06.2024.pdf?utm

destinazione interna dei prodotti e l'assenza di scambio sul mercato costituiscono i tratti distintivi.

Lo scopo di Luna Rossa, dunque, era la costruzione di reputazione e l'accrescimento del capitale simbolico del marchio Prada.¹⁶

Il gruppo non voleva generare redditività, ma visibilità, innovazione e storytelling aziendale.

Il marchio Luna Rossa non esisteva ancora come marchio registrato autonomo per fini commerciali, ma unicamente come una sigla interna, legata strettamente all'identità di Prada.

In sostanza, era un'impresa situata a servizio dell'impresa madre, ossia *Prada*, con funzioni di posizionamento strategico, culturale e reputazionale.

L'investimento, nel bilancio consolidato del gruppo Prada, non veniva nemmeno trattato come una business unit, ma come una voce extracontabile o di rappresentanza. Non era dunque considerata come un'attività operativa autonoma con relativi ricavi e costi, bensì come una voce che non influenzava direttamente la performance finanziaria principale dell'azienda.¹⁷

Questo è un indicatore chiave per identificare la natura del team: le imprese per conto proprio vivono di risorse interne e non cercano sostenibilità economica autonoma.

Inoltre, non era possibile riscontrare un business plan commerciale, né tantomeno dei KPI legati alla redditività o alla crescita del fatturato; l'organizzazione rispondeva a una logica gerarchica e creativa, non manageriale.

Il ritorno che si aspettava di ottenere era strettamente legato all'accrescimento dell'immagine, dello status e del prestigio della società.

Infatti, per Prada, Luna Rossa rappresentava uno strumento comunicativo interno, un modo per posizionarsi nei confronti di stakeholder selezionati, ossia clienti di fascia alta, investitori istituzionali e competitor.

¹⁶Prada Group, *Luna Rossa*. <https://www.pradagroup.com/it/brands/luna-rossa.html>.

¹⁷Prada Group, "Reports & Presentations". <https://www.pradagroup.com/it/investors/investor-relations/results-presentations.html>.

La partecipazione all’America’s Cup ha comportato, e comporta tutt’ora, un investimento economico sostanziale, per via degli ingenti costi dovuti alla progettazione, costruzione e gestione delle barche.¹⁸

Nonostante l’assenza di ricavi diretti, Prada ha comunque continuato a sostenere Luna Rossa in quasi tutte le edizioni a partire dal 2000.¹⁹

A differenza di una classica sponsorizzazione, in cui un’impresa appone il proprio logo, in questo caso si tratta di un’operazione integrata. Difatti, il fondatore e finanziatore di Luna Rossa è anche il CEO dell’impresa madre.²⁰

Da questo punto di vista, dunque, Luna Rossa non è un’entità esterna, bensì una forma di “ramo d’impresa atipico”, che non produce beni o servizi vendibili nel mercato convenzionale, ma genera valore tramite vie indirette, quali branding, innovazione e visibilità internazionale.

Il team, dunque, difettava di sostenibilità economica autonoma, che rappresenta una caratteristica fondamentale delle imprese commerciali. Ciò è stato ribadito più volte anche da parte della giurisprudenza, la quale ha escluso la natura imprenditoriale commerciale nei casi in cui l’intera produzione sia assorbita internamente o destinata a uno scopo diverso dalla cessione a terzi.

Questo emerge, ad esempio dalla sentenza del T.A.R. Sardegna-Cagliari, Sezione II, del 3 aprile 2020, n. 210, il quale stabilisce *che «...l’obbligo-necessità di un adeguato margine di guadagno è imposto (solo) per le società commerciali e ciò che è importante ed essenziale è che non vi siano perdite...»*

A differenza di ciò che accade oggi, nella sua fase iniziale, Luna Rossa non aveva ideato alcuna linea di merchandising, il suo logo non era sfruttato commercialmente, non venivano organizzati eventi aperti al pubblico o attività promozionali e, infine, non c’erano sponsor tecnici o commerciali esterni.

Ulteriore caratteristica che consentiva di classificare Luna Rossa come impresa per conto proprio era la sua scarsa esposizione commerciale. La comunicazione era fortemente

¹⁸ Le cifre sono spesso comprese tra i 60 e i 100 milioni di euro per una singola campagna.

¹⁹ Emanuele D’Angelo, “L’identità delle maglie del Venezia”, *nss sports*, 2 dicembre 2021. <https://www.nss-sports.com/it/lifestyle/28196/identita-maglie-venezia-tentella>

²⁰ Le sinergie tecnologiche con l’industria della moda sono reali: si pensi, ad esempio, alla ricerca su materiali compositi leggeri, che può avere ricadute nel settore tessile avanzato.

limitata: pochi comunicati stampa, limitate apparizioni su media sportivi e nessun investimento in marketing digitale.

Un altro aspetto rilevante è rappresentato dal know-how tecnico prodotto da Luna Rossa.

Il team ha sviluppato competenze avanzate in settori come l'aerodinamica applicata alle vele e alle appendici mobili, l'idrodinamica dello scafo, la progettazione di foil ad alte prestazioni²¹, l'utilizzo di materiali compositi in fibra di carboni, la simulazione CFD (Computational Fluid Dynamics), nonché sistemi elettronici e sensoriali per la raccolta e l'analisi dei dati in tempo reale.²²

Tutto ciò era ideato, sperimentato e testato internamente, senza alcun intento di trasferimento tecnologico a soggetti esterni, se non quello di potenziare le prestazioni della barca.

Ulteriore aspetto rilevante ai fini della classificazione della natura dell'impresa, era rappresentato dall'autonomia strategica del progetto.

Bertelli gestiva Luna Rossa come un'estensione personale del proprio ruolo imprenditoriale. Non vi erano comitati esterni, consiglieri indipendenti, partner finanziari, ma tutto era deciso all'interno del gruppo Prada, esercitando questo una piena autonomia sia dal punto di vista giuridico che organizzativo.

Tale autonomia si manifesta nella capacità della società di stipulare contratti in nome proprio, gestire un proprio sistema contabile, assumere e retribuire personale qualificato, coordinare le attività tecniche e sportive e detenere la titolarità di asset immateriali quali marchio, know-how e ritorni di immagine.

Come sottolineato anche da Rescigno, l'impresa per conto proprio è contraddistinta dalla imputabilità in capo al soggetto dell'intero ciclo economico, dalla fase ideativa a quella esecutiva (P. Rescigno²³).

²¹ Luna Rossa Prada Pirelli Team, "Le ali dell'AC75.", *Luna Rossa Challenge*, 3 maggio 2021. https://www.lunarossachallenge.com/it/news/750_LE-ALI-DELLAC75.

²² Siemens Digital Industries Software, "Luna Rossa Prada Pirelli adotta Siemens Xcelerator as a Service per la progettazione del proprio yacht per l'America's Cup.", Comunicato stampa, 13 dicembre 2022. <https://newsroom.sw.siemens.com/it-IT/luna-rossa-prada-pirelli-xcelerator/>.

²³ P. RESCIGNO, *Trattato di diritto privato*, vol. X, tomo II: *Obbligazioni e contratti*, 3ª ed., Torino, UTET, 2002.

Il principio per cui l'attività svolta per conto proprio non richiede necessariamente l'indipendenza finanziaria assoluta trova riscontro anche nella giurisprudenza italiana.

Ad esempio, la Commissione tributaria regionale della Basilicata, Sezione II, con la sentenza del 11 giugno 2013, n. 178 , in ordine all'accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione che costituisce questione di mero fatto, richiamando l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e la decisione della Corte Costituzionale n. 156 del 2001, enuclea i principi sui quali fondare l'esistenza del requisito dell'autonoma organizzazione.

Tale requisito ricorre anche nella situazione in cui il contribuente nel corso della propria attività *«utilizza capitali di terzi e si avvale in modo continuativo di lavoro altrui»*.

Anche secondo G.F. Campobasso²⁴ e F. Galgano²⁵ è fondamentale la libertà nella gestione e nella programmazione dell'attività economica, ma non la provenienza delle risorse finanziarie.

Difatti, l'attività di Luna Rossa non si esaurisce nella subordinazione rispetto a Prada, bensì si qualifica come centro autonomo al quale è possibile imputare obbligazioni e diritti, oltre ad essere dotato di capacità organizzativa, patrimoniale e strategica. Inoltre, organizza in modo professionale le risorse, sia umane che materiali, necessarie per lo svolgimento dell'attività economica complessa.²⁶

Essendo l'obiettivo della società quello di garantire visibilità e posizionamento strategico al gruppo Prada, l'attività posta in essere da Luna Rossa potrebbe essere considerata un'attività non mercantile-strategica, ovvero un'attività aziendale che contribuisce alla strategia generale, ma non genera direttamente entrate commerciali.

Luna Rossa programma e coordina autonomamente attività sia tecniche che sportive, e genera risorse materiali e immateriali, quali ad esempio know-how, software o tecnologie avanzate, che restano unicamente nella sua disponibilità giuridica.²⁷

²⁴ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. 1: Diritto dell'impresa*, Utet, Torino, 2021, p. 21.

²⁵ G. GALGANO, *Diritto privato*, terza edizione, edizioni cedam, Padova, 1985, p. 450

²⁶ Prada S.p.A., "Connected Transaction: Acquisition of Luna Rossa Challenge S.r.l.", Comunicato stampa, 30 novembre 2021, <https://www.pradagroup.com/content/dam/pradagroup/documents/Shareholderinformation/2021/inglese/e-Announcement%20of%20Acquisition%20of%20Luna%20Rossa%20Challenge.pdf>.

²⁷ Luna Rossa Challenge S.r.l. *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo* 8 giugno 2001, n. 231.

Come già sottolineato, parte della dottrina ritiene che ciò che distingue un'impresa per conto proprio dalle altre fattispecie sia la titolarità dei rapporti e la libertà decisionale nella gestione dell'impresa, anche in presenza di finanziamenti esterni.²⁸

Di conseguenza, dunque, Luna Rossa può essere considerata un'impresa che opera per conto proprio, in quanto soddisfa tutti i criteri sostanziali e formali ai fini della classificazione di suddetta impresa.

Per quanto concerne, invece, le imposte pagate da Luna Rossa, in quanto impresa non commerciale, sono riscontrabili la tassa annuale da diporto, l'IRAP e IVA, sugli acquisiti.

Nella classificazione ai fini dell'applicazione della tassa annuale da diporto, si va a suddividere in tre categorie in base alla lunghezza dell'imbarcazione.

La prima imbarcazione di Luna Rossa era lunga poco meno di venti metri, e dunque era classificata come "imbarcazione da diporto", la quale era soggetta a obbligo di immatricolazione.²⁹ Successivamente le imbarcazioni Luna Rossa vennero modificate più volte, modificando anche la lunghezza delle stesse e dunque gli importi dovuti a tal fine dovettero variare di conseguenza.

L'immatricolazione della barca significa l'iscrizione della stessa presso l'archivio telematico centrale, nel quale si troveranno tutti i documenti e le attività collegati all'unità.³⁰

Con l'iscrizione della barca, si acquista il beneficio di poter effettuare il passaggio di proprietà del natante con maggior sicurezza grazie alla trascrizione della cessione sui registri. D'altro canto, però, attraverso l'immatricolazione del natante esso diventa

[https://www.pradagroup.com/content/dam/pradagroup/documents/CorporateGovernance/2024/Luna%20Rossa%20Challenge%20S.r.l. MOG%20231 approv.13.06.2024.pdf](https://www.pradagroup.com/content/dam/pradagroup/documents/CorporateGovernance/2024/Luna%20Rossa%20Challenge%20S.r.l.%20MOG%20231%20approv.13.06.2024.pdf).

²⁸ Professore Vincenzo Salvatore, *La libertà di impresa, una prospettiva di diritto comparato – Italia*. Servizio Ricerca del Parlamento Europeo, PE 762.366, luglio 2024. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/762366/EPRS_STU\(2024\)762366_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/762366/EPRS_STU(2024)762366_IT.pdf).

²⁹ Ai fini dell'applicazione del tributo nella misura corretta, la lunghezza dell'imbarcazione deve essere misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 già utilizzate per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. La tassa in commento è ridotta in misura proporzionale in relazione alla vetustà dell'imbarcazione. Nello specifico, è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. (Mainini & Associati, "Tassa Annuale sulle Imbarcazioni," aggiornato il 30 maggio 2012, <https://www.studiomainini.com/tassa-annuale-sulle-imbarcazioni/>)

³⁰ Orange-Marine, "Come immatricolare una barca.". <https://www.orange-marine.it/content/113-come-immatricolare-una-barca>.

un'imbarcazione a tutti gli effetti, ed è quindi assoggettato alla normativa prevista per tale categoria di costruzioni nautiche.³¹

Per quanto riguarda invece l'imposizione IRAP, secondo la Commissione tributaria regionale della Basilicata, Sezione II, con la sentenza del 17 aprile 2014, n. 299 è stabilito che : *«in tema di IRAP, è soggetto passivo dell'imposta chi si avvalga, nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how. Ne deriva che può essere escluso il presupposto di imposta quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nell'autorganizzazione del professionista o, comunque, quando l'organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento.»*

Sulla base di suddetta sentenza e delle considerazioni effettuate fino ad ora, è possibile affermare che Luna Rossa era soggetta all'imposizione della tassazione in esame.

Per quanto riguarda l'IVA, invece, trattandosi di autoconsumo di beni e servizi propri l'imposizione non è dovuta in tal senso, in quanto l'articolo 2 DPR 633/72³² stabilisce che un bene strumentale o un servizio autoprodotta e autoconsumato non costituisce cessione di bene. Questa però è dovuta per l'acquisto di materiali e servizi da terzi per la realizzazione dei propri prodotti o servizi.³³

3. Evoluzione del modello giuridico di Luna Rossa

A partire dagli anni 2010, e in particolare dopo il ritorno di Luna Rossa alla Coppa America nel 2013, sono stati registrati cambiamenti sotto molteplici punti di vista.

³¹ Fisco e Tasse, "Tassa sulle barche da diporto 2015: ecco come si paga.", <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10858-tassa-sulle-barche-da-diporto-2015-ecco-come-si-paga.html>.

³² «Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.....»

³³ FiscoeTasse.com, "Autofattura elettronica per autoconsumo di beni aziendali," FiscoeTasse.com, 9 luglio 2020, <https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/28866-autofattura-elettronica-per-autoconsumo-di-beni-aziendali.html>

È aumentata la visibilità mediatica e l'interesse da parte del pubblico e questo ha consentito di avviare partnership e collaborazioni con aziende di abbigliamento e tecnologia.³⁴

Fu avviata una linea di merchandising collegata al brand³⁵, mentre il progetto di comunicazione di Prada iniziò ad essere promosso tramite eventi, contenuti dedicati e investimenti nell'ambito digitale.³⁶

Questi elementi hanno segnato la transizione dall'autopromozione alla valorizzazione economica dell'immagine.

Luna Rossa è divenuta così un veicolo di sfruttamento economico della notorietà del team, configurando un'attività orientata alla valorizzazione commerciale di un asset immateriale: il brand.

Questo ha determinato un cambiamento rilevante e cruciale nella qualificazione giuridica dell'impresa: l'attività, precedentemente riconducibile ad una impresa sportiva autonoma e autoconsumativa, si configura ora come una vera e propria impresa commerciale, con la possibilità di collocarla pienamente nel mercato.

Dal punto di vista giuridico, questo mutamento implica in primo luogo l'inquadramento delle attività economiche con finalità economiche nell'ambito del codice civile, secondo quanto stabilito dall'art. 2082 c.c..

Inoltre, è stato possibile applicare la disciplina della concorrenza, sia a livello nazionale che internazionale, così come ampliare le imposizioni, applicando tutte quelle dovute da una qualsiasi impresa commerciale.

In sostanza, la soggettività economica di Luna Rossa si è modificata, passando da progetto a carattere personale, ad una impresa commerciale a tutti gli effetti, in grado di operare con logiche di profitto, differenziazione di prodotto, concorrenza, sviluppo commerciale e integrazione verticale.

³⁴ Pirelli, "Luna Rossa pronta a sorgere ancora." *Pirelli Racing Spot*. <https://www.pirelli.com/global/it-it/race/racingspot/vela/luna-rossa-pronta-a-sorgere-ancora-148566/>.

³⁵ Luna Rossa Prada Pirelli, "Luna Rossa Prada Pirelli presenta la nuova collezione del merchandising ufficiale." *Luna Rossa Challenge*, 8 novembre 2020. https://www.lunarossachallenge.com/it/news/582_Luna-Rossa-Prada-Pirelli-presenta-la-nuova-collezione-del-merchandising-ufficiale.

³⁶ Prada. "Luna Rossa Prada Pirelli Team." *Prada*, 2020. <https://www.prada.com/ww/en/pradasphere/special-projects/2020/luna-rossa-prada-pirelli-team.html>.

3.1 I primi cambiamenti

A seguito dei successi sportivi ottenuti, Luna Rossa inizia ad acquisire una visibilità tale da superare i confini dell'interesse strettamente sportivo o aziendale.³⁷

I media internazionali iniziano a parlare del team come di una sfida italiana di eccellenza tecnologica e stilistica.

Questa notorietà comporta cambiamenti nell'ambiente: aumenta l'interesse del pubblico, si moltiplicano le richieste di interviste, riprese, materiali informativi ed emergono opportunità di sfruttamento mediatico.

Pur senza modificare immediatamente la struttura, Prada intuisce il potenziale del progetto anche come veicolo narrativo esterno. E di conseguenza cominciano così a comparire: documentari dedicati alla sfida di Luna Rossa (es. Rai, Sky, Discovery), pubblicazioni editoriali, inviti a eventi pubblici, talk, festival dell'innovazione e molto altro.³⁸

Un momento cruciale è rappresentato dall'ingresso di Pirelli come co-naming partner (da qui, infatti, *Luna Rossa Prada Pirelli Team*). Per la prima volta dopo molti anni, Luna Rossa viene legata a un altro marchio commerciale rilevante.³⁹

Il rapporto, nonostante sia nato con obiettivi di tipo tecnico, evolve rapidamente in una partnership a carattere strategico e comunicativo, attraverso la creazione di loghi condivisi, comunicati congiunti e campagne integrate.⁴⁰

Il team ha sviluppato notevoli sinergie con Pirelli, il quale ha collaborato attivamente per la progettazione e per l'implementazione di materiali e tecnologie da destinare al miglioramento delle performance acquatiche.

Le tecnologie sviluppate vengono applicate su larga scala, non solo nell'ambito della vela, ma anche in altri settori industriali, creando una stretta connessione tra sport, tecnologia e business.

³⁷ RAI. *Vola, Luna Rossa – Il documentario ufficiale sulla sfida Prada Pirelli*. YouTube video. 8 marzo 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=9WEcJhvXOic>.

³⁸ RAI. *Vola, Luna Rossa – Il documentario ufficiale sulla sfida Prada Pirelli*. Cit.

³⁹ Prada. *Luna Rossa Prada Pirelli Team*. <https://www.prada.com/ww/en/pradasphere/special-projects/2020/luna-rossa-prada-pirelli-team.html>.

⁴⁰ Prada. *Luna Rossa Prada Pirelli Team*. Cit.

Luna Rossa, dunque, non è più un progetto esclusivo e personale di Prada, ma diventa un'entità dotata di brand proprio, capace di relazionarsi con altri marchi presenti sul mercato su base commerciale.

In questa fase si è trasformata in un'entità separata, dotata di autonomia organizzativa, anche se comunque controllata da Prada.

Luna Rossa ormai non dipende unicamente dalle proprie competenze interne, ma sfrutta anche collaborazioni con importanti partner, sia industriali che tecnologici.⁴¹

Queste collaborazioni non sono semplicemente fornitura di beni, ma spesso includono anche un processo di co-creazione, dove il team di Luna Rossa e i partner sviluppano insieme soluzioni innovative.

Negli anni successivi, si assiste alla nascita dei primi prodotti avente marchio Luna Rossa: abbigliamento tecnico in edizione limitata, orologi brandizzati (ad esempio con Panerai), contenuti editoriali e cinematografici, riproduzioni e gadget delle imbarcazioni.⁴²

Per la prima volta, Luna Rossa comincia a interagire attivamente con un pubblico e a costruire un'ampia community.

Questa nuova comunicazione segna l'inizio della trasformazione del pubblico in mercato potenziale: un passaggio che fa sparire definitivamente la logica chiusa dell'impresa per conto proprio.

Inoltre, Luna Rossa ha iniziato ad impegnarsi, ed è tutt'ora attiva in tal senso, in iniziative di sostenibilità ambientale, collaborando con organizzazioni come UNESCO e Ogyre.⁴³

La partnership con UNESCO ha l'obiettivo di promuovere l'educazione all'oceano e la tutela dell'ambiente marino, mentre la collaborazione con Ogyre si concentra sulla raccolta di rifiuti marini attraverso il programma "Fishing for Litter".⁴⁴

⁴¹ Il team ha stretto alleanze con aziende globali di alta tecnologia, inclusi fornitori di componenti avanzati come North Sails per le vele in carbonio e Cariboni Srl per i sistemi oleodinamici. Queste aziende forniscono soluzioni specifiche che ottimizzano le prestazioni delle imbarcazioni durante le regate.

⁴² Luna Rossa Prada Pirelli. *Luna Rossa Prada Pirelli e The Woolmark Company di nuovo insieme*. https://luna-rossa-challenge.americascup.com/it/news/926_LUNA-ROSSA-PRADA-PIRELLI-E-THE-WOOLMARK-COMPANY-DI-NUOVO-INSIEME.

⁴³ UNESCO, "Luna Rossa". <https://www.unesco.org/en/search?category=UNESCO&query=luna+rossa>.

⁴⁴ Luna Rossa Prada Pirelli. *Sustainability*. <https://www.lunarossachallenge.com/it/sustainability>.

4. Luna Rossa diventa impresa commerciale

Il passaggio effettivo si realizza nel 2011, quando venne costituita la società Luna Rossa Challenge S.r.l., una società del Gruppo Prada, partecipata interamente dalla holding Prada S.p.A.

Luna Rossa gestisce prevalentemente servizi di organizzazione, coordinamento e promozione di eventi sportivi, soprattutto velici, compresa l'America's Cup. Inoltre, si occupa di servizi di progettazione, costruzione, rimessaggio, vendita e noleggio di imbarcazioni di ogni tipo; di servizi di noleggio, acquisto e vendita di posti barca; di servizi di gestione di pubblici esercizi propri e di terzi.⁴⁵

L'oggetto sociale derivante dall'atto costitutivo della società stabilisce il campo d'azione della stessa, e stabilisce che *«la società ha per oggetto le attività di: a) assunzione, organizzazione, gestione, coordinamento, promozione di iniziative nei settori della ricreazione, della cultura, dello sport, della competizione sportiva agonistica, specie nel settore velico, compresa l'America's Cup ed ogni altra manifestazione velica e sportiva; b) progettazione, costruzione, vendita, rimessaggio e noleggio di imbarcazioni di ogni tipo, comprese quelle a vela e da regata, nonché qualsiasi attività di manutenzione e riparazione di motori e attrezzature meccaniche, elettriche ed elettroniche di bordo e la prestazione di servizi inerenti; c) acquisto, vendita, noleggio di posti barca; d) gestione di alberghi e ristoranti e in genere di pubblici esercizi, propri e di terzi. Nell'ambito delle attività sopra indicate, la società potrà tra l'altro, dar corso ad iniziative promozionali, pubblicitarie, e ad operazioni di merchandising; ricevere e/o concedere licenze d'uso, di segni distintivi, di marchi, emblemi, nomi, sponsorizzazioni; costruire, acquistare, vendere e allestire materiali e strumenti per le competizioni sportive; offrire servizi per l'organizzazione tecnica, sportiva e amministrativa delle squadre degli equipaggi. La società potrà svolgere tutte le attività finanziarie mobiliari, immobiliari e commerciali che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, nonché concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessari per la realizzazione delle attività che*

⁴⁵ Luna Rossa Challenge S.r.l. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. Milan: Prada Group, 13 giugno 2024, p.11. https://www.pradagroup.com/content/dam/pradagroup/documents/CorporateGovernance/2024/Luna%20Rossa%20Challenge%20S.r.l._MOG%20231_approv.13.06.2024.pdf.

costituiscono l'oggetto sociale. La società potrà inoltre concedere e ricevere finanziamenti con proprie controllate, collegate e controllanti ai sensi di legge....»

Questo rappresenta una svolta per l'impresa dal momento in cui l'area di azione e l'obiettivo della società si ampliano per certi versi e si modificano radicalmente per altri.

La produzione di barche ad alte prestazioni destinate a regate internazionali, la gestione del marchio e delle sponsorizzazioni, e la creazione di merchandising sono tutte attività che si rivolgono direttamente al mercato.

Contrariamente a un'impresa per conto proprio, quindi a ciò che era prima la società, che produce beni o servizi per il proprio uso o per un mercato limitato (senza destinarli al consumo generale), in questa evoluzione le attività di Luna Rossa sono chiaramente destinate a un pubblico ampio, tra cui spettatori, appassionati di vela o consumatori di prodotti di lusso.

Inoltre, le collaborazioni con i grandi marchi italiani e internazionali, come Prada, Pirelli, Panerai, e Unipol, sono attività tipiche di un'impresa commerciale. Tali sponsorizzazioni non sono semplici accordi di marketing ma rappresentano una parte significativa del modello di business del team, contribuendo a coprire i costi elevati associati alla partecipazione all'America's Cup.⁴⁶

Due società gravitano attorno l'imbarcazione: Luna Rossa Challenge 2007 S.L. e Luna Rossa Trademark S.a.r.l..⁴⁷

La prima si occupa della promozione e dell'organizzazione delle regate veliche, inclusa la Coppa America, con sede a Valencia e capitale sociale di 4 milioni di euro. È partecipata al 51% da Prada S.A. e al 49% da Telecom Italia S.p.A..⁴⁸

Dal bilancio del 2007, risulta che Telecom Italia ha versato 13 milioni di euro per sponsorizzare Luna Rossa, ma due anni dopo, quindi nel marzo 2009, Prada S.A. è entrata in possesso del 100% di tale società.

Luna Rossa Trademark S.a.r.l., invece, si occupa dell'acquisizione, gestione e sviluppo dei diritti di proprietà di Luna Rossa, quindi della gestione e della tutela del copyright,

⁴⁶ Luna Rossa Prada Pirelli, *History*. <https://www.lunarossachallenge.com/it/history>.

⁴⁷ Luna Rossa Challenge, “2007 – Luna Rossa Challenge”. <https://timeline.lunarossachallenge.com/it/2007/home/>.

⁴⁸ Telecom Italia S.p.A., *Telecom Italia entra nel capitale di Luna Rossa*, comunicato stampa, 28 luglio 2005, https://www.gruppotim.it/it/archivio-stampa/corporate/2005/07_28-bu.html.

con sede in Lussemburgo e capitale sociale di 20 milioni. Questa è partecipata dagli azionisti di cui sopra. Anche in questo caso, dopo il 15 marzo 2009, Prada S.A. è in possesso del 100% di tale società.

Inoltre, il team Prada-Pirelli si è aggiudicato un lotto⁴⁹ nel Porto Canale di Cagliari per la costruzione di un cantiere navale di alta tecnologia. Questo lotto, con una superficie di 27.000 metri quadrati, comprende due banchine e aree acquatiche dedicate.⁵⁰

In questo spazio la società realizzerà un cantiere dedicato alla costruzione e manutenzione di imbarcazioni da competizione. Nel nuovo polo di Luna Rossa si affiancheranno processi di lavorazione industriale, settori avanzati di progettazione, ricerca e sviluppo, che comprendono anche i test di prova delle imbarcazioni per il rilancio della sfida all'America's Cup.⁵¹

Queste attività vanno ben oltre la mera partecipazione sportiva: difatti, implicano l'organizzazione di fattori produttivi per generare un risultato a livello economico, anche se non necessariamente un utile in senso stretto.

La partecipazione alla Coppa America, dunque, rappresenta solo l'apice visibile di un'attività continuativa e sistematica che ha forti connotati economici.

In ambito giuridico ed economico, infatti, il concetto di utile non si limita al profitto contabile, ma può comprendere anche vantaggi indiretti, come l'accrescimento del valore del marchio, la visibilità mediatica, il know-how tecnologico accumulato o la fidelizzazione di sponsor e pubblico.

Tali benefici, sebbene non immediatamente monetizzabili, rappresentano comunque un ritorno economico rilevante e possono contribuire alla sostenibilità a lungo termine dell'attività.

⁴⁹ Il lotto in questione ha una superficie scoperta di 27mila metri quadri, due banchine, una sul lato interno e una su quello esterno, rispettivamente di 203 e 210 metri di lunghezza e relativi specchi acquei di 6.450 mq (lato interno) e 7.490 (esterno).

⁵⁰ CagliariToday. "Luna Rossa a Cagliari: 37 nuovi posti di lavoro secondo la Cisl." *CagliariToday*. <https://www.cagliaritoday.it/economia/luna-rossa-cagliari-posti-lavoro-cisl.html>

⁵¹ CagliariToday. "Luna Rossa a Cagliari: 37 nuovi posti di lavoro secondo la Cisl." Cit.

Inoltre, secondo gran parte della giurisprudenza (E. Gliozzi⁵², G. F. Campobasso⁵³, G. Cottino⁵⁴, Cass. 08/16612⁵⁵), per aversi impresa è necessario che l'attività produttiva sia condotta secondo modalità che consentano quantomeno la copertura dei costi con i ricavi e che le assicurino l'autosufficienza economica.

Le principali fonti di reddito di Luna Rossa derivano da una vasta scala di attività.

Luna Rossa ha accordi con diversi sponsor, tra cui, oltre a Prada e Pirelli, ci sono anche Unipol e Panerai, che contribuiscono con risorse significative.

Le sponsorizzazioni non solo finanziano la progettazione e la costruzione delle barche, ma anche le spese generali del team durante le competizioni.⁵⁶

Vi sono poi i diritti di trasmissione dell'America's Cup, i quali rappresentano una fonte di entrate significativa.

Luna Rossa, come uno dei team più popolari, beneficia delle trasmissioni televisive globali, che generano royalty attraverso le emittenti.

Queste fonti di reddito evidenziano chiaramente l'orientamento commerciale dell'attività di Luna Rossa, che si basa su una gestione imprenditoriale incentrata sul mercato e sulla valorizzazione del marchio.⁵⁷

L'assunzione del rischio economico, se pur limitata grazie al sostegno degli sponsor, resta in ogni caso di competenza del team, il quale opera come soggetto autonomo nelle scelte gestionali.⁵⁸

Il modello di business di Luna Rossa può essere paragonato a quello di una start-up tecnologica, dal momento in cui per l'impresa è necessario innovare continuamente e

⁵² E. GLIOZZI, *L'imprenditore commerciale. Saggio sui limiti del formalismo giuridico*, Bologna, 1998.

⁵³ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p. 31

⁵⁴ G. COTTINO, *L'imprenditore. Diritto commerciale. Vol. 1/1*, 4ª ed., Padova, CEDAM, 2000

⁵⁵ «...Dall'altro, ai fini della qualificazione dell'industrialità dell'attività, per integrare il fine di lucro è sufficiente l'idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio,.... ».

⁵⁶ Il Sole 24 Ore. *America's Cup, la vela in sfida: Luna Rossa è targata Made in Italy*. 3 marzo 2021. <https://www.ilsole24ore.com/art/america-s-cup-vela-sfida-luna-rossa-e-targata-made-italy-AFtdNPeC>.

⁵⁷ Il Sole 24 Ore. *America's Cup, la vela in sfida: Luna Rossa è targata Made in Italy*, cit-.

⁵⁸ Luna Rossa Challenge S.r.l. *Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*. Milan: Prada Group, 13 giugno 2024. https://www.pradagroup.com/content/dam/pradagroup/documents/CorporateGovernance/2024/Luna%20Rossa%20Challenge%20S.r.l._MOG%20231_approv.13.06.2024.pdf.

sviluppare nuovi prodotti e tecnologie per rimanere competitiva nell'ambiente in cui opera.⁵⁹

La partecipazione all'America's Cup non rappresenta solo un'attività sportiva e competitiva, ma anche un'opportunità di business che coinvolge una vasta rete di attori economici, dalle aziende partner alle società di marketing.

Tutte queste attività generano un utile economico che spesso non può essere immediatamente convertibile in utile contabile. Si tratta di un valore differito, come ad esempio l'aumento della notorietà del marchio, della reputazione a livello internazionale, la fidelizzazione di partner commerciali, o l'accumulo di capitale tecnologico, che potrà essere utilizzato in successive edizioni della Coppa America o in altri progetti.

4.1 Requisiti per la qualificazione di Impresa Commerciale: il Caso Luna Rossa

Ai sensi dell'art. 2082 c.c., è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Luna Rossa presenta tutti e quattro i requisiti richiesti: l'attività economica, l'organizzazione, l'attività produttiva, di beni o servizi, e la professionalità.

Suddetti requisiti sono sempre stati presenti sin dalla sua fondazione, ma ad oggi si è aggiunto, oltre alla produzione, lo scambio di beni e/o servizi.

Per quanto riguarda l'attività economica e, secondo quanto già ampiamente trattato, si intende anche l'agire con metodo economico, cioè l'economicità dell'attività in aggiunta alla produttività (G. Oppo⁶⁰).

Nel caso di Luna Rossa, detto requisito è sempre stato presente, anche se in un primo momento in una forma auto consumativa, per poi arrivare all'orientamento al mercato. L'economicità però non si limita alla vendita, ma comprende anche la produzione finalizzata a scopi organizzati, continui e strutturati.

Per l'organizzazione, invece, si richiede che l'attività dell'imprenditore si combini con gli altri fattori produttivi, quali lavoro altrui, capitale proprio e altrui.

⁵⁹ Luna Rossa Prada Pirelli. <https://www.lunarossachallenge.com/it/>.

⁶⁰ G. OPPO, Registro delle Comunicazioni Internazionali, vol. 77, fasc. I, doc. 5958, Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, Roma.

Non essendo, però, necessaria la combinazione con tutti i predetti elementi, risulta essere sufficiente l'organizzazione del solo lavoro altrui o l'organizzazione di soli beni (Ferrara-Corsi⁶¹), sottolineando che anche in questo caso l'impresa non ha mai difettato di detto requisito.

Un'attività è produttiva, invece, quando realizza una serie di atti coordinati, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi (G.F. Campobasso⁶²).

Quando Luna Rossa era qualificata come impresa per conto proprio, difettava dello scambio di beni o servizi; tuttavia, ciò non ha inficiato sul soddisfacimento del requisito. L'articolo 2082 c.c. utilizza la congiunzione disgiuntiva "o" («...*produzione o scambio*...»), a indicare che può essere sufficiente realizzare anche una sola di tali attività per rientrare nella fattispecie. (P. Spada⁶³).

Pertanto, la mera produzione interna, senza destinazione al mercato, permette il soddisfacimento del requisito.

Al giorno d'oggi, invece, l'impresa svolge entrambe le attività, coniugando la produzione interna con lo scambio sul mercato di beni e/o servizi.

Infine, come già analizzato, la professionalità richiede che l'attività sia svolta in modo stabile e non occasionale, che possa valutarsi come potenzialità di durata (G. Oppo⁶⁴, G.F. Campobasso⁶⁵).

Anche in quest'ultimo caso, il requisito non è mai venuto a mancare dal momento in cui l'impresa è nata con un obiettivo ben specifico che non è mai stato messo da parte ed è sempre stato perseguito stabilmente in tutti gli atti posti in essere dalla società.

Il team, dunque, agisce con una struttura dotata di piena autonomia: ha una propria personalità giuridica (S.r.l.), stipula contratti in nome proprio, assume e remunera personale, sostiene costi, gestisce rapporti con fornitori, media e sponsor. Tutte queste attività vengono svolte con criteri di efficienza, pianificazione e professionalità.⁶⁶

⁶¹ F. FERRARA e F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, 25ª ed., Torino, Giappichelli, 2021.

⁶² G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.23

⁶³ P. SPADA, *Diritto commerciale. I. Parte generale. Storia, lessico e istituti*. Padova 2004

⁶⁴ G. OPPO, *Rivista di diritto civile. Anno XIII - 1967*, Padova, Cedam, 1967.

⁶⁵ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8ª ed., Torino, UTET Giuridica, 2019, p.30

⁶⁶ Luna Rossa Challenge S.r.l., *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, approvato dal CdA nella riunione del 13 giugno 2024, Prada Group Corporate Governance (PDF),

4.2 Evidenze dalla visura camerale di Luna Rossa

Dalla visura camerale della società emergono elementi chiave per comprendere la natura giuridica e l'evoluzione societaria della società Luna Rossa.

Dal bilancio del 2023 emerge che i dividendi non sono stati distribuiti, ma l'utile netto è stato interamente destinato a riserva. Questo è evidenza del fatto che la società trattiene gli utili per destinarli a ricerca, sviluppo tecnologico e manutenzione. Dunque, sottolinea che la società è in grado di autofinanziarsi, riducendo la dipendenza da fonti esterne di approvvigionamento, e questo consente di avere una maggiore solidità patrimoniale.

In questo senso, Luna Rossa può essere classificata autonoma: non è un mero esecutore di volontà altrui, in particolare di Prada, ma un centro decisionale autonomo che coordina risorse, assume rischi, pianifica strategicamente.

La promozione da parte di Prada o la presenza di sponsor non elimina l'autonomia giuridica ed economica, che resta centrale per la qualifica d'impresa. È anzi fisiologico, nel mondo dello sport, che le imprese si avvalgano di mecenati o partner: ciò che conta è la gestione imprenditoriale e la capacità di operare sul mercato.⁶⁷

In quanto impresa commerciale, Luna Rossa è soggetta agli obblighi contabili e fiscali previsti dalla normativa italiana per tutte le imprese appartenenti alla categoria.

Ciò include la tenuta della contabilità ordinaria, la redazione del bilancio d'esercizio, l'iscrizione al registro delle imprese, l'adempimento degli obblighi fiscali relativi all'IVA, all'IRES e all'IRAP, nonché la gestione delle imposte derivanti dalle attività di sponsorizzazione e merchandising.

Luna Rossa Challenge S.r.l. è stata iscritta al registro delle imprese, nella sezione ordinaria, il 5 dicembre 2011 e successivamente, il 22 novembre 2023, è stata iscritta anche nella sezione autonoma con titolarità effettiva.⁶⁸

Dal 1° dicembre 2021, nella visura della società, emerge che Prada S.p.A. detiene il 100% delle quote, in qualità di socio unico, esercitando dunque un diritto di proprietà sulla stessa.

https://www.pradagroup.com/content/dam/pradagroup/documents/CorporateGovernance/2024/Luna%20Rossa%20Challenge%20S.r.l._MOG%20231_approv.13.06.2024.pdf?utm

⁶⁷ Luna Rossa Challenge S.r.l., *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001*, n. 231, cit.

⁶⁸ Le informazioni sono state prese dalla visura ordinaria della società.

Nel 2025, secondo la classificazione ATECO dell'attività prevalente, questa è classificata come «attività di organizzazioni ed enti sportivi e promozione di eventi sportivi»

Inoltre, emerge come la società abbia sedi secondarie ed unità locali.

La prima unità locale, aperta nel 2018, è situata a Cagliari ed esercita come attività primaria il rimessaggio di barche. Inoltre, costruisce imbarcazioni da diporto e sportive, esercita attività di manutenzione e riparazione di navi e imbarcazioni, così come altri servizi di supporto al trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

La seconda unità locale si trova a Barcellona ed è stata aperta nel 2024. L'attività esercitata è quella di organizzazioni ed enti sportivi e promozione di eventi sportivi.

Inoltre, Luna Rossa ha anche il diritto di protezione della proprietà intellettuale, derivante dal suo nome, marchio e tecnologia. La registrazione di marchi e brevetti è di fondamentale importanza per tutelare l'identità del team e per prevenire l'uso non autorizzato delle tecnologie sviluppate da parte di soggetti esterni.⁶⁹

Le imbarcazioni, i progetti e i materiali usati nelle gare sono protetti da copyright e brevetti, che garantiscono alla società la proprietà e l'esclusività di utilizzo delle tecnologie sviluppate da Luna Rossa.

In conclusione, il percorso evolutivo di Luna Rossa dimostra come un progetto nato con finalità diverse da quelle lucrative, configurandosi come impresa per conto proprio, abbia progressivamente modificato i suoi tratti, sino a diventare a tutti gli effetti un'impresa commerciale.

Nel primo periodo, gli elementi caratterizzati il team erano esclusivamente la ricerca sportiva e tecnologica interna, resa possibile tramite investimenti interni ed autofinanziamento, ed inoltre caratterizzata dalla totale assenza di destinazione al mercato di beni e servizi prodotti.

Tuttavia, l'incremento dell'interesse anche livello internazionale per la competizione ha reso possibile la nascita di partnership e la decisione di commerciare il marchio.

⁶⁹ Luna Rossa Prada Pirelli Team, *Luna Rossa Challenge*, <https://www.lunarossachallenge.com/it/legal/base-access?utm>

L'avvio di attività rivolte al mercato e la costituzione di Luna Rossa Challenge S.r.l., avente personalità giuridica autonoma, hanno trasformato il team in un soggetto capace di operare sul mercato.

Questo risulta evidente anche dalla scelta di reinvestire integralmente gli utili, destinandoli a riserva, consentendo una crescita continua e un rafforzamento patrimoniale sostanziale.

Questa transizione, avvenuta nell'arco di pochi anni, mostra in maniera chiara come la qualificazione giuridica di un'impresa non dipenda unicamente dagli scambi sul mercato, ma anche dalla capacità di pianificazione strategica, autonomia decisionale e gestione razionale delle risorse, adattandosi all'ambiente in cui opera qualora le condizioni di mercato si modifichino.

Infine, l'esperienza operativa conferma che la natura giuridica di un'azienda non è immutabile. Un'attività avviata in regime di autoconsumo può successivamente trasformarsi in impresa destinata all'allocatione di beni e/o servizi sul mercato, così come un'impresa commerciale può decidere di internalizzare le proprie linee produttive.

CONCLUSIONI

Nel corso della tesi è stato possibile ricostruire il profilo dell'impresa per conto proprio, cercando di fornire un quadro completo della stessa sotto i diversi punti di vista.

La trattazione è partita dalla definizione generale di impresa e imprenditore secondo la normativa vigente, per poi fornire un'analisi completa del quadro normativo italiano, evidenziando tutte le sue implicazioni e controversie, fino ad arrivare all'esame di un caso concreto ed emblematico, ossia il caso Luna Rossa Prada, una società che nasce come impresa per conto proprio ma che poi, con il passare del tempo, ha modificato la sua struttura e il suo rapporto con il mercato.

Nel primo capitolo è stato rilevato come il legislatore, sia quello italiano che europeo, non abbia mai fornito una disciplina organica rivolta all'impresa in questione, né tantomeno una sua chiara definizione.

È stato possibile vedere come la nozione di imprenditore, derivante dall'articolo 2082 del Codice civile, sia incentrata sui requisiti di economicità, organizzazione, produzione e professionalità. L'articolo, però, non prende in considerazione esplicitamente un'attività che produce beni e/o servizi esclusivamente per uso interno, generando lacune interpretative che rendono incerti i confini tra impresa commerciale e impresa che destina la sua produzione all'autoconsumo.

L'analisi dei requisiti necessari per la qualifica di impresa e/o imprenditore ha evidenziato che, nonostante la destinazione a terzi, e quindi al mercato, sia un elemento caratterizzante dell'impresa commerciale, non può da solo stabilire la sua natura imprenditoriale.

È emerso che in molti casi le strutture organizzative, il metodo con cui l'attività viene svolta e i volumi produttivi di un'impresa per conto proprio sono molto simili, se non uguali, a quelli delle imprese rivolte al mercato, mettendo in crisi la distinzione netta tra le due fattispecie.

Sul piano fiscale, è stato possibile analizzare gli obblighi generati dall'autoconsumo, dovuti nonostante la mancanza di un fatturato evidente. Chiaramente, trattandosi di situazioni atipiche, è necessario considerare la singola fattispecie al fine di stabilire con esattezza quali obblighi fiscali possano essere imposti: un coltivatore di un fondo avrà oneri differenti rispetto a un costruttore.

L'analisi dei principali orientamenti giurisprudenziali ha mostrato posizioni contrastanti: una parte prevalente della dottrina tende a escludere l'impresa per conto proprio dalla nozione generale di impresa, così come è definita dal Codice civile; un'altra parte, altrettanto autorevole, ne riconosce la piena imprenditorialità, purché sussistano gli elementi strutturali ed economici.

Il caso Luna Rossa Prada, infine, ha incarnato tutte le contraddizioni analizzate nel corso della trattazione. Il team inizialmente era un'organizzazione complessa e finanziata con capitali privati, dotata di asset immobilizzati, alla quale potevano essere riconducibili tutti i requisiti minimi necessari per ricondurre l'attività ad una vera e propria impresa, ad eccezione della destinazione della produzione al mercato. Non registrava dunque ricavi diretti né tantomeno era soggetta alle normative di mercato.

In conclusione, la tesi sottolinea la necessità di un intervento normativo flessibile e coerente, in grado di riconoscere esplicitamente e chiaramente l'impresa per conto proprio all'interno della nozione di impresa, o in caso contrario di fornirle una disciplina specifica.

Inoltre, risulta necessario analizzare i requisiti organizzativi, economici e fiscali della stessa in funzione della struttura e dei volumi produttivi della singola impresa, anziché prendere in considerazione unicamente la destinazione al mercato; così come si rende necessario garantire equità di trattamento e certezza del diritto, tentando di evitare distorsioni concorrenziali e fughe normative.

Questo potrebbe consentire l'integrazione nel sistema giuridico ed economico delle attività che, pur non destinando i propri beni e/o servizi al mercato, contribuiscono in modo significativo all'innovazione, alla crescita e alla competitività dell'economia contemporanea.

L'auspicio è che, grazie a un quadro regolamentare adeguato e completo, questa forma di impresa possa non solo consolidarsi come strumento di valorizzazione interna, ma anche proporsi come autentico motore di trasformazione economica e sociale, in grado di combinare efficienza organizzativa, sostenibilità e sviluppo collaborativo.

BIBLIOGRAFIA

“Art. 2082 c.c. Imprenditore.” One Legale – Wolters Kluwer.
<https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-2082-c-c-imprenditore/C0CI0000003243>.

“Impresa e imprenditore I.” In *Enciclopedia Giuridica*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani.

AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, Giuffrè, 2008.

Agenzia delle Entrate, “Dichiarazioni.”, Agenzia delle Entrate.
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cittadini/dichiarazioni>.

Agenzia delle Entrate, Nuovo regime forfettario agevolato.”, Agenzia delle Entrate,
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/regime-agevolato-forfettario/scheda-nuovo-regime-forfettario-agevolato>

AMA S.p.A., “Tariffa Rifiuti (TARI).”, AMA S.p.A. <https://www.amaroma.it/tariffa-rifiuti/>.

America’s Cup History, Luna Rossa Prada Pirelli Team.
<https://www.lunarossachallenge.com/it/americascup-history>.

Appello di Roma, Decisione del 18 febbraio 1956, In *Diritto Fallimentare* 1957.

ASCARELLI T., *Corso di diritto commerciale: introduzione e teoria dell’impresa*, 3^a ed., Milano, Giuffrè, 1962.

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3^a ed., Milano, Giuffrè, 1960

BIAGIVI W., *La professionalità del l’imprenditore*, Padova, Cedam, 1948.

BONFANTE G., COTTINO G., *Trattato di diritto commerciale. Vol. I: L’imprenditore*, Torino, Utet, 2001.

BONILINI G., *Diritto commerciale*, 8^a ed., Torino, Giappichelli, 2022.

Brocardi.it., “Capacità giuridica.”, Brocardi.it.
<https://www.brocardi.it/dizionario/800.html>.

BUONOCORE V., *Fallimento e impresa*., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1968.

BUONOCORE V., *L'impresa*, In *Trattato di diritto commerciale*, sezione I, Torino, UTET, 2002.

CagliariToday, “Luna Rossa a Cagliari: 37 nuovi posti di lavoro secondo la Cisl.”, *CagliariToday*. <https://www.cagliaritoday.it/economia/luna-rossa-cagliari-posti-lavoro-cisl.html>.

CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale. Vol. I: Diritto dell'impresa*. 8^a ed., Torino, UTET Giuridica, 2019

CASANOVA M., *Impresa e azienda (Le imprese commerciali)*, In *Trattato di Diritto Civile Italiano*, diretto da Francesco Vassalli, vol. X, parte I, 1–842. Torino, Utet, 1974.

CASANOVA M., *Impresa e azienda*, In *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Francesco Vassalli, vol. II, 1–120. Milano, Giuffrè, 1999.

Codice civile, 16 marzo 1942.

COLUSSI V., *Capacità e impresa. Vol. I: Le imprese individuali*, Padova, CEDAM, 1974.

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata – Sezione II, sent. 11 giugno 2013, n. 178.

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata – Sezione II, sent. 17 aprile 2014, n. 299.

Commissione Tributaria Regionale Toscana, Sez. X, sent. 21 aprile 2016, n. 747.

CONFORTINI M., *Diritto commerciale*, 6^a ed., Padova, CEDAM, 2021.

Corte di cassazione a Sezioni Unite, sent. 1 settembre 1999, n. 616.

Corte di cassazione, 8 agosto 1979, n. 4558, In *Giustizia Civile* 1989, I.

Corte di cassazione, Sesta Sez., sent. 23 aprile 1991, n. 41/90.

Corte di cassazione, Sez. Civile, sent. 1 agosto 1995, n. 8387.

Corte di cassazione, Sez. Civile, sent. 10 giugno 1993, n. 6463.

Corte di cassazione, Sez. Civile, sent. 11 luglio 1965, n. 1508.

Corte di cassazione, Sez. Civile, sent. 12 aprile 2005, n. 7536.

Corte di cassazione, Sez. Civile, sent. 19 giugno 2008, n. 16612.

Corte di cassazione, Sez. Civile, sent. 1980, n. 6563.

Corte di cassazione, Sez. Civile, sent. 20 dicembre 2002, n. 18218.

Corte di cassazione, Sez. Civile, sent. 26 gennaio 2004, n. 1367.

Corte di cassazione, Sez. Civile, sent. 29 agosto 1997, n. 8193.

Corte di cassazione, Sez. Civile, sent. 3 marzo 1998, n. 2315.

Corte di cassazione, Sez. Civile, sent. 6 marzo 2000, n. 2514.

Corte di cassazione, Sez. Civile, sent. 9 febbraio 1989, n. 819.

Corte di cassazione, Sez. Civile, sent. 9 giugno 2003, n. 9208.

Corte di cassazione, Sez. Civile, sent. 9 novembre 1979, n. 5770.

Corte di cassazione, Sez. Lavoro, sent. 2 dicembre 1982, n. 6560.

Corte di cassazione, Sez. Lavoro, sent. 21 ottobre 2024, n. 27240.

Corte di cassazione, Sez. Lavoro, sent. 23 aprile 2004, n. 7725.

Corte di cassazione, Sez. Lavoro, sent. 9 giugno 2003, n. 9208.

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, *Federazione francese delle società di assicurazione e altri c. Ministero dell'Agricoltura e della Pesca*, causa C-244/94, sent. 16 novembre 1995, Racc. 1995.

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, *Job Centre c. Consiglio*, causa C-55/96, sent. 11 dicembre 1997, Racc. 1997 I-7119.

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, *Mannesmann AG c. Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio*, causa 19/61, sent. 13 luglio 1962, Racc. 1962.

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione V, sent. 29 aprile 2004, n. C-77/04.

COSTI R., *Fondazione e impresa*, *Rivista di Diritto Civile* 1968, I.

COTTINO G., *Diritto commerciale*, Torino, UTET, 2024.

COTTINO G., *L'imprenditore. Diritto commerciale*, 4^a ed., Padova, CEDAM, 2000.

COTTINO G., *Trattato di diritto commerciale*, Torino, Utet Giuridica, 1968.

D'ANGELO E., "L'identità delle maglie del Venezia.", *NSS Sports*, 2 dicembre 2021. <https://www.nss-sports.com/it/lifestyle/28196/identita-maglie-veneziah-tentella>.

DE MARTINI A., *Corso di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 1963.

DE MARTINO G., *La nozione di impresa nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, *Diritto.it*, 14 December 2022. <https://www.diritto.it/la-nozione-di-impresa-nella-giurisprudenza-della-corte-di-giustizia/>.

Dizionari Simone, "Capacità produttiva.", *Dizionari Simone*. <https://dizionari.simone.it/6/capacita-produttiva#>.

Edizioni Simone, "Capacità giuridica e capacità di agire.", Edizioni Simone, 20 luglio 2022. <https://edizioni.simone.it/2022/07/20/capacita-giuridica-capacita-agire/#:>.

Enciclopedia Italiana, "Impresa e imprenditore I.", In *Enciclopedia Giuridica*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani.

Enciclopedia Italiana, “Impresa e imprenditore I.”, In *Enciclopedia Giuridica*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani.

FERRARA F., CORSI F., *Gli imprenditori e le società*, 25^a ed., Torino, Giappichelli, 2021.

FERRI G., *Diritto commerciale*, 11^a ed., Torino, Giappichelli, 2009.

FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, Utet, 1986.

FERRI G., “Delle imprese soggette a registrazione.” In *Commentario cod. civ.*, 2^a ed. Bologna–Roma, 1968.

Fisco e Tasse, “Tassa sulle barche da diporto 2015: ecco come si paga.”. <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10858-tassa-sulle-barche-da-diporto-2015-ecco-come-si-paga.html>.

FiscoeTasse.com., “Autofattura elettronica per autoconsumo di beni aziendali.”, FiscoeTasse.com, 9 luglio 2020. <https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/28866-autofattura-elettronica-per-autoconsumo-di-beni-aziendali.html>

GALGANO F., *Direzione e coordinamento di società*, In *Commentario al Codice civile*, libro V, Del lavoro, artt. 2497–2497 septies, Bologna–Roma, Il Mulino, 2005.

GALGANO F., *Diritto commerciale. L'imprenditore*, 3^a ed., Padova, CEDAM, 2013.

GALGANO F., *Diritto privato*, 3^a ed., Padova, CEDAM, 1985.

Gazzetta dello Sport, “Luna Rossa si rinnova per vincere: tecnologia e sponsor al centro del progetto.”, 18 marzo 2003.

GIANNELLI N., *Impresa pubblica e impresa privata nel diritto della concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2019.

GIORGI, “L'imprenditore.”, In *Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, vol. 7, 366. Bergamo, Sole 24 Ore, 2007.

GLIOZZI E., *Dalla proprietà all'impresa*, Milano. Franco Angeli, 1981.

GLIOZZI E., *L'imprenditore commerciale. Saggio sui limiti del formalismo giuridico*, Bologna, Il Mulino, 1998.

GRANELLI C., *Diritto commerciale*, 2^a ed., Torino, Giappichelli, 2023.

GRECO P., *Diritto commerciale*, 3^a ed., Torino, Giappichelli, 2021.

GUARINO G., *L'impresa come modello organizzativo tipico*, *Giurisprudenza Commerciale* 1977, I.

IBBA M., *Gli statuti singolari*, In *Società di diritto speciale*, diretto da G. Colombo e G. Portale, in *Trattato delle società per azioni*, 8^a ed., Torino, UTET, 1992.

Il Sole 24 Ore, "America's Cup, la vela in sfida: Luna Rossa è targata Made in Italy.", 3 marzo 2021. <https://www.ilsole24ore.com/art/america-s-cup-vela-sfida-luna-rossa-e-targata-made-italy-AFtdNPeC>.

JAEGER P.G., DENOZZA F., TOFFOLETTO A., *Appunti di diritto commerciale. Impresa e società*, 8^o ed., Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

LIBONATI B., *Corso di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 2009.

LIBONATI B., *Diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 2005.

LOFFREDO E., "L'imprenditore." In *Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, vol. 7, 387. Bergamo, 24 Ore, 2007.

LUCARINI ORTOLANI D., *Società di armamento, impresa, fallimento*, Milano, Giuffrè, 1983.

Luna Rossa Challenge S.r.l. *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, <https://www.pradagroup.com/content/dam/pradagroup/documents/CorporateGovernance/2024/Luna%20Rossa%20Challenge%20S.r.l.%20MOG%20231%20approv.13.06.2024.pdf?utm>.

Luna Rossa Challenge, "2007 – Luna Rossa Challenge". <https://timeline.lunarossachallenge.com/it/2007/home/>.

Luna Rossa Prada Pirelli Team, “Base Access”, *Luna Rossa Challenge*.
<https://www.lunarossachallenge.com/it/legal/base-access?utm>

Luna Rossa Prada Pirelli Team, “Le ali dell’AC75.”, *Luna Rossa Challenge*, 3 maggio 2021. https://www.lunarossachallenge.com/it/news/750_LE-ALI-DELLAC75.

Luna Rossa Prada Pirelli Team, “Luna Rossa Prada Pirelli presenta la nuova collezione del merchandising ufficiale.”, *Luna Rossa Challenge*, 8 novembre 2020. https://www.lunarossachallenge.com/it/news/582_Luna-Rossa-Prada-Pirelli-presenta-la-nuova-collezione-del-merchandising-ufficiale.

Luna Rossa Prada Pirelli, “History.”, *Luna Rossa Challenge*.
<https://www.lunarossachallenge.com/it/history>.

Luna Rossa Prada Pirelli, “Luna Rossa Prada Pirelli e The Woolmark Company di nuovo insieme.”, *Luna Rossa Challenge*. https://luna-rossa-challenge.americascup.com/it/news/926_LUNA-ROSSA-PRADA-PIRELLI-E-THE-WOOLMARK-COMPANY-DI-NUOVO-INSIEME.

Luna Rossa Prada Pirelli, “Sustainability”, *Luna Rossa Challenge*.
<https://www.lunarossachallenge.com/it/sustainability>.

One Legale – Wolters Kluwer, “Art. 2082 c.c.. Imprenditore.”
<https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-2082-c-c-imprenditore/COCIO0000003243>.

OPPO G., “L’essenza della società cooperativa e gli studi recenti.”, *Rivista di Diritto Civile* 1959, I.

OPPO G., “Materia agricola e forma commerciale.”, In *Scritti in onore di F. Carnelutti*, vol. III, Padova, 1950.

OPPO G., “Note preliminari sulla commercialità dell’impresa.”, *Rivista di Diritto Civile* 1967, I.

OPPO G., “Registro delle Comunicazioni Internazionali, vol. 77, fasc. I, doc. 5958, Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, Roma.

OPPO G., *Diritto commerciale*, 10^a ed., Padova, CEDAM, 2019.

OPPO G., *Rivista di diritto civile. Anno XIII – 1967.*, Padova, CEDAM, 1967.

Orange-Marine, “Come immatricolare una barca.” <https://www.orange-marine.it/content/113-come-immatricolare-una-barca>.

Pirelli., “Luna Rossa pronta a sorgere ancora.”, Pirelli Racing Spot. <https://www.pirelli.com/global/it-it/race/racingspot/vela/luna-rossa-pronta-a-sorgere-ancora-148566/>.

Prada Group, “Reports & Presentations.”, Prada Group. <https://www.pradagroup.com/it/investors/investor-relations/results-presentations.html>.

Prada Group., “Luna Rossa.”, Prada Group. <https://www.pradagroup.com/it/brands/luna-rossa.html>.

Prada S.p.A., “Connected Transaction: Acquisition of Luna Rossa Challenge S.r.l.”, Comunicato stampa, 30 Novembre 2021. <https://www.pradagroup.com/content/dam/pradagroup/documents/Shareholderinformation/2021/inglese/e-Announcement%20of%20Acquisition%20of%20Luna%20Rossa%20Challenge.pdf>.

Prada, “Luna Rossa Prada Pirelli Team.”, Prada, 2020. <https://www.prada.com/ww/en/pradasphere/special-projects/2020/luna-rossa-prada-pirelli-team.html>.

PRESTI G., RESCIGNO M., *Corso di diritto commerciale. Vol. I: Impresa, contratti, titoli di credito, fallimento*, Bologna, Zanichelli, 2023.

Provincia autonoma di Trento, “Licenza per il trasporto di cose in conto proprio.”, Provincia autonoma di Trento. <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Merci-Licenza-per-il-trasporto-di-cose-in-conto-proprio>.

RAI, “Vola, Luna Rossa – Il documentario ufficiale sulla sfida Prada Pirelli.” YouTube video, March 8, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=9WEcJhvXOic>.

RESCIGNO P., “Fondazione e impresa.” *Rivista di Società* 196

RESCIGNO P., *Trattato di diritto privato*, vol. X, tomo II: *Obbligazioni e contratti*, 3^a ed., Torino, UTET, 2002.

ROSSI G., *S.r.l. unipersonale e ‘tramonto dello scopo lucrativo*, *Giurisprudenza Commerciale* 1997, I.

SALVATORE V., *La libertà di impresa, una prospettiva di diritto comparato – Italia*, Servizio Ricerca del Parlamento Europeo, PE 762.366, July 2024. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/762366/EPRS_STU\(2024\)762366_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/762366/EPRS_STU(2024)762366_IT.pdf).

SANTINI G., “Il tramonto dello scopo lucrativo.” *Rivista di Diritto Civile* 1973, I.

Siemens Digital Industries Software, “Luna Rossa Prada Pirelli adotta Siemens Xcelerator as a Service per la progettazione del proprio yacht per l’America’s Cup.”, Comunicazione stampa, 13 dicembre 2022. <https://newsroom.sw.siemens.com/it-IT/luna-rossa-prada-pirelli-xcelerator/>.

SPADA P., *Diritto commerciale. Vol. I: Parte generale. Storia, lessico e istituti.*, Padova, CEDAM, 2004.

SPADA P., In *Dizionario di diritto privato: sezione commerciale*, Torino, UTET, 1992.

SPADA P., *L’incognita ‘impresa’ dal codice allo statuto*, *Giurisprudenza Commerciale* 1985, I.

TANZI M., *Il godimento del bene produttivo*, Roma, L. D’Ovidio, 1986.

Telecom Italia S.p.A., “Telecom Italia entra nel capitale di Luna Rossa” , Comunicato stampa, 28 luglio 2005. https://www.gruppotim.it/it/archivio-stampa/corporate/2005/07_28-bu.html.

TOMMASINI R., *Contributo alla teoria dell'azienda come oggetto di diritti*. Milano, Giuffrè, 1986.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Sezione II, sent. 3 aprile 2020, n. 210.

Tribunale dell'Unione Europea, causa T-24/05, sent. 12 dicembre 2007.

UNESCO, “Luna Rossa.”, UNESCO.
<https://www.unesco.org/en/search?category=UNESCO&query=luna+rossa>.

Unione Europea, Direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE, sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

VALERI G., *Manuale di diritto commerciale*. Vols. II–III, Firenze, Carlo Cya, 1950

VELLA F., *Le società holding*, Milano, Giuffrè, 1993.

Wolters Kluwer, “Art. 2195 c.c. Imprenditori soggetti a registrazione.”, One Legale.
<https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-2195-c-c-imprenditori-soggetti-a-registrazione/C0CI0000004565>.

ZANARONE G., “Il ruolo del tipo societario dopo la riforma.”, In *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da G. Abbadessa e M. Campobasso, Torino, UTET, 2006.